

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNIVERSITA' DELLA CALABRIA  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Dottorato di Ricerca in  
Politica, Cultura e Sviluppo

XXIX CICLO

**Appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. Studio comparato sugli sviluppi giurisprudenziali.**

**Settore Scientifico Disciplinare:** IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO; IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO;

**Coordinatore:** Ch.mo Prof. Paolo Jedlowski

Firma Paolo Jedlowski

**Supervisore/Tutor:** Ch.mo Prof. Donato La Loprieno

Firma Donato La Loprieno

**Dottorando:** Dott.ssa Valentina Gigliotti

Firma Valentina Gigliotti

*Introduzione. P.1.*

*Capitolo 1. La Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato del 1951 e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale. P.3.*

*1.1 La Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato del 1951. P.3*

*1.1.1. Motivi del riconoscimento della protezione internazionale: comparazione tra l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale e gli altri motivi della Convenzione di Ginevra. P.11.*

*1.1.2 L'interpretazione del motivo appartenenza ad un particolare gruppo sociale da parte dell'UNHCR. P.16.*

*1.2 L'Acquis dell'Unione Europea e l'evoluzione del Sistema Comune Europeo Sull'Asilo. P.20.*

*1.2.1 La Direttiva Qualifiche e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale. P.25.*

*1.2.1.1 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: approccio cumulativo. P. 30.*

*1.2.1.2 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: approccio alternativo. P. 33.*

*1.2.1.3 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: eccezioni. P.35.*

*Capitolo 2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: aspetti rilevanti. P.40.*

*2.1 L'approccio delle caratteristiche protette. P.40.*

*2.2 L'approccio della percezione sociale. P.47.*

*2.3 L'approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale: evoluzione applicativa. P.51.*

*2.4 L'identità distinta dei membri del gruppo. P.55.*

*2.5 Le caratteristiche protette che non dovrebbero essere nascoste. P.57.*

*2.6 L'omogeneità, la coesione e l'associazione volontaria tra i membri del gruppo. P.59.*

*2.7 La dimensione del gruppo. P. 61.*

*2.8 Il timore di persecuzione. P.62.*

*2.9 Il nesso causale tra la persecuzione e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale. P. 64.*

*Capitolo 3. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: applicazioni consolidate ed innovative. P.67.*

*3.1 Istanze basate su persecuzioni di genere. P. 68.*

*3.2 Istanze basate su orientamento sessuale ed identità di genere. P. 73.*

*3.3 Istanze basate su legami familiari. P. 78.*

*3.4 Categorie vulnerabili: minori e disabili. P.80.*

*3.5 Istanze basate su esperienze pregresse, o sull'occupazione. P. 87.*

*Capitolo 4. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: casi studio. P. 94.*

*4.1 Istanze basate su persecuzioni di genere: Albania. P. 95.*

*4.1 Aranita donna albanese costretta a matrimonio forzato e vittima di abusi domestici. P.96.*

*4.2 Istanze basate su orientamento sessuale ed identità di genere: Iran. P.100.*

*4.2.1 Hakeem, minore omosessuale. P.101.*

*4.3 Istanze basate su legami familiari: Egitto. P. 106.*

*4.3.1 Mohamed, membro di una famiglia coinvolta in una faida. P.106.*

*4.4 Istanze determinate dall'appartenenza dei richiedenti a categorie vulnerabili, minori e disabili: Mali. P.109.*

*4.4.1 Ibrahim, minore disabile vittima di violenza domestica ed esclusione sociale in Mali. P.110.*

*4.5 Istanze basate su esperienze pregresse, status sociale o sull'occupazione: Iraq e Pakistan. P.115.*

*4.5.1 Ahmed, trasgressore dei costumi tradizionali nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno. P.115.*

*4.5.2 Kamran, schiavo per debito in Pakistan. P.119.*

*4.5.3 Renas, ateo, intellettuale e giornalista iracheno. P.124.*

*Conclusioni. P.129.*

*Bibliografia.*

## **Introduzione**

L'analisi che si vuole sviluppare, frutto delle attività di studio, ricerca e lavoro, svolte sia nel corso dei tre anni di dottorato che in precedenza, ha a oggetto lo studio del concetto di particolare gruppo sociale (di seguito PGS) ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951 (d'ora in poi CG); la nascita e l'evoluzione nella giurisprudenza dei due approcci determinanti; la loro convergenza verso un più inclusivo approccio e, infine, l'applicazione degli stessi a fattispecie concrete.

Nel dettaglio, ci concentreremo sulla definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A (2) della CG e sui cinque motivi indicati al suo interno, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche e appartenenza a un PGS, il cui nesso di causa con la persecuzione subita o temuta dal richiedente può determinare, in assenza di protezione effettiva da parte delle autorità statali, il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Faremo particolare attenzione al motivo che più di tutti si è prestato e si presta tuttora a un'interpretazione evolutiva, aperta e condizionata dai mutamenti dei tempi e dei contesti, vale a dire l'appartenenza a un PGS.

Analizzeremo l'interpretazione che del concetto compie lo *United Nations High Commission for Refugees* (d'ora in avanti UNHCR) all'interno delle sue Linee guida e vedremo la differenza tra la definizione resa dall'UNHCR, che mira a un'applicazione alternativa dei due approcci dominanti, e quella contenuta all'interno della Direttiva Qualifiche dell'Unione europea, che vincola, salvo l'applicazione di misure più favorevoli, gli Stati membri alla soddisfazione di entrambi gli approcci, con specifico riguardo a quanto dettato dall'articolo 10 comma 1 lettera (d).

Verificheremo, inoltre, le diverse prassi all'interno degli stati membri dell'Unione, alcuni favorevoli all'applicazione dell'approccio cumulativo e altri sostenitori di quello alternativo.

Al fine di comprendere l'esatta evoluzione del concetto, studieremo i principali approcci che ne determinano l'individuazione, adottati, nel corso degli anni, dai Paesi di *common* e di *civil law*.

Analizzeremo l'approccio delle caratteristiche protette e della percezione sociale, e vaglieremo, di seguito, gli elementi essenziali necessari affinché un gruppo di persone possa essere considerato un PGS ai sensi della CG.

Osserveremo se la scelta di un approccio piuttosto che dell'altro possa comportare una garanzia più o meno ampia di riconoscimento della protezione internazionale o, diversamente, determinare il rigetto dell'istanza di protezione presentata da un richiedente asilo.

Porremo ancora l'accento su fattispecie, alcune consolidate, altre innovative, che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione del nesso di causa tra la persecuzione subita o temuta dal richiedente e la sua appartenenza ad un PGS.

Concluderemo con l'analisi di alcuni casi studio, frutto del lavoro svolto sul campo nel corso degli anni di dottorato, a corroborazione delle tesi inerenti l'interpretazione e l'applicazione del concetto di PSG che si sono volute dimostrare nell'analisi condotta.

Il lavoro sarà strutturato in quattro capitoli all'interno dei quali svilupperemo gli argomenti sopra menzionati e, attraverso il sostegno delle norme di diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionali, delle Linee guida dell'UNHCR e della giurisprudenza delle principali corti nazionali e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in avanti CGUE), verificheremo la nostra ipotesi di ricerca.

In particolare, cercheremo di appurare se la scelta di applicazione di uno dei due approcci dominanti (delle caratteristiche protette e della percezione sociale) possa determinare una variazione del livello di protezione per i rifugiati; se la decisione più corretta non sia quella di convergere verso un unico approccio che contenga al suo interno i due dominanti; e, infine, se la possibilità di un'applicazione alternativa degli approcci delle caratteristiche protette e della percezione sociale non rappresenti, di fatto, la scelta più idonea a garantire la giusta tutela a chi necessita di protezione internazionale.

## **Capitolo 1. La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale.**

Questo capitolo è volto a tracciare il quadro delle fonti internazionali e dell'Unione europea relative al diritto dei rifugiati e la loro interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale.

Nello specifico, l'analisi verterà sul riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS. A tal fine sarà esaminata la CG e, in particolare, l'articolo 1A (2) e la definizione di rifugiato in esso contenuta. Si proseguirà con l'analisi dei cinque motivi indicati nell'articolo citato, con specifico riguardo all'appartenenza ad un PGS e con l'interpretazione di quest'ultimo concetto ad opera dell'UNHCR.

Oggetto di questo primo capitolo sarà, inoltre, il *Common European Asylum System* (d'ora in poi CEAS), il suo progressivo apparire, la sua costituzione e la sua evoluzione nel corso degli anni. Seguirà un'approfondita analisi della Direttiva UE sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e della definizione di appartenenza ad un PGS in essa contenuta.

### **1.1 La Convenzione di Ginevra sullo Status di rifugiato.**

La CG sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951<sup>1</sup> è il più importante strumento normativo in materia di protezione internazionale, sia per il suo contenuto che per il numero di Stati aderenti. Tuttavia, nonostante la sua rilevanza e nonostante regoli lo *status* di rifugiato in maniera rigorosa, la Convenzione non menziona, se non nel Preambolo, il diritto d'asilo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La Convenzione di Ginevra è entrata in vigore il 22 aprile 1954.

<sup>2</sup> J.D. WHITE, *Introduction: Fear of Persecution, in Fear of Persecution: global human rights, international law and human well-being*, di J.D. WHITE, A.J. MARSELLA, Lexington book, 2007, p.1.

Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite, diversi furono gli approcci dei vari Stati<sup>3</sup> in merito all'elaborazione della Convenzione e, in particolare, all'elaborazione della definizione del termine rifugiato. Il risultato finale fu un compromesso e la definizione di rifugiato fu incentrata sul concetto di fondato timore di persecuzione<sup>4</sup> per ragioni connesse alla situazione personale del richiedente protezione internazionale, nonché in riferimento ad uno o più elementi definiti all'interno dell'articolo 1A (2) della Convenzione.

Il concetto di persecuzione<sup>5</sup> definito dalla CG è, inoltre, direttamente connesso alla mancanza di protezione offerta dallo Stato di origine o di residenza abituale del richiedente, oltre che con il concetto di agente di persecuzione<sup>6</sup>, termine utilizzato per indicare non solo gli Stati, ma anche agenti non statali quali ad esempio, comunità specifiche, famiglie, clan, gruppi ribelli, capaci di porre in essere atti di natura

---

<sup>3</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (d'ora in poi UNHCR), *I rifugiati nel mondo, cinquanta anni di azione umanitaria*, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma, 2000, p. 24.

<sup>4</sup> M. PEDRAZZI, *Il diritto di asilo nell'ordinamento internazionale agli albori del terzo millennio*, in L. ZAGATO *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, CEDAM, Padova, 2006, p. 16.

<sup>5</sup> Ai punti 51-53 del suo *Handbook*, l'UNHCR, nel definire il concetto di persecuzione, afferma che "non esiste una definizione universalmente accettata della *persecuzione* e i vari tentativi di definizione hanno avuto poco successo. Dall'articolo 33 della Convenzione del 1951 si può dedurre che ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un particolare gruppo sociale costituisca persecuzione. Altre violazioni gravi dei diritti dell'uomo, per le stesse ragioni, costituirebbero egualmente delle persecuzioni. La questione se altre azioni pregiudizievoli o minacce di tali azioni costituiscano persecuzione dipenderà dalle circostanze di ogni singolo caso, [...]". Il carattere soggettivo del timore di persecuzione implica una valutazione delle opinioni e dei sentimenti della persona interessata. [...]. Inoltre, un richiedente può essere stato oggetto di misure non persecutorie in se stesse (per esempio discriminazioni di vario tipo), cui si aggiungono in certi casi altre circostanze avverse (per esempio una generale atmosfera di insicurezza nel Paese di origine). In questi casi i vari elementi della situazione, presi congiuntamente, possono avere prodotto uno stato d'animo tale da giustificare ragionevolmente l'assunto di un fondato timore di persecuzione per concorso di motivi. [...]" UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, pp.13-14, in: <http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html>.

<sup>6</sup> Nel punto 65 dell'*Handbook*, è definito il concetto di agente di persecuzione. Secondo l'UNHCR "la persecuzione è normalmente riferita alla condotta delle autorità di un Paese. Essa può essere però svolta anche da gruppi della popolazione che non si adeguano alle norme stabilite dalle leggi del Paese. [...]. Gli atti gravemente discriminatori o comunque offensivi commessi dalla popolazione possono costituire persecuzione nel senso che qui rileva se vengono coscientemente tollerati dalle autorità o se le autorità si rifiutano o risultano incapaci di offrire loro una protezione efficace". UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures...*, cit., p. 15.



persecutoria nei confronti del richiedente in situazioni in cui il Governo statale è assente, incapace di offrire protezione o addirittura incoraggi atti o pratiche<sup>7</sup>.

L'articolo 1A (2) della CG definisce le categorie cui il termine rifugiato deve essere applicato. A norma di tale articolo, il termine rifugiato è applicabile: "1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928<sup>8</sup>, oppure in applicazione delle Convenzioni del 28 ottobre 1933<sup>9</sup> e del 10 febbraio 1938<sup>10</sup> e del Protocollo del 14 settembre 1939<sup>11</sup>, o infine in applicazione della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati; 2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951<sup>12</sup> e nel giustificato timore<sup>13</sup> di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un particolare gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi".

La CG stabilisce che "il riconoscimento dello *status* di rifugiato [...] è basato su considerazioni soggettive e oggettive<sup>14</sup>, da un lato il richiedente asilo [...] deve avere il timore di essere personalmente perseguitato nel proprio Paese di origine, dall'altro lato però, tale timore deve essere fondato. Di conseguenza elementi oggettivi dovranno

---

<sup>7</sup> Un esempio di tali pratiche è rappresentato dalle mutilazioni genitali femminili (MGF).

<sup>8</sup> Accordi riguardanti lo status giuridico dei rifugiati Russi ed Armeni. J.C. HATHAWAY, *The Right of Refugee Under International Law*, Cambridge University Press, 2005, p. 83.

<sup>9</sup> La Convenzione può essere considerata una pietra miliare nella protezione dei rifugiati e rappresenta un modello per la Convenzione di Ginevra; attraverso essa il principio del non respingimento acquisisce lo *status* di norma internazionale pattizia. L'articolo 3 stabilisce che ogni Stato Contraente non può adottare misure di polizia allo scopo di allontanare dal suo territorio o di non ammettere alla sua frontiera rifugiati che sono stati autorizzati a risiedervi regolarmente, a meno che tali misure non siano adottate per ragioni di sicurezza internazionale o di ordine pubblico. Gli Stati Contraenti, inoltre, non possono rimandare i rifugiati verso la frontiera del loro Paese di origine [...]; G. JAEGER, *On the History of International Protection of Refugees*, in «International review of the Red Cross», 2001, p. 731.

<sup>10</sup> Convenzione riguardante lo *status* dei rifugiati provenienti dalla Germania. J.C. HATHAWAY, *The Right of Refugee Under International Law*, cit., p. 90.

<sup>11</sup> Questo Protocollo estende le previsioni della Convenzione del 1938 anche ai rifugiati Austriaci.

<sup>12</sup> UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures...*, cit., pp. 10-11.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 12-13.

supportare l'elemento soggettivo, ossia la paura del richiedente”<sup>15</sup>. A norma della CG, possono, quindi, essere considerate rifugiate le persone che si trovano al di fuori del proprio Paese di origine<sup>16</sup>; che non possono o non vogliono avvalersi della protezione del proprio Paese di nascita<sup>17</sup>; che hanno un fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un particolare gruppo sociale<sup>18</sup>.

Al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, pertanto, il richiedente dovrà dimostrare di temere a ragione di essere perseguitato da almeno uno dei cinque motivi indicati all'interno dell'articolo 1 A (2) della Convenzione.

L'articolo 1 (C) della Convenzione, contiene le cosiddette clausole di cessazione stabilisce che: “una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione: 1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; 2. se ha volontariamente riacquisitato la cittadinanza persa; 3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o 4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata; 5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori; 6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della

---

<sup>15</sup> L'elemento soggettivo deve essere reso oggettivo, il timore dovrà essere fondato. Si verifica in tal caso una *inversione dell'onere della prova*, essendo il richiedente asilo impossibilitato a produrre documentazione attestante il fondato timore di essere personalmente perseguitato, questo compito spetterà alle autorità competenti che decideranno in merito alla concessione o meno dello status di rifugiato. Tali autorità dovranno, quindi, essere a conoscenza della situazione nel Paese di origine del richiedente.

<sup>16</sup> UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures...*, cit., pp. 22-23.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 15.

sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato del loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori”.

Negli articoli 1(D), 1(E) ed 1(F) vengono, invece, definite le cosiddette clausole di esclusione. A norma dell'articolo 1(D): “la Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati”<sup>19</sup>. L'articolo 1(E) stabilisce che la Convenzione non è applicabile alle persone che vengono riconosciute dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza, titolari di tutti i diritti e i doveri alla pari dei cittadini di detto Stato. L'articolo 1(F) afferma ancora che le disposizioni della Convenzione non possono essere applicate alle persone nei cui confronti vi sia un serio motivo di sospettare che abbiano: “a) commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; b) commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal Paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite”.

Dalla lettura di questi articoli emergono due limiti della CG: *temporale e geografico*<sup>20</sup>. Il *limite temporale* rappresentava un *limite assoluto*, attraverso cui gli Stati aderenti volevano evitare di assumersi responsabilità nei confronti d'ipotetici futuri rifugiati. A tal fine essi decisero di limitare l'applicazione della Convenzione unicamente agli eventi precedenti il 1° gennaio del 1951. Per quanto riguarda, invece, il *limite geografico*, gli Stati decisero di limitare la loro azione unicamente nei confronti di coloro che potevano essere considerati rifugiati in seguito di avvenimenti accaduti in Europa (lettera A) o altrove (lettera B)<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> È importante sottolineare che, a norma dell'articolo 1(D) “se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione”.

<sup>20</sup> I. BOCCARDI, *Europe and Refugees, Towards an EU Asylum Policy*, Kluwer Law International, 2002, p. 15.

<sup>21</sup> A. BEGHÈ LORETI, *Rifugiati e richiedenti asilo nell'area della Comunità Europea*, CEDAM, Padova, 1990, p. 25.

Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, della ratifica o dell'accessione della Convenzione fece una dichiarazione in merito all'estensione che esso intendeva attribuire a tale espressione. Ogni Stato che si era pronunciato per la definizione della lettera A poteva, in ogni tempo, estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera B.

Tali limiti sono stati, finalmente, superati attraverso l'adozione della Risoluzione delle Nazioni Unite numero 2198 del dicembre 1966, seguita dall'adozione del Protocollo di New York firmato il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967<sup>22</sup>.

La principale differenza tra la Convenzione e il Protocollo è basata sul fatto che questo ultimo "estende la sfera di applicazione della Convenzione a tutti i rifugiati definiti a norma dell'articolo 1 della Convenzione, eliminando il limite temporale"<sup>23</sup>; esso, inoltre, non prevede la possibilità di porre limiti geografici alla sua applicazione, pur mantenendo intatte le dichiarazioni restrittive degli Stati che volevano limitare l'applicazione della Convenzione unicamente all'Europa.

Un altro limite che la Convenzione ha, in merito al riconoscimento dello *status* di rifugiato, è rappresentato dal cosiddetto limite giuridico, secondo cui il riconoscimento dello *status* può avvenire unicamente nei confronti di coloro i quali riescono a dimostrare di essere personalmente perseguitati<sup>24</sup>.

Concludendo sul punto si può evidenziare come dalla lettura dell'articolo 1 della CG emerga unicamente il diritto a chiedere asilo e non ad ottenerlo, anche se "in realtà un limitato diritto all'asilo, inteso come il diritto a non essere espulsi verso un determinato Paese, piuttosto che un vero e proprio diritto ad essere protetti, deriva

---

<sup>22</sup> J.C. HATHAWAY, *The Right of Refugee Under International Law*, cit., p. 111.

<sup>23</sup> F. MORRONE, *L'asilo nel diritto internazionale*, in M. BILOTTA, F.A. CAPPELLETTI, *Il Diritto D'Asilo*, CEDAM, Padova 2006, p. 61.

<sup>24</sup> M. DELLE DONNE, *Un cimitero chiamato Mediterraneo, Per una storia del diritto nell'Unione Europea*, Edizioni Derive e Approdi, Roma 2004, p. 19.

indirettamente dall'articolo 33 comma 1 della CG<sup>25</sup>, a norma del quale è stabilito il principio del *non refoulement*<sup>26</sup>.

Il principio del non respingimento che ha ora ottenuto il valore di norma imperativa, *jus cogens*, del diritto internazionale e consuetudinario, obbligando tutti i membri della Comunità internazionale, indipendentemente dalla loro adesione alla Convenzione del 1951<sup>27</sup>, stabilisce, infatti, il divieto per lo Stato di espellere uno straniero verso un Paese in cui possa correre il rischio di subire persecuzioni e comprende ogni atto che possa esporre il rifugiato al rischio di subire persecuzioni, incluso il respingimento alla frontiera, considerata una pratica di *refoulement* indiretto e deve essere applicato sia nei confronti di coloro che hanno ottenuto lo *status* di rifugiato, sia nei confronti di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

A norma dell'articolo 33 comma 1 della CG “nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”<sup>28</sup>. Esso è contenuto, oltre che nell'articolo 33 della CG, in molti altri strumenti internazionali e regionali. Importanti esempi sono: la Dichiarazione

---

<sup>25</sup> A norma dell'articolo 33 comma 1 della CG: “1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche” .

<sup>26</sup> M. PEDRAZZI, *Il diritto di asilo...*, cit., p. 19; H. LAMBERT, *Seeking Asylum: Comparative Law and Practice in Selected European Countries*, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, p. 2; il principio del non respingimento è un principio relativamente recente, è stato introdotto in un testo internazionale soltanto dopo la Prima guerra mondiale” I. BOCCARDI, *Europe and Refugees...*, cit., p. 11; il principio del *non refoulement* comprende ogni atto che possa esporre il rifugiato al rischio di subire persecuzioni, incluso il respingimento alla frontiera, considerata una pratica di *refoulement* indiretto.

<sup>27</sup> M. DELLE DONNE, *Un cimitero chiamato...*, cit., p. 35.

<sup>28</sup> La norma contenuta nell'articolo 33.1 della Convenzione e, quindi, il principio del non respingimento, può essere considerata l'unica norma che riduce il c.d. *limite giuridico* ancora in vigore nella Convenzione di Ginevra, permettendo al richiedente asilo di godere, almeno temporaneamente, dell'asilo stesso. La portata di tale principio risulta, tuttavia, ridotta se si prosegue nella lettura dell'articolo 33 che, al comma 2, stabilisce che una deroga al non respingimento può essere adottata nel caso in cui lo Stato abbia seri motivi per ritenere che il rifugiato “debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese”.

Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948<sup>29</sup>, la Dichiarazione sull'Asilo Territoriale del 1967<sup>30</sup>, la Convenzione Americana dei Diritti Umani<sup>31</sup>, la Convenzione riguardante lo specifico aspetto dei Rifugiati in Africa<sup>32</sup>, la Convenzione contro la Tortura o altri Trattamenti Inumani o Degradanti del 1984<sup>33</sup>.

Dopo aver compiuto questa disamina generale sulla CG e, specificamente, in merito all'articolo 1 e all'articolo 33 in essa contenuti; dopo aver vagliato i 5 motivi contenuti nella definizione di rifugiato che possono, in assenza di tutela effettiva garantita dalle autorità statali, ed in presenza di un fondato timore di persecuzione, dare luogo al riconoscimento dello *status* di rifugiato, ci concentreremo ora sul motivo della Convenzione che costituisce il cuore della nostra analisi, il PGS.

---

<sup>29</sup> A norma dell'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: "1. Ognuno ha il diritto di chiedere e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non può essere invocato nel caso in cui l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite".

<sup>30</sup> L'articolo 3 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Asilo Territoriale stabilisce che: "1. Nessuna persona indicata nell'articolo 1, paragrafo 1, sarà soggetta a misure quali il respingimento alla frontiera o, se già entrata nel territorio nel quale cerca asilo, l'espulsione o il rimpatrio forzato, in quegli Stati dove potrebbe essere soggetta a persecuzione. 2. Può essere fatta eccezione al precedente principio solamente per supreme ragioni di sicurezza nazionale o per salvaguardare la popolazione, come nel caso di afflusso massiccio di persone. 3. Qualora lo Stato, in ogni caso, decida che l'eccezione al principio sancito nel paragrafo 1 di questo articolo è giustificata, considererà la possibilità di garantire alle persone interessate, alle condizioni che riterrà appropriate, l'opportunità di recarsi in un altro Stato, attraverso la concessione di un asilo provvisorio o in altra maniera".

<sup>31</sup> L'articolo 22 comma 8 Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo stabilisce che: "8. In nessun caso uno straniero può essere espulso o rinvioato verso un altro Paese, si tratti o meno del suo Paese d'origine, se in quel Paese rischiano di essere violati il suo diritto alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche".

<sup>32</sup> A norma dell'articolo 2 comma 3 della Convenzione Africana per i Diritti dei Rifugiati: "Nessuno può essere sottoposto da parte di uno Stato membro a misure quali il rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione che lo obbligherebbero a ritornare o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate per i motivi enumerati nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2".

<sup>33</sup> L'articolo 3 della Convenzione Internazionale contro la Tortura o altri trattamenti inumani o degradanti: "Nessuno Stato Parte espelle, respinge, né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura. 2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell'uomo".

### ***1.1.1 Motivi del riconoscimento della protezione internazionale: comparazione tra l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale e gli altri motivi della Convenzione di Ginevra.***

Dalla lettura dell'articolo 1A (2) della CG e dalla sua interpretazione e applicazione nel corso degli anni, e dal contenuto espresso per ogni termine all'interno del Manuale dell'UNHCR sulle Procedure e sui Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato<sup>34</sup>, emerge con chiarezza che tra i cinque motivi della Convenzione la nozione di appartenenza ad un PGS ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle sfide di rilievo con cui giuristi ed autorità amministrative che si occupano della determinazione dello status di rifugiato devono confrontarsi, sia per la sua stessa complessità che per i diversi contesti a cui il concetto può essere applicato.

L'interpretazione giuridica degli altri motivi di persecuzione elencati dalla Convenzione non è stata, se non con qualche eccezione, altrettanto complessa, ciò anche in ragione del fatto che gli altri termini indicati all'interno dell'articolo 1A (2), in particolare, razza<sup>35</sup>, di proposito considerato nella sua accezione più ampia, religione<sup>36</sup>, ricondotta alla libertà di pensiero, coscienza e religione, ed opinioni politiche<sup>37</sup> erano o sono stati nel corso di questi anni inseriti e codificati all'interno di altri strumenti giuridici di carattere internazionale. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale del 1965 in cui è codificata all'interno dell'articolo 1 l'espressione discriminazione razziale<sup>38</sup>, o alla Dichiarazione sull'Eliminazione di tutte le Forme d'Intolleranza e di Discriminazione Fondate sulla Religione o Credo, che all'interno dell'articolo 1

---

<sup>34</sup> Al punto 29 dell'*Handbook* l'UNHCR stabilisce che: "la determinazione dello status di rifugiato è un processo che si sviluppa in due fasi. La prima consiste nello stabilire i fatti rilevanti nel caso in esame; la seconda nell'applicare ai fatti così stabiliti le definizioni della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967". UNHCR, *Handbook and Guidelines...*, cit., p. 9.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>38</sup> A norma dell'articolo 1 comma 1 della presente Convenzione l'espressione *discriminazione razziale* sta a indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

stabilisce il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione<sup>39</sup>, ed anche al Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Politici del 1966<sup>40</sup>, oltre che alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948<sup>41</sup>.

Tra i motivi meno esplicitati della CG troviamo la nazionalità, che, nella definizione di rifugiato ricorre con due accezioni diverse, nello specifico quale motivo di persecuzione ed anche al fine di individuare il Paese di provenienza, e anche l'appartenenza ad un PGS, tema di questa analisi.

In breve possiamo evidenziare che il motivo della nazionalità ha dato luogo, tra gli stessi giuristi, a una certa confusione, ciò principalmente in ragione del fatto che lo stesso termine, ai sensi della CG, può essere usato per indicare l'origine e l'appartenenza etnica di una persona, la sua cittadinanza o ancora, in linea generale, il legame legale tra un individuo e uno Stato<sup>42</sup>.

Il Manuale dell'UNHCR specifica, appunto, che il termine nazionalità, nel contesto della CG, non si applica solamente nel concetto giuridico di cittadinanza, ma designa l'appartenenza ad un gruppo etnico o linguistico, e può a volte, in parte, coincidere con la nozione di razza<sup>43</sup>.

I motivi inerenti le opinioni politiche e la religione, seppur codificati in strumenti giuridici di rilievo internazionale, hanno dato luogo a discussioni e dibattiti nei casi in cui essi vengono imputati al richiedente protezione dal suo persecutore, o

---

<sup>39</sup> A norma dell'articolo 1 della presente Dichiarazione: "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento. 2. Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta. 3. La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui".

<sup>40</sup> UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html>.

<sup>41</sup> A norma dell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere", *UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III), in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html>.

<sup>42</sup> UNHCR, *Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, Geneva, April 2001, p. 7; in: <http://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html>.

<sup>43</sup> UNHCR, *Handbook and Guidelines...*, cit., p. 16.



anche nei casi di dichiarata neutralità relativamente ad elementi di carattere politico o religioso del richiedente. Tutte condizioni che possono costituire un'importante base per un'istanza di protezione internazionale. Una persona può non avere alcuna opinione politica o può non professare alcuna fede religiosa ma tale opinione politica o credo gli potrebbe essergli attribuito dal persecutore. In tali casi, la percezione che della vittima ha il suo persecutore sarà determinante e l'imputazione o la percezione sarà soddisfacente a rendere la vittima meritevole di protezione internazionale ai sensi della CG.

La determinazione afferente il concetto di appartenenza ad un PGS è stato definito il motivo meno chiaro della CG<sup>44</sup>; proprio al fine di attenuare questo aspetto gli è stata data un'interpretazione più restrittiva in favore degli altri motivi sanciti dalla CG<sup>45</sup>. Neppure i lavori preparatori della Convenzione sono stati ritenuti adeguati al fine di fornire una spiegazione esaustiva del concetto<sup>46</sup>. Il motivo appartenenza ad un PGS è stato volontariamente aggiunto pressoché al termine della definizione<sup>47</sup> su suggerimento della delegazione svedese<sup>48</sup>, il cui fine era quello di consentire l'inclusione nella definizione di rifugiato di quelle persone che, diversamente, sarebbero rimaste escluse. Non ci sono, inoltre, indicazioni che la proposta si sia concentrata solo sulla persecuzione a causa della classe economica o sociale o che il suo obiettivo era di riferirsi specificatamente ai rifugiati provenienti dall'est d'Europa<sup>49</sup>. Si potrebbe, pertanto, supporre che il suo inserimento all'interno dell'articolo 1A (2) della CG sia stato compiuto al fine di coprire una maggiore varietà di situazioni e di consentire il

---

<sup>44</sup> E. FELLER, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003, p. 312.

<sup>45</sup> R.M.M. WALLACE, *International Human Rights, Text and Materials*, Second Edition, Sweet & Maxwell, 2001, p. 266.

<sup>46</sup> T.A. ALENIKOFF, *Protected Characteristics and Social Perceptions: An Analysis of the Meaning of 'Membership of a Particular Social Group'*, Cambridge University Press, 2003, p. 265.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 265.

<sup>48</sup> R.M.M. WALLACE, *International Human Rights...*, cit., p. 266.

“Experience has shown that certain refugees had been persecuted because they belonged to particular social groups. The draft Convention made no provision for such cases, and one designed to cover them should accordingly be included.” Cfr. UNGA: Conference of Plenipotentiaries, Summary Records. UN Doc. A Conf.2/SR.23, 19 Nov. 1951, p. 14.

<sup>49</sup> A. ZIMMERMAN, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967*, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Press, 2011, p. 55.

riconoscimento dello *status* di rifugiato ad altre categorie di richiedenti protezione internazionale che diversamente sarebbero rimasti esclusi.

Negli anni, l'interrogativo sul concetto di PGS ha dato luogo a un serrato dibattito tra giuristi e studiosi della materia<sup>50</sup>, in linea generale, si è cercato di individuare all'interno della definizione di PGS alcune peculiarità riscontrabili all'interno delle altre ragioni indicate dalla Convenzione, quali ad esempio l'immutabilità o l'essenzialità della caratteristica che accomuna i membri del gruppo<sup>51</sup>.

Diverse interpretazioni del concetto sono state fornite nelle differenti giurisdizioni statuali. L'attenzione è stata posta sull'immutabilità della caratteristica comune tra i membri del gruppo; sull'essenzialità di tale caratteristica o ancora sulla percezione che dell'intero gruppo ha il persecutore ed anche la società circostante. Secondo l'UNHCR un approccio olistico di tutti gli elementi sopra indicati, assicurerebbe una protezione efficace a coloro che ne hanno un bisogno legittimo<sup>52</sup> ed includerebbe tutti coloro che non possono mutare una propria caratteristica, in quanto la stessa è innata o storica; coloro ai quali non bisognerebbe richiedere di rinunciare o di modificare una data caratteristica, perché la stessa è fondamentale per la loro identità; e coloro ai quali una data caratteristica viene attribuita o imputata.

Un'importante discussione in merito all'applicazione del concetto di appartenenza ad un PGS ai sensi dell'articolo 1A (2) della CG si è avuta rispetto al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione della persecuzione legata e dettata dall'appartenenza di genere.

Tra i motivi elencati nella CG e connessi al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non troviamo, infatti, né il sesso, né, tanto meno, atteso il periodo storico in cui fu adottata, il genere<sup>53</sup>. Da ciò scaturisce una discussione, i cui termini saranno di seguito specificati, tra i sostenitori di due differenti ipotesi: la prima asserisce che coloro i quali siano stati o rischino di divenire oggetto di persecuzione in ragione della loro appartenenza di genere o del loro orientamento sessuale debbano essere riconosciuti

---

<sup>50</sup> K. WALKER, *New Uses of the Refugees Convention: Sexuality and Refugee Status*, in S. KNEEBONE, *The Refugees Convention 50 Years On: Globalization and International Law*, p. 262 (henceforth Walker, 'Sexuality and Refugee Status'), p. 263;

<sup>51</sup> UNHCR, *Interpreting Article 1...*, cit., p. 7.

<sup>52</sup> *Ivi* p. 8.

<sup>53</sup> I c.d. *gender studies* si sono diffusi nell'Europa Occidentale solo a partire dagli anni '80, un trentennio dopo l'adozione della CG e l'elaborazione della definizione di rifugiato in essa contenuta.

rifugiati ai sensi della CG esclusivamente in ragione della loro appartenenza ad un PGS; la seconda, in netta contrapposizione con la prima, sostiene che tali richiedenti non debbano mai essere riconosciuti rifugiati ai sensi della CG, ma debbano essere riconosciuti titolari di forme complementari di protezione.

È evidente che, al fine di assicurare tutela alle vittime di persecuzione *gender related*, entrambe le ipotesi non debbano essere accettate *in toto*. La persecuzione di cui il richiedente è vittima può essere direttamente legata al genere o al ruolo di genere che alla vittima è assegnato in quella data società, ma potrebbe anche essere ricondotta ad uno o a più di uno degli altri motivi della CG. Per fare degli esempi: le donne appartenenti a uno specifico gruppo etnico possono divenire oggetto di persecuzione, perpetrata tramite la violenza sessuale, non per ragioni legate al loro sesso oppure al loro genere, ma per logiche connesse con la loro nazionalità o religione. Allo stesso modo il rifiuto di una donna a indossare abiti tradizionali o a conformarsi a determinati usi o consuetudini locali potrebbero essere ricondotti all'opposizione alle norme religiose o tradizionali, e potrebbe, pertanto, essere collegato con altri motivi espressi nell'articolo 1A (2) della CG, con il motivo della religione o ancora dell'opinione politica attribuita o imputata alla vittima.

In linea generale, possiamo asserire che la persecuzione *gender related*, che trae origine dall'appartenenza o dall'identità di genere o ancora ruolo di genere consolidato in quella data società, potrebbe essere ricondotta al motivo dell'appartenenza ad un PGS, tenendo sempre in grande considerazione che in talune circostanze, diverse istanze di protezione internazionale apparentemente riconducibili al genere possono, in realtà, essere ricondotte ad altri motivi enumerati nella CG.

La definizione di rifugiato sancita dalla CG, se propriamente interpretata, può fornire protezione alla maggior parte dei casi di persecuzione legate al genere. La dottrina prevalente ritiene, dunque, che non sia necessario aggiungere genere o sesso ai cinque motivi già elencati nella Convenzione<sup>54</sup>. Rodger Haines QC afferma, ad esempio, che l'inclusione di genere e sesso nei motivi elencati dall'articolo 1A (2) della CG rischierebbe di marginalizzare le donne e comporterebbe l'ammissione, in primo

---

<sup>54</sup> *Summary Conclusions: gender-related persecution - Expert roundtable organized by the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 6-8 September 2001*, in: <http://www.unhcr.org/419db5b44.html>.

luogo, che, ad oggi, la CG non è in grado di proteggere le donne o, in via generale, le vittime di persecuzioni connesse al genere o all'orientamento sessuale<sup>55</sup>.

A seguito della disamina sul concetto di PGS ai sensi della CG, sviluppata nelle sue diverse sfaccettature, e della sua comparazione con gli altri 4 motivi della CG, passiamo ora all'autorevole definizione e interpretazione che del concetto stesso fornisce l'UNHCR.

### ***1.1.2 L'interpretazione del motivo appartenenza ad un particolare gruppo sociale da parte dell'UNHCR.***

La discussione del concetto di appartenenza ad un PGS all'interno del Manuale dell'UNHCR sulle Procedure e sui Criteri per la Determinazione dello *Status* di Rifugiato, redatto nel 1997, si presenta come generica e piuttosto breve<sup>56</sup>; essa afferma che un gruppo sociale si compone di coloro che condividono un *background*, delle abitudini o uno stato sociale simile<sup>57</sup>. Tuttavia, soprattutto dal 2001, la diffusa consapevolezza della necessità di un approfondimento in merito al concetto di PGS ha dato vita ad una serie di discussioni e concertazioni sul tema. Di particolare rilievo è stata la tavola rotonda tenutasi a San Remo al fine di discutere sul significato del tema appartenenza ad un PGS ai sensi della CG<sup>58</sup>. Approfondimenti, in seno alle Nazioni Unite, interamente dedicati all'interpretazione del concetto di PGS hanno dato luogo all'elaborazione da parte dell'UNHCR delle Linee guida tematiche in materia di protezione internazionale e appartenenza ad un particolare gruppo sociale<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> R. HAINES, *Gender-related persecution*, in, E. FELLER et al. (ed.), *Refugee Protection in International Law, UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003, p. 327.

<sup>56</sup> T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and ...*, cit., p. 266.

<sup>57</sup> Al punto 77 dell'*Handbook* dell'UNHCR si legge che un "particolare gruppo sociale è di solito quello che comprende le persone che hanno ricevuto un'educazione analoga, ed hanno un analogo modo di vivere o status sociale. [...]"; UNHCR, *Handbook and Guidelines...*, cit., p. 17.

<sup>58</sup> *Summary Conclusions of the Expert Roundtable Meeting in San Remo*, Italy, in September 2001, in: <http://www.unhcr.org/protection/expert/3e5f78bc4/expert-meetings.html>;

<sup>59</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, in: <http://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html>.

L'UNHCR afferma che l'evoluzione della nozione di tale motivo ha migliorato la comprensione della definizione di rifugiato sancita dall'articolo 1A (2) della CG nel suo complesso e precisa che una sua interpretazione, per essere corretta e in linea con i fini e gli scopi sanciti dalla CG, non dovrà portare alla neutralizzazione degli altri motivi in essa contenuti ma neppure al riconoscimento dello *status* di rifugiato a tutti coloro che sono perseguitati<sup>60</sup> per ragioni diverse rispetto a quelle espressamente indicate dalla Convenzione stessa. Il concetto di PGS dovrebbe essere letto alla luce delle circostanze e dei mutamenti che hanno luogo nelle società odierne, in maniera evolutiva e dinamica, adattandosi alle ipotesi che nel tempo si prospettano<sup>61</sup>.

L'UNHCR evidenzia, all'interno delle Linee guida, due approcci dominanti rispetto alla determinazione dell'appartenenza di un richiedente protezione ad un PGS: quello delle caratteristiche protette e quello della percezione sociale e descrive la relazione tra essi, affermando che l'approccio delle caratteristiche protette andrebbe inteso al fine di identificare un insieme di gruppi che andranno a costituire il fulcro dell'analisi della percezione sociale<sup>62</sup> che, a sua volta, potrebbe risultare nel riconoscimento di una vasta gamma di gruppi di individui, i cui membri sono accomunati unicamente da caratteristiche protette<sup>63</sup>.

Il timore espresso dall'UNHCR riguarda l'applicazione di un unico approccio e la conseguente esclusione dell'altro, ciò in ragione del *gap* nella protezione dei rifugiati che ne scaturirebbe. Al fine di scongiurare tale ipotesi, quindi assicurare protezione a coloro i quali ne hanno legittimo bisogno, le Linee guida raccomandano l'applicazione congiunta di entrambi gli approcci<sup>64</sup>.

Le Linee guida affermano la necessità di adottare un singolo approccio che possa contenere i due dominanti; di conseguenza un PGS sarà composto da persone che condividono una caratteristica comune che li unisce a prescindere dalla persecuzione rischiosa o subita, o che sono percepite come gruppo dalla società circostante. La caratteristica che accomuna i membri del gruppo sarà generalmente innata, immutabile,

---

<sup>60</sup> *Ivi*, pp. 1-2.

<sup>61</sup> *Ivi*, p. 2; UNHCR *The 'Ground with the Least Clarity': A Comparative Study of Jurisprudential Developments relating to 'Membership of a Particular Social Group'*, August 2012, PPLA/2012/02, p. 13, in: <http://www.refworld.org/docid/4f7d94722.html>.

<sup>62</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2*, cit., p. 4.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

o fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di colui o colei che la possiede<sup>65</sup>. Al fine di evitare ogni perplessità circa la definizione sopra espressa, le Linee guida chiariscono che nei casi in cui il gruppo non è accomunato da una caratteristica ritenuta inalterabile o fondamentale, altre analisi dovranno essere adottate al fine di determinare se detto gruppo possa essere considerato PGS ai sensi della CG, in ragione della percezione che di esso ha la società che lo circonda<sup>66</sup>.

La visione secondo cui i due approcci dominanti debbano essere considerati in maniera alternativa è stata affermata dall'UNHCR in diverse occasioni quali: le Linee guida sulla protezione internazionale numero 1 sulla persecuzione di genere nel contesto dell' articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati 7 maggio 2002<sup>67</sup>; le Linee guida numero 9, inerenti le domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell' articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati, 23 ottobre 2012<sup>68</sup>; la Posizione dell'UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all'appartenenza dell'individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida<sup>69</sup>; le Linee guida sulla protezione internazionale numero 7, applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo relativi allo *status* dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta<sup>70</sup>; le Linee guida sulla protezione internazionale numero 8, richieste di asilo di minori ai sensi degli articolo

---

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01, in: <http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html>.

<sup>68</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 23 October 2012, HCR/GIP/12/01, in: <http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html>.

<sup>69</sup> UNHCR, *UNHCR Position on Claims for Refugee Status Under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud*, 17 March 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/44201a574.html>.

<sup>70</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, in: <http://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>.

1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo *status* dei rifugiati<sup>71</sup>; ed infine la Nota relativa alle istanze presentate dalle vittime di organizzazioni criminali e gang<sup>72</sup>.

In tutti gli strumenti interpretativi sopra indicati è chiaramente espresso che entrambi gli approcci sono legittimi e che il gruppo deve essere identificato solo tramite uno di essi e non da entrambi. A prescindere dalla legittimità di entrambi gli approcci, alcune perplessità persistono in merito alla definizione adottata. A tal fine, occorre analizzare brevemente, cogliendone il senso generale, la definizione individuata dall'UNHCR, secondo il quale: “è da considerarsi come un particolare gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona”.

In primo luogo tale nozione risulta poco chiara nella parte in cui prevede che i membri del gruppo sociale debbano essere accomunati da una caratteristica comune “altra”, rispetto al timore di persecuzione, oppure dalla percezione che del gruppo ha la società circostante<sup>73</sup>. La caratteristica che unisce i membri del gruppo non potrà, pertanto, rinvenirsi unicamente nel timore di persecuzione, che dovrà essere causato dall'appartenenza del richiedente al PGS e non dall'azione persecutoria posta in essere nei suoi confronti, diversamente detta appartenenza sarebbe la conseguenza e non la causa della persecuzione; tuttavia, ciò sembrerebbe suggerire che nel caso in cui il gruppo sia basato sulla percezione sociale, esso possa essere definito con riferimento alla persecuzione temuta<sup>74</sup>. Si rileva, tuttavia, che tale dubbio interpretativo è dissipato da considerazioni di carattere generale. È accettato, infatti, che, a prescindere dall'analisi adottata al fine della sua determinazione, il gruppo sociale non possa essere definito esclusivamente dalla persecuzione che accomuna i membri. L'azione persecutoria

---

<sup>71</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A) 2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08,, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html>.

<sup>72</sup> UNHCR, *Guidance Note on Refugee Claims relating to Victims of Organized Gangs*, 31 March 2010, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb21fa02.html>.

<sup>73</sup> UNHCR, *The 'Ground with...*, cit., p. 14.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

attuata nei confronti dei membri di un gruppo, potrà, ovviamente, essere rilevante al fine di determinarne la sua stessa visibilità e percezione in una data società.

In secondo luogo, l'utilizzo dell'avverbio "frequentemente" accostato alla caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona<sup>75</sup> ha comportato l'insorgere di problematiche interpretative, che hanno condotto alcuni studiosi a chiedersi se il suo utilizzo possa significare l'esistenza di un eventuale altro gruppo che non soddisfa la definizione elaborata<sup>76</sup>.

Infine, l'accertamento della percezione che del gruppo ha la società, ha dato luogo ad alcune perplessità. Valutare l'effettiva percezione che del gruppo ha chi lo circonda è considerato un compito arduo non solo per chi deve determinare l'esigenza di protezione ma anche per il richiedente che deve dimostrare di essere percepito come diverso dalla società che lo circonda<sup>77</sup>. Inoltre, mentre all'interno delle Linee guida è esplicitato il riferimento ai diritti umani, quali canoni per identificare le caratteristiche fondamentali ed irrinunciabili, in merito alla determinazione di un PGS basata sull'analisi della percezione sociale, mancano delucidazioni esaustive.

Chiarita la nozione di rifugiato così come contenuta nella CG e, nello specifico, l'appartenenza ad un PGS ai sensi dell'articolo 1A (2) e la sua interpretazione ad opera dell'UNHCR, si può procedere ora ad esaminare la sua evoluzione applicativa all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. A tal fine, è necessario proseguire con l'analisi della costituzione e dello sviluppo del sistema comune europeo sull'asilo attraverso una disamina delle principali fonti normative in materia, giungendo, quindi, a individuare il concetto di PGS così come sancito dall'articolo 10 comma 1 lettera d) della Direttiva sulle qualifiche.

## ***1.2 L'Acquis dell'Unione europea e l'evoluzione del Sistema Comune Europeo Sull'Asilo.***

---

<sup>75</sup> *Ibidem.*

<sup>76</sup> S.H. LEGOMSKY AND C.M. RODRIGUEZ, *Immigration and Refugee Law and Policy*, Foundation Press, 5th edn., 2009, p. 938.

<sup>77</sup> UNHCR, *The 'Ground with...*, cit., p. 15.



Al fine di compiere una corretta analisi del Sistema Comune Europeo sull'Asilo (d'ora in avanti CEAS) è doveroso partire dalla sua evoluzione storica.

Ci sono voluti diversi anni prima che l'Unione giungesse all'effettiva creazione di quello che oggi definiamo il CEAS. L'assenza di un'organica normativa in materia ha, infatti, caratterizzato le politiche della Comunità Economica Europea per diversi anni<sup>78</sup>.

Allo scopo di capire l'esatta evoluzione del diritto di asilo nell'Unione, è necessario premettere che il Trattato di Roma<sup>79</sup>, "ad eccezione di qualche implicito e incerto riferimento alla più ampia materia dell'immigrazione"<sup>80</sup>, non contiene alcuna clausola relativa alla definizione dello *status* di rifugiato o dello *status* di richiedente asilo, né affronta la questione dei rifugiati, sia a causa dello scarso numero di rifugiati presenti, sia a causa del suo chiaro e definito carattere economico, che ha fatto sì che i problemi prettamente umanitari non rientrassero tra i suoi fini<sup>81</sup>. La libertà di movimento è concepita dal Trattato come un diritto esclusivo dei cittadini degli Stati membri, per altro, unicamente nel loro ruolo di lavoratori<sup>82</sup>.

Il primo indiretto riferimento in materia di asilo può essere trovato all'interno dell'Atto Unico Europeo<sup>83</sup>, ma è solo con il Trattato di Maastricht<sup>84</sup> che l'azione degli Stati membri in materia di asilo fa il suo ingresso all'interno dello *scenario comunitario*<sup>85</sup>. Durante la c.d. *era Maastricht* gli Stati membri prepararono e adottarono degli strumenti che, pur non essendo vincolanti, rappresentarono un passo in avanti

---

<sup>78</sup> M. BELL, *Anti-discrimination Law and the European Union*, Oxford University Press, 2002, p. 6.

<sup>79</sup> Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo del 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

<sup>80</sup> F. CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2012, p. 133;

<sup>81</sup> M. BELL, *Anti-discrimination Law...*, cit., p. 6.

<sup>82</sup> U. FRASER, C.J. HARNEY, *Sanctuary in Ireland: Perspectives on Asylum Policy*, Dublin: IPA, 2003, p.13.

<sup>83</sup> L. ZAGATO, *Le competenze della UE in materia di asilo dopo i Trattati di Amsterdam e di Nizza, e nella prospettiva del Trattato su una Costituzione per l'Europa*, in L. ZAGATO, *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, CEDAM, Padova 2006, p. 134.

<sup>84</sup> Conosciuto anche come il Trattato sull'Unione Europea (TUE). Il Trattato di Maastricht riassume, in un unico documento, i risultati di due differenti Conferenze Intergovernative, il Consiglio Europeo di Hannover, riguardante l'unione monetaria, e il Consiglio Europeo di Dublino, relativo all'unione politica. G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, quinta edizione, CEDAM, Padova 2008, p. 9.

<sup>85</sup> F. CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione...*, cit., p. 144.

nell'armonizzazione della materia del diritto d'asilo<sup>86</sup>. L'articolo K.1<sup>87</sup> pone il tema dell'asilo al centro delle questioni di interesse comune, mentre l'articolo K.2 cita, la prima volta, la CEDU e la CG, e afferma che le iniziative dell'Unione devono essere conformi ad esse.

È con l'adozione del Trattato di Amsterdam che gli Stati membri comprendono che i principi concernenti la tutela dei rifugiati avevano bisogno di una codificazione all'interno di strumenti normativi adeguati<sup>88</sup>. La sua più importante innovazione è l'introduzione del Titolo IV (articoli 61-69) relativo ai visti, asilo, immigrazione e altre politiche strettamente connesse con la libera circolazione delle persone<sup>89</sup>.

Dopo i progressi introdotti dal Trattato di Amsterdam, il Consiglio Europeo di Tampere rappresenta un nuovo e rilevante passo verso la creazione di un regime comune in materia<sup>90</sup>.

D'accordo con l'Articolo 63 del Trattato sull'Unione europea e con le previsioni di Tampere, le istituzioni comunitarie elaborarono un discreto numero di misure in materia di asilo che dovevano essere adottate nei cinque anni seguenti l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam<sup>91</sup>.

---

<sup>86</sup> Ad esempio può essere citata la Risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo. J. VAN DER KLAUW, *The EU Asylum Acquis: History and Context*, in P.J. VAN KRIEKEN, *The Asylum Acquis Handbook: The Foundation for a Common European Asylum Policy*, Hague, Kluwer Law International, 2000, p. 11.

La Risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo del 20 giugno 1995 è contenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 settembre 1996.

<sup>87</sup> La numerazione è nel *format* originario.

<sup>88</sup> P.J. VAN KRIEKEN, *The Asylum Acquis ...*, cit. p. 7.

<sup>89</sup> U. FRASER, C.J. HARNEY, *Sanctuary in Ireland...*, cit., p. 23.

L'articolo 63 comma 1 tratta nello specifico la questione dell'asilo, stabilisce che essa deve essere esaminata in accordo con i diritti fondamentali delle persone e specifica, inoltre, un dettagliato numero di misure che dovevano essere adottate nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Trattato. In particolare: l'adozione di criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno degli Stati membri; norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo; all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di Paesi terzi; sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello *status* di rifugiato.

<sup>90</sup> ECRE, *Broken Promises-Forgotten Principles, An ECRE Evaluation of the Development of EU Minimum Standards for Refugee Protection Tampere 1999 - Brussels 2004*, cit., p. 7; J. APAP, *Recent Development as regards European Migration Policy in view of an Enlarged Europe*, in J. APAP, *Justice and Home Affairs in the EU: Liberty and Security Issues After Enlargement*, CEPS, 2004, p. 175.

<sup>91</sup> P. TROIANIELLO, *Il Diritto di Asilo nell'Unione Europea*, in M. BILOTTA, F.A. CAPPELLETTI, *Il Diritto D'Asilo*, CEDAM, Padova 2006, p. 90.

Il Consiglio ribadisce “l’importanza che l’Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo”<sup>92</sup> e afferma che “esso ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di *non-refoulement*”<sup>93</sup> e considera necessaria la creazione di un regime comune europeo in materia d’asilo, di una comune procedura per la richiesta di asilo e di un uniforme *status* di rifugiato<sup>94</sup>.

Il passaggio successivo verso l’armonizzazione è rappresentato dal Consiglio Europeo di Salonico che “getta le fondamenta dell’Unione, ponendo al centro il progetto di un *Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa*”<sup>95</sup>.

Il Trattato Costituzionale, sebbene non sia stato ratificato, ha rappresentato un supporto importante in materia di asilo<sup>96</sup> stabilendo che: “il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo *status* dei rifugiati, e a norma della Costituzione”<sup>97</sup>.

Il successivo Consiglio di Bruxelles favorì l’adozione del c.d. *Programma dell’Aia*<sup>98</sup>, che pone l’accento su ambiziosi obiettivi quali: la creazione di un regime e di una procedura comune sull’asilo e di uno *status* uniforme per i titolari di *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria<sup>99</sup>.

Un altro grande passo che l’Unione europea ha compiuto verso la creazione del regime comune in materia di asilo è rappresentato dal *Libro Verde sul Futuro Regime Comune Europeo in materia d’Asilo*, che ha proposto un sistema comune caratterizzato

---

<sup>92</sup> Consiglio Europeo di Tampere, Conclusioni, paragrafo 13.

<sup>93</sup> *Ivi*, paragrafo 13.

<sup>94</sup> Consiglio Europeo di Tampere, Conclusioni, paragrafo 14; Cfr. T. BALZACQ, S. CARRERA, *Migration, Border and Asylum: trends and vulnerability in EU policy*, CEPS, 2005, p. 50.

<sup>95</sup> M. DELLE DONNE, *Un cimitero chiamato...*, cit., p. 103.

<sup>96</sup> P. TROIANELLO, *Il Diritto di Asilo...*, cit., p. 98.

<sup>97</sup> F. POCAR, *Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, in F. POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea*, CEDAM, Padova 2001, p. 1178.

<sup>98</sup> EPC WORKING PAPER N° 15, *The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the EU*, February 2005, p. 6.

<sup>99</sup> EPC WORKING PAPER N° 15, *The Hague Programme...*, cit., p. 10.

da un alto e uniforme livello di protezione all'interno dell'Unione, che assicuri la solidarietà tra gli Stati membri<sup>100</sup>.

Per sintetizzare, il *Regime Comune Europeo in materia d'Asilo*, come definito dal Consiglio Europeo di Tampere e dal *Programma dell'Aia*, doveva essere realizzato in due fasi. La prima, oramai completata, aveva l'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali, attraverso l'adozione di *standard* minimi comuni. La seconda consiste, invece, nella definizione di una procedura comune e di uno *status* uniforme per le persone bisognose di protezione internazionale valido in tutti i Paesi dell'Unione.

Le nuove tappe verso una riforma del CEAS sono state presentate all'interno di due pacchetti di proposte legislative, nel maggio e nel luglio 2016. Tra le nuove misure troviamo anche la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione e che abroga la Direttiva 2013/32/UE e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> B. NASCIBENE, A. DI PASCALE, *Community Orientations: Policy and Guidelines*, in V. CESAREO, *The Thirteenth Italian Report on Migrations 2007*, Polimetrica s.a.s., Monza 2008, p. 98.

<sup>101</sup> Si vedano anche i seguenti strumenti: la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» (COM(2016)0272); la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)0271); la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450); la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai

Alla luce del quadro evolutivo descritto, emerge con chiarezza che l'Unione europea, nonostante gli enormi sforzi compiuti al fine di uniformare il sistema comune sull'asilo, necessita di altrettante misure future volte ad assicurare il medesimo livello di tutela ai richiedenti protezione e ai rifugiati presenti all'interno di tutti gli Stati membri.

Anche tenendo in considerazione le necessarie migliorie da apportare al sistema, non si può non riconoscere che l'adozione di una Direttiva comune sulle qualifiche non rappresenti uno dei punti di forza del CEAS.

A seguire ci concentreremo proprio su questo strumento normativo, ponendo l'accento sul dettato dell'articolo 10 comma 1 lettera (d), contenente la definizione di PGS.

### ***1.2.1 La Direttiva Qualifiche e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale.***

Due anni dopo la pubblicazione delle Linee guida dell'UNCHR in materia di protezione internazionale ed appartenenza ad un PGS ai sensi dell'articolo 1(A) 2 della CG, l'Unione europea ha emanato la Direttiva 2004/83/CE<sup>102</sup>, meglio conosciuta come *Direttiva Qualifiche*.

La Direttiva Qualifiche, conseguenza diretta del Trattato di Amsterdam<sup>103</sup>, *Agenda asilo*, e del Consiglio Europeo di Tampere, è stata in seguito modificata e rifusa nella Direttiva 2011/95/UE<sup>104</sup>.

---

fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452).

<sup>102</sup> DIRETTIVA 2004/83/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

<sup>103</sup> Questa Direttiva si basa sull'articolo 63 comma 1 lettera (b) del Trattato di Amsterdam.

<sup>104</sup> DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

Il primo paragrafo del Preambolo della Direttiva Qualifiche stabilisce la necessità di apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, e che, pertanto, era opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva. Si veda: EU Official Journal: [2011] OJ L337/9 (20 December 2011), in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06fa5e2.html>.

I principali obiettivi di questa Direttiva sono: da una parte assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri<sup>105</sup>.

La possibilità di introdurre e applicare condizioni più favorevoli nei confronti di richiedenti protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è un rifugiato ai sensi dell'Articolo 1(A) 2 della CG ovvero una persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale<sup>106</sup>, è data a tutti gli Stati membri e sancita all'interno dell'Articolo 3<sup>107</sup>. Detta possibilità, secondo quanto stabilito dalla CGUE nelle sentenze *Abdida*<sup>108</sup> e *M'bodj*<sup>109</sup>, non è, tuttavia, illimitata, ma bensì, condizionata dal mantenimento degli elementi essenziali della Direttiva stessa e della logica della definizione in essa contenuta che non deve, in ogni caso, essere stravolta.

La Direttiva, al paragrafo 5, stabilisce che: “le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere precisano che lo *status* di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno *status* appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale”. In particolare, la Direttiva vuole estendere la protezione a coloro che ne sono bisognosi, ma, che a norma della CG del 1951, non possono essere ottenere la qualifica di rifugiato.

Le sue finalità mirano, perciò, a un'armonizzazione all'interno dell'Unione europea dell'applicazione della CG e, al contempo, a codificare una nuova forma complementare di protezione<sup>110</sup>. A tal ultimo fine è stata creata la *protezione sussidiaria*<sup>111</sup>.

---

<sup>105</sup> Direttiva Qualifiche, Preambolo, paragrafo 6.

<sup>106</sup> Direttiva Qualifiche, Preambolo, paragrafo 8.

<sup>107</sup> A norma dell'articolo 3 della Direttiva Qualifiche: “Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva”, in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.

<sup>108</sup> *Abdida*, in: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/13>.

<sup>109</sup> *M'bodj*, in: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-542/13>.

<sup>110</sup> F. CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione...*, cit., p. 196.

<sup>111</sup> Per una disamina si veda: G. PIZZOLANTE, *Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 91-100.

Per distinguere tra un rifugiato e una persona bisognosa di una forma sussidiaria di protezione, la Direttiva definisce entrambi i concetti<sup>112</sup>. L'Articolo 2 lettera (c) stabilisce che il termine *rifugiato* indica un: “cittadino di un Paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un PGS, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese, oppure apolide che si trova fuori dal Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'Articolo 12”<sup>113</sup>; mentre, l'Articolo 2 lettera (f) definisce lo *status* di protezione sussidiaria, che verrà garantito al cittadino di un Paese terzo o apolide<sup>114</sup> al quale non può essere assegnata la qualifica di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se dovesse ritornare nel Paese di origine o, nel caso di un apolide nel luogo di residenza abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave. Questo concetto è definito all'interno dell'articolo 15 della Direttiva Qualifiche, a norma dal quale “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

La Direttiva sancisce espressamente, all'interno del Preambolo, paragrafo 22, che “le consultazioni con l'UNHCR possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo *status* di rifugiato ai sensi dell'Articolo 1 della

---

<sup>112</sup> M. GARLICK, *Asylum Legislation in the European Community and the 1951 Convention: Key Concerns regarding Asylum Instruments adopted in the “First Phase” of Harmonisation*, in *Migration, Border and Asylum: trends and vulnerability in EU policy* di T. BALZACQ, S. CARRERA, CEPS, 2005, p. 48.

<sup>113</sup> ECRE, *Information Note on the Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted*, Brussels, October 2004, p. 5, in: [https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Qualification-Directive-recast\\_October-2013.pdf](https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Qualification-Directive-recast_October-2013.pdf);

<sup>114</sup> L'ECRE ha raccomandato che i termini “*third country national* e *stateless person*” venissero sostituiti dal termine *any person* al fine di rispettare quanto contenuto nell'articolo 1 A (2) della Convenzione di Ginevra; *Ivi*, , p. 5.

Convenzione di Ginevra” ed afferma, al contempo, che la citata Convenzione rappresenta la pietra miliare nella protezione dei rifugiati e che il Sistema Comune Europeo sull'Asilo si basa sulla sua piena ed inclusiva applicazione<sup>115</sup>.

Allo stesso modo, la CGUE ha affermato che l'interpretazione della Direttiva Qualifiche deve essere effettuata tenendo in piena considerazione la corretta implementazione della CG e non comportando, in alcun modo, restrizioni alla sua corretta applicazione<sup>116</sup>.

Rispetto all'appartenenza ad un PGS, oggetto di questa analisi, la Direttiva Qualifiche sancisce, nell'enunciato normativo previsto nell'Articolo 10 comma 1 lettera (d) che un gruppo di persone costituisce un PGS quando: “i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel Paese d'origine, un PGS può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un PGS o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”<sup>117</sup>.

La richiesta posta dalla Direttiva Qualifiche rispetto alla soddisfazione di entrambi i requisiti, caratteristiche innate e immutabili, quindi protette, e percezione sociale, è

---

<sup>115</sup> F.A.N.L. GOUDAPPEL, H.S. RAULUS, *The future of asylum in the European Union, Problems, proposals and human rights*, T.M.C. Asser Press, Rotterdam, 2011, p. 45.

<sup>116</sup> La Corte di Giustizia, nella Decisione *Aydin Salahadin Abdulla* (C-175/08), del 2 marzo 2010, afferma che risulta evidente dai paragrafi numero 13,16 e 17 del Preambolo della Direttiva che la Convenzione di Ginevra rappresenta la pietra miliare del regime legale internazionale in merito alla protezione dei rifugiati e che le previsioni della Direttiva finalizzate a guidare gli Stati membri nella determinazione dello status di rifugiato sono state adottate in applicazione della Convenzione di Ginevra; in: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/08&language=it>.

<sup>117</sup> Per una disamina generale si veda: K. HAILBRONNER, *EU Immigration and Asylum Law: Commentary on EU Regulations and Directives* (Beck: Hart, 2010) pp. 1084-1090.



stata criticata<sup>118</sup> dall'UNHCR<sup>119</sup>, oltre che dal Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati (ECRE)<sup>120</sup>, in quanto ritenuta una distorsione del significato della CG, oltre che delle Linee guida dell'UNHCR, ed ha comportato una importante discussione circa lo sviluppo della revisione della Direttiva<sup>121</sup>. Discussione, che però non ha sortito risultati perché la rifusione della Direttiva Qualifiche ha mantenuto invariato il contenuto dell'articolo e la conseguente adozione dell'approccio cumulativo<sup>122</sup>.

Oltre alle critiche sopra espresse, il pronunciato dell'articolo 10 comma 1 lettera (d), ha dato luogo a interpretazioni differenti e, a volte, contrapposte.

Innanzitutto, appare rilevante l'inclusione della congiunzione “e” nella fusione dei due concetti, le caratteristiche immutabili con l'identità distinta e la percezione da parte degli altri membri della società, concetti che da soli, ex articolo 10 comma 1 lettera (d), non possono dare luogo alla determinazione dell'appartenenza del richiedente protezione internazionale ad un PGS. Da questa lettura, emerge che i due elementi non sono alternativi l'uno all'altro, ma devono coesistere, in altre parole, devono essere presenti in maniera cumulativa. Tale posizione discorda, pertanto, sia con quanto stabilito dall'UNHCR all'interno delle Linee guida relative all'appartenenza ad un PGS, che con l'approccio adottato da molti Paesi, sia di *common* che di *civil law*.

Allo stesso modo non appare chiaro l'utilizzo, all'interno della definizione di PGS, dei termini “in particolare”. L'uso di tale proposizione, potrebbe, infatti, indurre a pensare che quello indicato dalla Direttiva è soltanto uno dei potenziali approcci da

---

<sup>118</sup> UNHCR, *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted* (OJ L 304/12 of 30 September 2009), 28 January 2005, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4200d8354.html>.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> ECRE, *Comments from the European Council on Refugees and Exiles on the European Commission Proposal to Recast the Qualification Directive*, 12 March 2010, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e39e12.html>.

<sup>121</sup> Al fine di evitare la creazione di vuoti all'interno nella protezione di persone bisognose di protezione internazionale, l'UNHCR raccomanda che la Direttiva Qualifiche consenta un'interpretazione alternativa e non cumulativa dei due approcci. UNHCR, *UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted* (COM(2009)551, 21 October 2009).

<sup>122</sup> S. PEERS, *The revised directive on Refugee and Subsidiary Protection status*, Statewatch Analysis, July 2011, in: <http://www.statewatch.org/analyses/no-141-qualificationsdirective.pdf>.

seguire nel determinare l'esistenza di un PGS, anche se questa non sembra essere l'interpretazione predominante<sup>123</sup>.

Altre difficoltà interpretative sorgono in merito alle varie versioni che della Direttiva nascono dalla sua trasposizione nelle diverse lingue nazionali. In termini di trasposizione interna della Direttiva e della sua conseguente applicazione giuridica, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di seguire un approccio cumulativo, mentre altri hanno optato per l'approccio alternativo<sup>124</sup>.

Nei successivi paragrafi approfondiremo l'analisi concernente l'adozione dell'approccio cumulativo e dell'approccio alternativo da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea. Esamineremo per primi gli Stati membri che adottano l'approccio cumulativo: Germania, Austria, Belgio e Spagna. Successivamente ci concentreremo, invece, sugli Stati che hanno deciso di adottare l'approccio alternativo: Gran Bretagna<sup>125</sup>, Irlanda, Ungheria e Italia. Analizzeremo poi il caso francese e quello polacco, che faticano a uniformarsi a uno o all'altro gruppo di Paesi e porremo l'accento su un'importante sentenza della CGUE. Termineremo, quindi, con una breve analisi riguardante l'efficacia dei due approcci in termini di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

#### ***1.2.1.1 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: approccio cumulativo.***

L'analisi del primo gruppo di Paesi oggetto della nostra valutazione comincia dal caso tedesco. Per quanto attiene alla Germania, prima dell'introduzione della Direttiva Qualifiche, il motivo della CG, appartenenza ad un PGS, non giocava un ruolo

---

<sup>123</sup> ECRE raccomanda agli Stati membri di essere flessibili e di eseguire l'interpretazione del concetto di *particolare gruppo sociale* nella maniera più aperta ed inclusiva possibile al fine di consentire il riconoscimento della protezione internazionale sia a coloro che possiedono una caratteristica innata o immutabile che a coloro che sono percepiti come diversi dalla società che li circonda. ECRE, *The Impact of the EU Qualification Directive on International Protection*, October 2008, in: <http://www.ecre.org/topics/areas-ofwork/protection-in-europe/150.html>.

<sup>124</sup> M. OCKELTON, *Problems in the Interpretation of the Qualification Directive*, Dignitas, 2008, pp. 105 e 109-110;

<sup>125</sup> I casi analizzati sono stati adottati prima del referendum del 23 giugno 2016.

significativo nella giurisprudenza tedesca<sup>126</sup>. La tendenza generale delle corti era di utilizzare l'approccio delle caratteristiche protette oppure di porre l'attenzione su altri motivi, alternativi all'appartenenza ad un PGS. Successivamente, in riferimento all'articolo 10 della Direttiva Qualifiche ed alle istruzioni promulgate dal Ministero dell'Interno di Berlino, esse hanno iniziato ad applicare un approccio cumulativo, indicando in maniera espressa, che oltre alla definizione contenuta nell'Articolo 10 comma 1 lettera d), sarà necessario stabilire sempre la presenza dell'identità distinta dei membri del gruppo nella società di appartenenza.

I tribunali tedeschi richiedono, pertanto, la presenza di entrambi gli elementi indicati nella definizione di gruppo sociale contenuta nella Direttiva Qualifiche; infatti, nonostante sia stata posta l'obiezione sull'uso della proposizione "in particolare" all'interno della definizione dell'articolo 10 della Direttiva Qualifiche, asserendo che il suo utilizzo possa suggerire la possibilità dell'individuazione di approcci alternativi, in linea generale, si ritiene che, al fine di determinare l'esistenza di un PGS e del conseguente riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione di un nesso causale della persecuzione temuta o subita dal richiedente con tale motivo della CG, entrambe le ipotesi debbano essere soddisfatte.

Opinioni divergenti nascono tra gli studiosi della materia, divisi tra coloro i quali ritengono che l'adozione dell'approccio cumulativo non rappresenti un abbassamento dei livelli di protezione dei rifugiati, e coloro i quali asseriscono che lo stesso abbia, senza alcun dubbio, un effetto restrittivo. I primi sostengono che, in linea generale, l'adozione di entrambi gli approcci porterebbe alle stesse valutazioni di diritto, non riducendo i livelli di protezione; i secondi ribadiscono invece che l'applicazione dell'approccio cumulativo risulterebbe incompatibile con le norme di diritto internazionale e che sarebbe, pertanto, opportuno per lo Stato adottare l'approccio alternativo suggerito dall'UNHCR all'interno delle Linee guida pubblicate nel 2002.

Anche la *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl* (BFA) austriaca ha adottato un approccio cumulativo, nonostante siano stati, nel corso di questi anni, pochi i casi determinati in ragione della sua applicazione. A tal proposito, i suoi membri hanno constatato che, a seguito dell'adozione della Direttiva Qualifiche e della sua

---

<sup>126</sup> UNHCR, *The 'Ground with...*, cit., p. 24.

trasposizione all'interno dell' *Asylgesetz* del 2005<sup>127</sup>, il concetto di PGS ha decisamente ridotto il suo margine di applicazione, asserendo al contempo che non ci saranno differenze notevoli in relazione alla protezione internazionale riconosciuta a particolari gruppi sociali di consolidato riconoscimento, quali la famiglia ed il genere.

Allo stesso modo in Belgio, nella trasposizione della Direttiva Qualifiche all'interno del legge sul diritto degli stranieri del 1980<sup>128</sup>, modificata ed integrata negli anni successivi, si riproduce l'articolo 10 e si richiede la soddisfazione di entrambi gli elementi contenuti della definizione di PGS della Direttiva Qualifiche<sup>129</sup>. Lo Stato abbraccia formalmente l'approccio cumulativo, affermando che la soddisfazione di entrambe le ipotesi, vale a dire la presenza di caratteristiche innate e fondamentali e la percezione sociale, sia essenziale al fine della determinazione dell'appartenenza ad un PGS. Tuttavia, il *Conseil du Contentieux des Étrangers*, ritiene che l'approccio cumulativo non debba concretizzarsi in una restrizione dei diritti dei rifugiati, ma al contrario debba essere utilizzato in maniera flessibile, senza particolari discussioni circa la percezione del gruppo all'interno della società. Nonostante la norma preveda espressamente la soddisfazione di entrambe le ipotesi, la prassi adottata all'interno del sistema giudiziario belga, evidenzia un'implementazione effettiva dell'approccio delle caratteristiche protette, basata sull'assunto che se un gruppo di persone è accomunato da caratteristiche innate e immutabili, proprio tali caratteristiche renderanno il gruppo stesso riconoscibile nella società di appartenenza.

Analogamente anche la Spagna sembra avere adottato un'interpretazione di tipo cumulativo, non ritenendo che lo stesso possa rappresentare un ostacolo alla determinazione dell'appartenenza ad un PGS e della conseguente tutela dei rifugiati. Il Tribunale Supremo Spagnolo, nel caso STS 6862 del 2011<sup>130</sup>, si è pronunciato tenendo conto sia dell'articolo 10 della Direttiva Qualifiche che dalle Linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale e appartenenza ad un PGS, affermando che un approccio combinato non rappresenta un ostacolo all'esercizio dei diritti dei rifugiati.

---

<sup>127</sup> In: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56e29b874>.

<sup>128</sup> *Loi du 15 Décembre 1980 sur L'accès au Territoire, le Séjour, L'établissement et L'éloignement des Étrangers*, in: [http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=35769](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=35769).

<sup>129</sup> UNHCR, *The Ground with ...*, cit., p. 18.

<sup>130</sup> *Recurso No. 3414 / 2009*, 28079130032011100466, Spain: Tribunal Supremo, 24 October 2011, in: <http://www.refworld.org/docid/4fd604e72.html>.

La Direttiva Qualifiche e l'approccio cumulativo in essa indicato hanno influenzato anche Stati extra UE, in particolare la Norvegia, che a sua volta prevede che un PGS consista in un gruppo di persone che condividono una comune caratteristica oltre al rischio di essere perseguitati, e che sono percepite come gruppo dalla società. La caratteristica comune deve essere innata o immutabile o, per altre ragioni, fondamentale per l'identità e la coscienza della persona al punto da non poterle richiedere di rinunciarvi<sup>131</sup>.

### **1.2.1.2 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: approccio alternativo.**

Tra gli Stati membri che applicano, invece, l'approccio alternativo, in attuazione dell'articolo 3 della Direttiva, a norma del quale gli Stati membri hanno facoltà di introdurre misure più favorevoli, troviamo Gran Bretagna, Irlanda, l'Ungheria e l'Italia<sup>132</sup>.

La giurisprudenza britannica è quella che ha dato maggiore rilievo applicativo alle Linee guida dell'UNHCR.

La posizione tradizionalmente assunta dalla *House of Lords*, come dimostrato dal caso *Shah*<sup>133</sup>, prevedeva l'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette che, tuttavia, dava luogo ad una certa ambiguità in merito alla soddisfazione dell'ipotesi della percezione sociale.

Nel caso *Fornah*<sup>134</sup> del 2006, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'Articolo 10 della Direttiva Qualifiche comporta la soddisfazione di una ipotesi

---

<sup>131</sup> *Act of 15 May 2008 on the Entry of Foreign Nationals into the Kingdom of Norway and their Stay in the Realm (Immigration Act), Section 30 (d)*; in: <http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/immigration-act.html?id=585772>.

<sup>132</sup> La legislazione ungherese e quella italiana di attuazione della Direttiva Qualifiche sono pienamente conformi con l'interpretazione fornita dall'UNHCR rispetto all'adozione di un approccio alternativo e non cumulativo al fine di determinare l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale tenendo in piena considerazione i fini e gli scopi della Convenzione di Ginevra.

<sup>133</sup> *R v. Immigration Appeal Tribunal, Ex parte Shah*, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 23 July 1997, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b67f0.html>.

<sup>134</sup> *Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. K (FC) (Appellant); Fornah (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent)*, 2006, UKHL 46, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18 October 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/4550a9502.html>.

decisamente più restrittiva rispetto a quanto richiesto dalle autorità internazionali. La Corte ribadisce inoltre, che la normativa emanata dall'Unione europea, dovrebbe essere interpretata tenendo sempre in alta considerazione l'approccio dell'UNHCR. Ne consegue che, secondo la Corte britannica, al fine di determinare l'appartenenza di un richiedente ad un PGS ai sensi della CG, sarà necessaria la soddisfazione di uno dei due test richiesti.

L'adozione di un approccio cumulativo dalle corti britanniche sarebbe, alla luce di quanto sopra esposto, difficile, in ragione dell'esplicito rigetto da parte della *House of Lords* che renderebbe tale adozione insostenibile<sup>135</sup>.

La Repubblica d'Irlanda, da parte sua, traspone nella propria legislazione l'articolo 10 comma 1 lettera (d) della Direttiva Qualifiche, adottandolo espressamente in maniera differente dal suo enunciato originario; saranno considerati membri di un PGS: (i) coloro che condividono una caratteristica innata o un comune *background* che non può essere cambiato oppure una caratteristica o un credo che è così fondamentale per la loro identità o coscienza che la persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure (ii) coloro che hanno una identità distinta in un dato Paese, perché sono percepiti come diversi dalla società che li circonda<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> UNHCR, *The 'Ground with...*, cit. p.39.

<sup>136</sup> La Repubblica d'Irlanda adotta nel 2006 l'*European Communities (Eligibility for Protection) Regulations 2006 (S.I. No. 518 of 2006)*, in cui l'articolo 10 comma 1 lettera (d) stabilisce: “*that a group shall be considered to form a particular social group where in particular: (i) members of that group share an innate characteristic, or a common background that can't be changed, or share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be forced to renounce it, or (ii) that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the surrounding society [...]*”. Tale trasposizione diverge con quanto contenuto all'interno dell'articolo 10 comma 1 lettera d) della Direttiva Qualifiche, a norma del quale: “*a group shall be considered to form a particular social group where in particular: – members of that group share an innate characteristic, or a common background that cannot be changed, or share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be forced to renounce it, and – that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the surrounding society. Depending on the circumstances in the country of origin, a particular social group might include a group based on a common characteristic of sexual orientation. Sexual orientation cannot be understood to include acts considered to be criminal in accordance with national law of the Member States. Gender related aspects, including gender identity, shall be given due consideration for the purposes of determining membership of a particular social group or identifying a characteristic of such a group; (e) the concept of political opinion shall, in particular, include the holding of an opinion, thought or belief on a matter related to the potential actors of persecution mentioned in Article 6 and to their policies or methods, whether or not that opinion, thought or belief has been acted upon by the applicant. 2. When assessing if an applicant has a well-founded fear of being persecuted it is immaterial*

Sulla scia irlandese, anche la Repubblica d'Ungheria, all'interno dell'*Évi LXXX. törvény a menedékjogról del 2007*<sup>137</sup>, stabilisce che un PGS è composto da coloro che condividono una caratteristica innata, immutabile o fondamentale per la loro identità e coscienza oppure da coloro che possiedono una identità distinta perché sono percepiti diversi dalla società che li circonda<sup>138</sup>.

Anche l'approccio adottato dalla normativa italiana è quello alternativo; a norma dell'articolo 10 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, un PGS “è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, o quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. [...]”.

Le corti e le autorità amministrative quali la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale riconoscono lo *status* di rifugiato in ragione della persecuzione determinata dall'appartenenza del richiedente ad un PGS tenendo in considerazione sia le caratteristiche innate, immutabili o fondamentali che accomunano i membri del gruppo, sia la percezione sociale che del gruppo ha la società circostante.

Conclusa la disamina dei casi di quei Paesi che si sono schierati, più o meno apertamente, per l'adozione di un approccio piuttosto che dell'altro, passiamo ora ai casi degli Stati che continuano a discostarsi da entrambi i raggruppamenti sopramenzionati, per concludere poi con la pronuncia della CGUE.

### ***1.2.1.3 Articolo 10 lettera (d) della Direttiva Qualifiche: eccezioni.***

---

*whether the applicant actually possesses the racial, religious, national, social or political characteristic which attracts the persecution, provided that such a characteristic is attributed to the applicant by the actor of persecution”,* in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.

<sup>137</sup> *Hungary: Act LXXX of 2007 on Asylum (2016)* [Hungary], 1 January 2008, in: <http://www.refworld.org/docid/4979cc072.html>.

<sup>138</sup> Legislazione consultabile in: <http://www.bmbah.hu/jogszabalyok.php?id=51>.

Dopo aver trattato la trasposizione interna dell'articolo 10 comma 1 lettera (d) nei diversi Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, l'applicazione pratica dell'approccio congiunto o alternativo, passiamo ora all'esame di casi che si discostano da entrambe le categorie sopra esaminate. Ci concentreremo su casi francese e polacco, per terminare con un'importante pronuncia dalla CGUE che ci consentirà di rilevare l'approccio della Corte.

Abbiamo già accennato che l'atteggiamento assunto in Francia risulta assai diverso rispetto a quelli avuti dai Paesi precedentemente esaminati. Nel Paese, nessuna discussione ha avuto luogo rispetto alla possibilità determinare l'appartenenza ad un PGS tramite l'utilizzo congiunto dell'approccio delle caratteristiche protette, né a seguito della pubblicazione delle Linee guida dell'UNHCR, né a seguito della trasposizione interna della Direttiva Qualifiche.

Le corti francesi sembravano non avere alterato l'adozione dell'approccio della percezione sociale a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Qualifiche, vedremo, tuttavia, che, mentre alcune recenti sentenze continuano a essere incentrate sull'approccio della percezione sociale, altre, altrettanto attuali sono invece frutto dell'applicazione congiunta dell'approccio delle caratteristiche protette e dell'approccio della percezione sociale.

Nella sentenza *Mr. H. numero 15006472*, del 29 ottobre 2015<sup>139</sup> la Corte francese ribadisce l'applicazione dell'approccio della percezione sociale e riconosce lo *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS, ai sensi della CG, ad alcuni cittadini bengalesi omosessuali. La Corte determina tale decisione sull'assunto che gli stessi debbano essere considerati membri di un PGS in ragione della percezione che la società e delle istituzioni bengalesi hanno di loro; percezione causata d'importanti sofferenze, derivanti dai trattamenti degradanti, quali violenze sessuali, allontanamento da luoghi pubblici, estorsioni e aggressioni, subite dai richiedenti protezione in assenza di alcuna protezione da parte delle autorità statali.

Sempre nel 2015, la Corte Nazionale d'Asilo francese ha affermato che le donne nigeriane, vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale che avevano tentato di

---

<sup>139</sup> *French National Court of Asylum, case Mr. H., appl. no. 15006472, 29 October 2015*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-court-asylum-cour-nationale-du-droit-d%E2%80%99asile-29-october-2015-mr-h-n>.



fuggire dalla rete che le aveva condotte in Europa, debbano essere considerate rifugiate in ragione della loro appartenenza a un PGS<sup>140</sup>. Secondo la Corte, le donne nigeriane provenienti dall'*Edo State* e vittime di tratta possiedono un comune *background*, una caratteristica immutabile, che non può essere cambiata in ragione della loro precedente sottoposizione al cosiddetto rituale del *juju* che segna il loro ingresso ufficiale nella rete e marca le ragazze nel corpo e nella mente. Inoltre, esse hanno un'identità distinta e qualora dovessero rientrare in Nigeria dall'Europa senza denaro verrebbero immediatamente sospettate di aver esercitato la prostituzione e verrebbero isolate dalla famiglia e ostracizzate della società circostante e ciò le condurrebbe all'alienazione.

La Polonia ad oggi continua ad adottare a volte l'approccio cumulativo e a volte quello alternativo. La Corte Suprema polacca, in una sentenza del 2013 garantisce il riconoscimento dello *status* di rifugiato a un richiedente di cittadinanza russa e di etnia cecena, in ragione dell'appartenenza a un PGS sulla base dei propri legami familiari<sup>141</sup>. La Corte polacca, nella sentenza sopra citata, ha assunto che i membri della famiglia di un rifugiato possono costituire un PGS ai sensi dell'articolo 1A (2) della CG. Il legame familiare con un rifugiato può, infatti, dar luogo a un rischio di persecuzione che ne giustifica il riconoscimento dello *status* di rifugiato. La Corte, in detta sentenza, ribadisce quanto espresso nel preambolo della Direttiva Qualifiche all'interno del quale è stabilito che i membri della famiglia, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, possono essere esposti ad atti di persecuzione che potrebbero costituire la base per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Dopo aver brevemente esposto le divergenze applicative della definizione in esame all'interno dei diversi Stati membri, concludiamo questo paragrafo ponendo l'accento su una importante pronuncia della CGUE in merito al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS. Prima di procedere è doveroso sottolineare che la Corte non si è ancora pronunciata sulla definizione di un

---

<sup>140</sup> *France - National Asylum Court, 24 March 2015, Decision No. 10012810*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-asylum-court-24-march-2015-decision-no-10012810>.

<sup>141</sup> *Poland - Supreme Administrative Court in Warsaw, 12 March 2013, II OSK 126/07*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-supreme-administrative-court-warsaw-12-march-2013-ii-osk-12607#content>.

PGS, fornendo tuttavia degli elementi chiave al fine di chiarire il corretto significato del concetto. A tal fine, la Corte ha approfondito in particolare tre punti rilevanti: le caratteristiche fondamentali, le caratteristiche irrinunciabili ed anche la legislazione a carattere discriminatorio.

Gli indirizzi espressi dalla Corte risultano evidenti nella Sentenza *X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel*<sup>142</sup>, del 2013, riguardante istanze di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale.

Secondo quanto stabilito dalla Corte nella pronuncia sopracitata, l'orientamento sessuale di una persona è una caratteristica fondamentale per la sua identità ed è pertanto irrinunciabile, di conseguenza non si potrà richiedere alla persona di nascondere il proprio orientamento sessuale al fine di evitare di divenire oggetto di persecuzione, ciò risulterebbe incompatibile con l'essenzialità di tale caratteristica per l'identità di una persona.

L'omosessualità rappresenta, inoltre, la caratteristica che accomuna i membri del gruppo ed è, pertanto, decisiva al fine della determinazione di un PGS.

Allo stesso modo, l'esistenza di leggi criminali mirate contro gli omosessuali favorisce l'individuazione del gruppo dall'esterno e la percezione che i suoi membri siano diversi, supportando di conseguenza la determinazione dello *status* in ragione dell'appartenenza ad un PGS.

La pronuncia della Corte in esame è frutto degli approcci maturati in seno ai Tribunali supremi europei e non; per coglierne appieno la portata ed al fine di analizzare in concreto la giurisprudenza avente ad oggetto il concetto di PGS, è necessario ripercorrere l'evoluzione interpretativa della nozione in esame fornita ad opera delle corti nazionali, in cui sono emersi due diversi e, sotto alcuni aspetti, contrapposti orientamenti.

Traendo ora delle brevi conclusioni a questo primo capitolo possiamo affermare che il motivo della Convenzione appartenenza ad un PGS rappresenta, ad oggi, uno dei

---

<sup>142</sup> *X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel*, in: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145en.pdf>.  
UNHCR, *UNHCR intervention before the Court of Justice of the European Union in the cases of Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z*, 28 September 2012, C-199/12, C-200/12, C-201/12, in: <http://www.refworld.org/docid/5065c0bd2.html>.

motivi di più complessa interpretazione con cui coloro che si occupano di determinazione dello *status* di rifugiato devono confrontarsi, sia per la complessità insita al suo interno, che a causa dei differenti contesti cui può essere applicato.

Gli approcci delle caratteristiche protette e della percezione sociale possiedono entrambi delle peculiarità fondamentali al fine di garantire il giusto riconoscimento a coloro che necessitano di protezione internazionale.

Tuttavia, in talune situazioni, la richiesta di soddisfazione di ambedue, come sancito e voluto dall'UE all'interno della Direttiva Qualifiche, potrebbe condurre a una lesione di tale diritto e al rigetto di un'istanza di protezione internazionale che invece, mediante l'applicazione alternativa di uno dei due approcci, come ribadito in più occasioni dall'UNHCR, favorirebbe una maggiore tutela per coloro che hanno un fondato timore di persecuzione determinato dalla loro appartenenza da un PGS.

## **Capitolo 2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: aspetti rilevanti.**

Eseguiamo ora una disamina degli aspetti salienti del concetto di appartenenza ad un PGS per quanto previsto dall'articolo 1A (2) della CG che ci permetterà di rilevare le differenze che intercorrono tra i diversi indirizzi delle corti nazionali.

Ci concentreremo, perciò, sull'analisi dei due approcci determinanti, caratteristiche protette e percezione sociale; verificheremo la loro convergenza verso un unico e più inclusivo approccio; effettueremo, infine, una disamina di tutti gli elementi essenziali alla determinazione dell'appartenenza di un richiedente protezione internazionale ad un PGS.

### **2.1 L'approccio delle caratteristiche protette.**

L'evoluzione del concetto di appartenenza ad un PGS nel diritto dei rifugiati ha avuto, in primo luogo, uno sviluppo legato all'adozione del cosiddetto approccio delle caratteristiche protette o *ejusdem generis*.

L'approccio sopra indicato, che trae le sue origini dalla sentenza *Acosta*<sup>143</sup>, decisa nel 1985 dal *Board of Immigration Appeals* statunitense (di seguito BIA), ha avuto, nel corso del tempo, particolare rilievo tra gli studiosi<sup>144</sup>, nonostante la sua limitata interpretazione del concetto di appartenenza ad un PGS<sup>145</sup>.

Esso, infatti, partendo dall'assunto che gli altri quattro motivi della CG, razza, religione, nazionalità e opinioni politiche, siano stati sanciti in ragione del rispetto di diritti umani fondamentali, stabilisce che anche il motivo dell'appartenenza ad un PGS debba essere indirizzato a gruppi di soggetti definiti e qualificati in termini dell'esercizio effettivo di diritti umani fondamentali<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup>Matter of Acosta, A-24159781, *United States Board of Immigration Appeals*, 1 March 1985, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b6b910.html>;

<sup>144</sup>J.C. HATHAWAY, *Law Of Refugee Status*, Butterworths, Toronto, 1991, pp. 157-169.

<sup>145</sup>T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 276.

<sup>146</sup>C. QUERTON, *Legal Policy Officer for the Woman's Project at Asylum Aid, Refugee Law Initiative, Working Paper No. 3, The interpretation of the Convention Ground of "Membership of a particular social group" in the context of gender-related claims for asylum. A critical analysis of the Tribunal's*

L'approccio delle caratteristiche protette si basa sull'identificazione dei gruppi che potrebbero, in linea generale, meritare protezione internazionale, ovvero coloro che subirebbero delle violazioni significative dei diritti umani fondamentali qualora gli venisse richiesto di rinunciare alla caratteristica che li accomuna; coloro che non potrebbero rinunciare alla caratteristica comune in quanto la stessa è immutabile o coloro per i quali l'affiliazione al gruppo rappresenta l'esercizio di un diritto umano fondamentale.

I risvolti della sua applicazione sono stati, nel corso degli anni, notevoli, favorendo, in particolare, la protezione delle vittime di gravi violazioni di diritti umani, ed influenzando vari Stati, sia di *common* che di *civil law*, pur essendo particolarmente radicato in Canada<sup>147</sup>, Nuova Zelanda<sup>148</sup>, Sud Africa<sup>149</sup> e Regno Unito.

Nella sentenza *Acosta* la Corte statunitense ha proceduto all'elaborazione di detto orientamento ed all'utilizzo della dottrina del cosiddetto *ejusdem generis*, secondo cui i termini utilizzati per comporre la frase “*appartenenza ad un particolare gruppo sociale*” dovrebbero essere intesi in maniera tale da rispettare la coerenza dei vocaboli stessi<sup>150</sup>.

Applicando questo principio alla definizione di rifugiato, il BIA ha rilevato che tutti gli altri motivi sanciti nell'articolo 1A (2) della CG descrivono una persecuzione dettata da una caratteristica immutabile in capo al richiedente protezione internazionale<sup>151</sup>. Caratteristica questa che va oltre la volontà del singolo individuo di rinunciarvi o modificarla, ed è pertanto fondamentale per la sua identità e coscienza tanto da non potergli essere richiesto di modificarla o di rinunciarvi.

La Corte conclude applicando al caso la dottrina dell'*ejusdem generis* ed asserendo che l'appartenenza ad un PGS dovrebbe essere interpretata al fine di indicare la persecuzione cui sono oggetto membri di un gruppo che condividono una

---

*approach in the UK, January 2012, p. 7; in: [http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI\\_Working\\_Paper\\_No.3.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI_Working_Paper_No.3.pdf).*

<sup>147</sup> La giurisprudenza canadese continua, ad oggi, ad applicare le ragioni individuate nella sentenza *Ward*.

<sup>148</sup> Si vedano i seguenti casi: Refugee Appeal No. 1312/93 Re GJ, *Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ, No 1312/93, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 30 August 1995*, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b6938.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b6938.html) e Refugee Appeal 71427/99 [2000] NZAR 545, [93]-[102], in: <http://www.refworld.org/pdfid/48d8a5832.pdf>;

<sup>149</sup> Case No. 40771/05, 15 November 2006, in: <http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPHC/2006/>.

<sup>150</sup> T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 276.

<sup>151</sup> UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 6.

caratteristica immutabile. La caratteristica condivisa deve essere innata, come il sesso o il colore della pelle o, in alcune circostanze, il frutto di esperienza pregressa, quale il servizio militare svolto o la passata militanza in un partito politico<sup>152</sup>.

Il medesimo approccio è stato poi adottato dalla Corte Suprema canadese nel caso *Ward*<sup>153</sup>. In detta pronuncia, la Corte afferma che la nozione di PGS trova ispirazione nei concetti antidiscriminatori<sup>154</sup> e spiega che il cosiddetto approccio *Acosta* è in linea con i fini e gli obiettivi della CG in quanto tiene in considerazione le tematiche generali che sottendono alla Convenzione, ovvero la difesa dei diritti umani e l'antidiscriminazione, in sintesi la base della protezione internazionale<sup>155</sup>.

Secondo quanto indicato dall'analisi sulle pronunce nei casi *Acosta* e *Ward*, si potrebbe riassumere tale approccio in riferimento alle seguenti tipologie di gruppi: il primo definito da una caratteristica innata e immutabile dei suoi membri; il secondo contraddistinto da una caratteristica fondamentale per la dignità umana al punto che i membri del gruppo non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi e per ultimo un gruppo caratterizzato dalla comunanza tra i suoi membri di un inalterabile *status* precedente o da una immutabile esperienza pregressa.

La prima categoria, comprendente caratteristiche innate ed immutabili, abbraccerà individui perseguitati in ragione del loro genere, orientamento sessuale e *background* linguistico; la seconda, ovvero le caratteristiche fondamentali per la dignità umana, comprenderà gli attivisti dei diritti umani; la terza, relativa allo *status* inalterabile e precedente, coloro che sono soggetti a persecuzione in ragione delle esperienze pregresse, in particolare a causa di esperienze storiche o politiche.

L'approccio delle caratteristiche protette permette, perciò, il riconoscimento della protezione internazionale a gruppi, quali donne ed omosessuali, non composti da membri affiliati l'uno all'altro ed amplia l'analisi effettuata rispetto al riconoscimento di

---

<sup>152</sup> T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 276.

<sup>153</sup> Sentenza *Ward*, 1993, 2 SCR 689.

<sup>154</sup> *Ibidem*.

<sup>155</sup> Tale approccio è stato base per altre decisioni, si vedano: *Chan v the Minister of Employment and Immigration* del 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_SC,3ae6b68b4.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_SC,3ae6b68b4.html); *Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ*, No 1312/93, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 30 August 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b6938.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b6938.html); *Refugee Appeal No. 71427/99, 71427/99*, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 16 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b7400.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b7400.html).

gruppi basati sull'associazione volontaria dei membri che era stata trattata nel 1986 dalla Corte statunitense nella decisione *Sanchez-Trujillo*<sup>156</sup>. Nella decisione che verrà analizzata successivamente, la Corte, chiamata a pronunciarsi circa la determinazione dell'appartenenza ad un PGS, ai sensi della CG, di giovani maschi salvadoregni provenienti da un contesto urbano, concluse asserendo che, al fine di determinare l'appartenenza degli stessi ad un PGS, era necessario effettuare un esame basato sull'associazione e sulla coesione tra membri del gruppo. Tale esame doveva essere effettuato in ragione del fatto che i termini “particolare” e “sociale” che accompagnano il termine “gruppo” indicano, secondo l'interpretazione della Corte, in maniera espressa che il concetto non abbraccia indistintamente tutta la popolazione, ma unicamente alcune sue parti dotate di requisiti specifici<sup>157</sup>.

La decisione sopra citata è stata più volte criticata<sup>158</sup> ed ha condotto successivamente, alcune autorità giudicanti, in particolare quelle britanniche ed australiane prima e quelle statunitensi poi, a rigettare lo standard della coesione in essa richiesto e definito.

In contrapposizione con i vantaggi apportati dall'approccio delle caratteristiche protette, non si possono non enumerare gli svantaggi conseguenti alla sua applicazione.

In primo luogo, esso risulta essere in contrasto con il corretto significato del termine gruppo sociale ai sensi della CG. Nulla, infatti, all'interno della definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A (2) della Convenzione o all'interno dei lavori che hanno preceduto la sua stesura definitiva<sup>159</sup>, suggerisce che l'immutabilità o l'essenzialità della caratteristica che accomuna i membri del gruppo, rappresenti la chiave di lettura dei cinque motivi contenuti nella definizione di rifugiato in essa sancita. Inoltre, sebbene la giurisprudenza manifesti una profonda preoccupazione in merito al motivo dell'appartenenza ad un PGS, la sua applicazione non può essere estesa in maniera così ampia da annientare ogni altro motivo della Convenzione stessa o da

---

<sup>156</sup> SANCHEZ-TRUJILLO et al., v. *Immigration and Naturalization Service*, 801 F.2d 1571, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 15 October 1986, in: <http://www.refworld.org/docid/4a3a3af50.html>.

<sup>157</sup> T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 277.

<sup>158</sup> *Ibidem*.

<sup>159</sup> UNHCR, *The Refugee Convention, 1951: The Travaux préparatoires analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis*, 1990, in: <http://www.refworld.org/docid/53e1dd114.html>.

rendere tutte le vittime di persecuzione automaticamente rifugiati ai sensi dell'articolo 1A (2).

L'approccio delle caratteristiche protette sembra, per di più, negare il riconoscimento della protezione internazionale ai membri di quei gruppi che potrebbero divenire oggetto di persecuzione in ragione della loro associazione generalmente riconosciuta dalla società circostante<sup>160</sup>. Potrebbero essere esclusi gruppi quali operatori internazionali, studenti, sindacalisti, professionisti o anche bambini di strada<sup>161</sup>.

Un esempio di rilievo in tale senso è rappresentato dalla decisione *Montoya*<sup>162</sup> adottata, nel 2001, dall'*Immigration Appeal Tribunal* (di seguito IAT) del Regno Unito. Il richiedente protezione, cittadino colombiano, manager nella piantagione di caffè di proprietà del proprio padre, sosteneva di essere minacciato e perseguitato da un gruppo rivoluzionario, asserendo, al contempo, che il proprio Governo non poteva o non voleva offrirgli protezione. Egli dichiarava che la persecuzione di cui la propria famiglia era vittima derivasse dal loro essere proprietari terrieri, per altro economicamente benestanti e che il proprio zio, manager in una piantagione propria, veniva minacciato e ucciso in precedenza.

La Corte britannica argomentò il caso affermando che in Colombia lo *status* di proprietario terriero è un identificatore sociale significativo con precise implicazioni storiche, e indicando, inoltre, che i proprietari terrieri colombiani condividono tra essi un'ulteriore caratteristica basata sull'insufficiente protezione garantita dal Governo del Paese. Ciò nonostante, la Corte concluse che il richiedente non appartenesse ad un PGS ai sensi della CG, in quanto il gruppo a cui lo stesso apparteneva non si basava su una caratteristica immutabile o comportante una violazione di un diritto umano fondamentale qualora gli venisse richiesto di modificarla o di rinunciarvi. Il richiedente, quindi, secondo quanto stabilito dalla Corte britannica, avrebbe potuto modificare il suo *status* di proprietario terriero senza avere delle ripercussioni rilevanti sulla propria identità o coscienza.

---

<sup>160</sup> G.S. GOODWIN-GILL, *Refugee in International Law*, Oxford University Press, 1996, p. 365.

<sup>161</sup> T. A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 295.

<sup>162</sup> *Wilson Herman Lopez Montoya v. Secretary of State for the Home Department*, [2002] EWCA Civ 620, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 9 May 2002, in: <http://www.refworld.org/docid/3fe718167.html>.



Sebbene la conclusione della Corte, secondo la quale essere proprietario terriero non rappresenta una caratteristica immutabile o fondamentale per il richiedente, abbia un determinato valore, non è altrettanto scontata la ragione che l'ha indotta a non effettuare un'analisi più dettagliata ed esaustiva in merito al caso di specie. Presumendo che il richiedente fosse in grado di dimostrare quanto asserito e che pertanto la sua istanza possa considerarsi coerente e credibile a livello interno ed esterno, il caso dimostra un chiaro rischio di grave violazione dei diritti umani, basato unicamente sul proprio *status* di proprietario terriero. Un rischio che, peraltro, risultava condiviso con altre persone che affrontavano la medesima situazione.

Basandosi sul significato comunemente attribuito ai termini usati nella composizione della frase “appartenenza ad un particolare gruppo sociale”, non c'è ragione per ritenere che i proprietari terrieri non possano costituire un PGS; in molte società, infatti, essi vengono percepiti come tali sia da loro stessi che all'esterno, ritenendosi ed essendo ritenuti un gruppo distinto e separato dalla società circostante.

La Corte britannica è parsa, per altro, assumere che i proprietari terrieri colombiani fossero percepiti come gruppo sociale; tuttavia, l'approccio utilizzato, delle caratteristiche protette, applicato al caso di specie, ha portato la Corte a non riconoscere al richiedente lo *status* di rifugiato.

La ragione che ha indotto i giudici a una simile lettura della CG non appare del tutto chiara. L'approccio delle caratteristiche protette avrebbe potuto essere applicato in maniera più ampia al fine di ricondurre il gruppo in oggetto ad un PGS. Si potrebbe, infatti, sostenere che l'essere proprietario terriero rappresenti un aspetto fondamentale dell'identità del richiedente protezione, nonostante la Corte non ne fosse pienamente convinta.

Altri limiti di detto approccio emergono nella decisione *Ward* assunta dalla Corte canadese, la quale ha escluso dalla definizione di rifugiato gruppi definiti da una caratteristica che è mutabile o dalla quale è possibile dissociarsi senza rinunciare all'esercizio di un diritto umano fondamentale. Nel caso sopra citato, la Corte ha escluso la possibilità di riconoscere al richiedente lo *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS. La Corte non ha ritenuto di dover ricondurre l'*Irish National Liberation Army* (di seguito INLA) ad un PGS ai sensi della CG, in quanto lo stesso non si compone di membri che condividono una caratteristica innata o

fondamentale per la loro dignità o ancora un'esperienza pregressa immodificabile. Inoltre, secondo la Corte, il timore espresso dal richiedente non derivava dalla sua appartenenza a tale gruppo, bensì da ciò che aveva commesso in qualità di singolo. La sua appartenenza all'INLA lo aveva posto nelle circostanze che hanno determinato il suo timore, ma il timore stesso era basato sulle sue azioni, non sulla sua appartenenza al gruppo.

Nell'analisi del caso *Shah*<sup>163</sup>, la *House of Lords* britannica ha scelto di applicare l'approccio *ejusdem generis*, seguendo quanto precedentemente effettuato dal BIA statunitense nella decisione *Acosta* e applicando ad essa una visione di più ampio respiro.

La Corte britannica in *Shah* ha ribadito la visione adottata nel caso *Acosta* affermando che i diritti delle donne devono essere tutelati nella stessa maniera delle discriminazioni subite per ragioni razziali, affermando al contempo che un gruppo sociale può dirsi tale quando è accomunato da caratteristiche particolari riconosciute dalla società circostante che lo rendendolo un soggetto distinto rispetto al resto e suggerendo, in tal modo, un grado di accettazione dell'approccio della percezione sociale.

La posizione adottata dalla *House of Lords* e sviluppata nel caso *Shah* fa ritenere, quindi, che l'approccio delle caratteristiche protette sia predominante, lasciando tuttavia un certo margine di operatività all'approccio della percezione sociale.

Una lettura di maggior respiro dell'approccio delle caratteristiche protette ci viene da James Hathaway, secondo il quale anche gli studenti devono essere inclusi nella categoria di PGS, in quanto il desiderio e la necessità di accedere all'istruzione rappresenta un diritto fondamentale internazionalmente riconosciuto, al quale nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare<sup>164</sup>.

L'idea dell'autore amplia la categoria di PGS al fine di raggiungere un risultato appropriato, cercando in ogni modo di non minare l'approccio delle caratteristiche protette.

---

<sup>163</sup> *R v. Immigration Appeal Tribunal, Ex parte Shah*, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 23 July 1997, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b67f0.html>.

<sup>164</sup> J.C. HATHAWAY, *Law of Refugee...*, cit., p. 168.

Concludendo, l'approccio delle caratteristiche protette mentre assicura il riconoscimento della protezione internazionale ai gruppi sociali basati sulla condivisione di una o più caratteristiche protette, pertanto, innate, immutabili e fondamentali, rischia di escludere da essa gruppi definiti e percepiti come tali dalla società circostante in ragione di una caratteristica comune che è mutevole e alla quale sarebbe, in linea teorica, semplice rinunciare, non rinunciando, al contempo, all'esercizio di un diritto umano fondamentale.

Effettueremo di seguito, una disamina dell'approccio della percezione sociale, comparandone le peculiarità con l'approccio delle caratteristiche protette, verificando se essi convergono o meno nel riconoscimento dello *status* di rifugiato.

## ***2.2 L'approccio della percezione sociale.***

Andremo ora ad analizzare il cosiddetto approccio della percezione sociale, sviluppato principalmente nella giurisprudenza australiana e francese<sup>165</sup>, le cui origini risalgono alla decisione della *High Court* australiana nel caso *Applicant A. v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs*<sup>166</sup>.

Nella decisione citata la Corte tenta di individuare il corretto significato dei termini “particolare gruppo sociale”, partendo dalla comune accezione indicata nei dizionari. Secondo la Corte, il termine “particolare” indica meramente che un gruppo sociale identificabile deve poter essere individuabile come tale. L'accostamento del termine “sociale” al termine “gruppo” suggerisce che l'unione delle persone abbia un carattere sociale, intendendo con ciò che il gruppo debba essere riconoscibile come tale dalla società circostante in ragione di una o più caratteristiche che i suoi membri condividono e che li rendono riconoscibili all'esterno.

La caratteristica in oggetto non deve solo essere condivisa, essa deve anche unire il gruppo nella percezione che i membri hanno di sé ed anche nella percezione che gli

---

<sup>165</sup> G.S. GOODWIN-GILL-J. MCADAM, *The Refugee in...*, cit., pp. 75-76 e 85-86.

<sup>166</sup> *Applicant A v MIEA* (1997) 190 CLR 225 at 248, per Dawson J, in: <https://www.atg.gov.au/law/view/document?DocID=JUD%2F190CLR225%2F00003>.

altri componenti della società hanno di essi; una caratteristica comune che unisce il gruppo e lo rende riconoscibile dall'esterno.

Secondo la Corte, quindi, gli elementi che costituiscono un PGS sono, al contempo, la caratteristica comune e la percezione sociale.

Un PGS è pertanto un gruppo di persone caratterizzato dalla condivisione di caratteristiche che le uniscono e permette loro di distinguersi dal resto delle società.

Proprio nel caso sopra menzionato troviamo un suggerimento implicito in merito al fatto che la prova della percezione sociale sarebbe necessaria nell'analisi di un'istanza di protezione internazionale basata sull'appartenenza ad un PGS.

In detto caso la Corte spiega che l'esistenza stessa del gruppo dipende in primo luogo dalla percezione che il resto della società ha del gruppo stesso e specifica espressamente che la percezione del popolo, quindi del resto della società, in un dato Paese è un fattore assolutamente rilevante nelle domande presentate in ragione di persecuzioni determinate dall'appartenenza ad un PGS.

Il significato dell'approccio della percezione sociale viene anche considerato dalla *High Court* australiana nel caso *Applicant S vs Minister for Immigration and Multicultural Affairs*,<sup>167</sup> nel quale la Corte ha spiegato che tre elementi sono necessari per individuare un PGS: il gruppo deve essere identificabile da una caratteristica o da un attributo comune a tutti i suoi membri; la caratteristica che accomuna i membri del gruppo non può essere la persecuzione di cui sono vittime; la caratteristica o l'attributo che li accomuna deve distinguere il gruppo dal resto della società.

La Corte ha, inoltre, spiegato che non vi è alcuna necessità che una data società riconosca o percepisca l'esistenza di un PGS prima che lo stesso possa esistere, affermando che la determinazione circa la presenza del terzo elemento può avere luogo attraverso l'esame della sua percezione da parte degli altri componenti della società di riferimento. Pertanto, la percezione della comunità, potrebbe condurre all'evidenza che il gruppo sociale è un gruppo riconoscibile dalla comunità circostante.

Tuttavia, il principio generale non è che il gruppo debba essere riconosciuto o percepito dalla società, ma piuttosto che il gruppo debba essere distinto dalla società. Bisognerà, pertanto, verificare se il gruppo è oggettivamente riconoscibile o separato

---

<sup>167</sup> *Applicant S v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2004] HCA 25, Australia: High Court, 27 May 2004, in: <http://www.refworld.org/docid/4110e81d4.html>.

dal resto della società, con le rilevanti prove della percezione che dello stesso gruppo ha la società circostante.

Altri elementi idonei alla determinazione di un PGS possono, secondo la Corte australiana, includere anche dei fattori di natura culturale, sociale e religiosa, che sono rilevanti rispetto alla posizione dei membri del gruppo nella società circostante; fattori che consentirebbero una corretta valutazione della percezione distinta che dei membri del gruppo ha il resto della società.

La Corte asserisce che nulla impedisce all'osservatore esterno di accertare, in maniera oggettiva, l'esistenza dei fattori elencati, né all'organo decidente di trarre, anche tramite la loro valutazione, effettuata mediante ricerche mirate, conclusioni sulla identificazione del gruppo in una data comunità.

Un caso analogo è stato affrontato dal *Conseil d'État* francese che nel caso *Ourbih*<sup>168</sup>, del 1997, stabilisce che l'appartenenza ad un PGS deve essere esaminata al fine di comprendere se i membri di tale gruppo siano a rischio di persecuzione in ragione della caratteristica che li accomuna dinanzi agli occhi della società ed anche delle istituzioni<sup>169</sup>.

Il *Conseil d'État* ha stabilito due criteri per la definizione di PGS: l'esistenza di caratteristiche comuni a tutti i membri del gruppo che definiscono il gruppo agli occhi della società che lo circonda (popolazione e autorità statali) ed il fatto che i membri di detto gruppo siano esposti a rischio di persecuzione.

Sempre nel contesto francese, la *Commission des Recours des Réfugiés* ( di seguito CRR) ha applicato lo stesso ragionamento al caso *Djellal* del 1999<sup>170</sup>, asserendo che la protezione è riservata alle persone perseguitate in ragione del loro orientamento sessuale, manifestato in maniera espressa tramite i loro comportamenti<sup>171</sup>.

Tale decisione, basata sull'assunto che l'esternazione del comportamento favorisce la riconoscibilità del gruppo all'esterno<sup>172</sup>, ha esposto la Corte ad importanti

---

<sup>168</sup> CRR, 16 juin 1995, 269 875, *M Ourbih Mohandarezki*, 269875 , France: *Commission des Recours des Réfugiés (CRR)*, 16 June 1995, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b6d1c.html>.

<sup>169</sup> *Ibidem*. UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 11.

<sup>170</sup> *Djellal*, CRR, SR, *Decision No. 328310*, 12 May 1999, in: <http://www.refworld.org/pdfid/4bed15822.pdf>.

<sup>171</sup> UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 11.

<sup>172</sup> D. ALLAND C. TEITGEN-COLLY, *Traite du droit de l'asile*, Presses Universitaires de France, 2002, pp. 427-428.

critiche in quanto appare richiedere non solo che la caratteristica del gruppo sia identificabile e che il gruppo venga percepito come tale dalla società circostante, ma anche che i membri del gruppo che chiedono protezione manifestino tali caratteristiche nei loro comportamenti quotidiani.

Lo stesso approccio è stato poi applicato al caso *Mme G*<sup>173</sup> del 2005 in cui la CRR ha rilevato l'assenza da parte della richiedente di una manifestazione espressa del suo orientamento sessuale.

La critica che viene mossa alla giurisprudenza francese in merito al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS è incentrata proprio su una sorta di implicita richiesta fatta al richiedente protezione, il quale, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa, dovrebbe avere avuto un comportamento trasgressivo o di protesta senza il quale non verrebbe riconosciuto membro di un PGS dalla società che lo circonda<sup>174</sup>.

Traendo le conclusioni di questo paragrafo, possiamo dire che un approccio basato sulla percezione sociale va oltre l'individuazione di caratteristiche protette e comuni ai membri del gruppo e riconosce l'importanza che fattori esterni possano avere al fine di definire un PGS.

Interrogarsi se un gruppo può essere definito “altro”<sup>175</sup> da coloro che lo circondano i suoi membri, mira a esaminare se il gruppo è riconoscibile in quanto tale in una data società e in un dato contesto culturale.<sup>176</sup>

Ritornando al caso *Montoya*, in cui richiedente non è stato riconosciuto rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS a causa dall'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, con l'adozione dell'approccio della percezione sociale, sarebbe

---

<sup>173</sup> *Mme G. Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 04039953/513547 C+, 25 March 2005*, in: *CONTENTIEUX DES RÉFUGIÉS Jurisprudence du Conseil d'État et de la Commission des recours des réfugiés*, Année 2005, in: [http://www.cnda.fr/content/download/5153/15589/version/1/file/recueil2005\\_anonymise.pdf](http://www.cnda.fr/content/download/5153/15589/version/1/file/recueil2005_anonymise.pdf).

<sup>174</sup> J.-Y. CARLIER, *Droit d'Asile et des Réfugiés: de la Protection aux Droits' in Recueil des Cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, p. 213.

R. ERRERA, *Refugee Status – Ground of Persecution – Membership of a Particular Social Group*, Public Law, 2006, pp. 168 e 171.

<sup>175</sup> T.D. PARISH, *Membership in a Particular Social Group under the Refugee Act of 1980: Social Identity and the Legal Concept of the Refugee*, *Columbia Law Review*, 1992, pp. 923 e 946.

<sup>176</sup> G.S. GOODWIN-GILL e J. MCADAM, *The Refugee in...*, cit., p. 362.

potuto essere considerato parte di un gruppo percepito come tale dai suoi persecutori, ovvero i guerriglieri e quindi incluso nella definizione di rifugiato ai sensi della CG.

L'applicazione dell'approccio della percezione sociale può permettere, inoltre, l'inclusione di persone che credono in valori non in linea con la morale condivisa della società di appartenenza. Possiamo citare ad esempio le donne che rifiutano di essere sottoposte a mutilazione genitale o che rifiutano di indossare abiti tradizionali e che, per via di tali comportamenti, ovvero per essersi opposte a pratiche culturali, politiche e religiose della società in cui vivono, possono essere percepite come gruppo sociale dagli altri componenti della società circostante e di conseguenza divenire soggetti a rischio di persecuzione o ancora oggetto della stessa. L'approccio della percezione sociale rappresenterebbe quindi un valido aiuto nell'analisi delle istanze di protezione internazionale presentate su tali basi.

In conclusione, l'elaborazione dell'approccio della percezione sociale si è basata sull'assunto generale che, mentre la maggior parte dei gruppi che condividono caratteristiche protette sono da considerarsi, in linea teorica, membri di un PGS, altri gruppi, socialmente percepiti come tali, ma i cui membri non sono accomunati dalla condivisione di una caratteristica protetta, rischierebbero la non inclusione nella definizione di rifugiato espressa nell'articolo 1A (2) della CG, altri indicatori si rendono pertanto necessari al fine di assicurare a coloro che ne sono bisognosi un'adeguata protezione.

### ***2.3 L'approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale: evoluzione applicativa.***

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta evidente che l'approccio della percezione sociale, da un lato, opera come una sorta di barriera al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS e dall'altro sembra riconoscere gruppi sociali a prescindere dalla rilevanza della caratteristica che li accomuna, ampliando in maniera rilevante la casistica di potenziale riconoscimento.

Allo stesso modo l'approccio delle caratteristiche protette, mentre limita il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato a soggetti bisognosi di protezione

internazionale, rappresenta un filtro che assicura che i gruppi sociali siano tali solo se uniti da una rilevante caratteristica comune.

Da quanto detto, appare chiaro che l'approccio della percezione sociale risulta più inclusivo ed anche più vicino ai fini della CG, mentre l'analisi delle caratteristiche protette sembra escludere istanze plausibili con l'unica ragione di applicare un principio di analisi limitante.

Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'approccio delle caratteristiche protette, penetrato all'interno della giurisprudenza di un elevato numero di Paesi, ha prodotto risultati consistenti ed affini alla CG, spingendo verso la protezione di gruppi a rischio di persecuzione.

Per tali ragioni nel corso degli anni si è sviluppato un nuovo orientamento che tiene conto dei criteri rilevanti posti alla base sia dell'approccio delle caratteristiche protette che di quello della percezione sociale.

Per fare alcuni esempi, negli Stati Uniti, tra i primi sostenitori dell'approccio delle caratteristiche protette, con il passare del tempo si è avuto un avvicinamento all'approccio australiano della percezione sociale. Le nuove norme adottate in materia di immigrazione hanno proposto la considerazione di altri fatti essenziali al fine di valutare l'appartenenza ad un PGS, quali ad esempio la riconoscibilità esterna del gruppo o la sua distinzione dalla società circostante. Tale cambiamento di rotta sembra derivare dalla decisione del caso *Gomez*<sup>177</sup> del 1991.

Un'apertura verso la percezione sociale è espressamente menzionata nella già citata sentenza britannica *Islam and Shah*<sup>178</sup>, nella quale viene affermato che un gruppo sociale può considerarsi tale quando un insieme di persone che condividono una caratteristica particolare viene anche riconosciuto come gruppo distinto dal resto della società.

Tale criterio, sostenuto da autorevoli studiosi, potrebbe ricevere l'appellativo di approccio delle *caratteristiche comuni e della percezione sociale*.

---

<sup>177</sup> *Gomez v. Immigration and Naturalization Service*, 947 F.2d 660, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 28 October 1991, in: <http://www.refworld.org/docid/47fdfb0dd.html>.

<sup>178</sup> *Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.)*, Session 1998-1999, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 25 March 1999, in: <http://www.refworld.org/docid/3dec8abe4.html>.



Secondo Michelle Foster piuttosto che vedere i due approcci come separati ed in competizione tra loro si dovrebbe concettualizzare l'approccio delle caratteristiche protette come il fulcro centrale dell'analisi della percezione sociale.

L'autrice argomenta la sua tesi affermando che, nella maggior parte dei casi, i gruppi che si qualificano come PGS, in ragione di una caratteristica protetta che accomuna i suoi membri, sono riconosciuti rifugiati anche in virtù della percezione che di essi ha la comunità che li circonda.

Detta analisi è basata sull'assunto che le caratteristiche protette e immutabili generalmente producono una percezione sociale della diversità di coloro che le possiedono, in modo particolare quando dette caratteristiche vengono utilizzate per arrecare danno alla persona.

Medesima considerazione dovrà essere fatta per i gruppi basati su una caratteristica mutevole ma fondamentale e pertanto irrinunciabile per coloro che la possiedono, che saranno facilmente riconoscibili dalla società circostante.

Anche Guy S. Goodwin-Gill suggerisce che ai fini della CG, le caratteristiche comuni dei membri di un gruppo non dovrebbero essere considerate in maniera isolata, bensì in diretta relazione con altri fattori determinanti, quali la percezione sociale, la morale pubblica, la normativa dello Stato, le politiche, gli usi e costumi locali. L'autore vorrebbe in questo modo escludere l'applicazione di un unico requisito ai fini della determinazione di PGS, ovvero l'immutabilità della caratteristica che accomuna i membri de gruppo, e vorrebbe procedere all'esame di gamma di potenziali variabili, quali l'associazione volontaria, quando essa rispecchia dei valori precisi e non ha solamente carattere accidentale; l'associazione involontaria, che caratterizza ad esempio i legami familiari; le esperienze condivise e pregresse; le caratteristiche innate ed inalterabili ed anche la percezione degli altri.

Conseguenza diretta di tale interpretazione, secondo l'autore, sarebbe la possibilità di includere dei gruppi composti da individui non connessi o alleati tra di loro, come le donne vittime o a rischio di violenza domestica, ma anche gruppi quali capitalisti e omosessuali.

Le difficoltà derivanti dall'applicazione di tale approccio riguarderebbero principalmente la complessità a giudicare percezioni sociali di società diverse da quella dell'organo giudicante, sormontabili con l'utilizzo delle fonti contenenti specifiche

informazioni sul Paese di origine del richiedente protezione. L'organo giudicante dovrebbe, oltre a ciò, tenere in considerazione il punto di vista dell'agente persecutore, della maggioranza della società o dell'*elites* al Governo nel contesto di riferimento<sup>179</sup>.

Un grosso beneficio dell'approccio delle caratteristiche protette è, infatti, quello di evitare l'insorgere di tali problemi. Un organo giudicante può decidere in modo ragionevole rispetto all'immutabilità di una determinata caratteristica e può valutare le dichiarazioni del richiedente protezione in merito alla essenzialità di detto aspetto rispetto alla sua identità.

I problemi di tale approccio non sono comunque insormontabili; ci saranno dei casi in cui ampie e oggettive saranno le prove e le informazioni a sostegno del fatto che gruppi particolari vengono visti come gruppi indesiderati o riconosciuti come distinti dalla società nel Paese di origine; dell'esistenza di politiche e norme discriminatorie; di divergenze storiche e altre evidenze possono permetterci di stabilire se un gruppo è percepito come "altro" dalla società.

Si ribadisce come la CG ha il fine di prevenire violazioni di diritti umani fondamentali basate sull'appartenenza ad un gruppo sociale. Per gli scopi della Convenzione la rilevanza della caratteristica che accomuna i membri del gruppo non rappresenta un elemento essenziale. I persecutori possono scegliere le loro vittime per una varietà di ragioni, non basandosi unicamente sulla essenzialità della caratteristica che accomuna i membri gruppo e li definisce come tale.

Adottare quale requisito fondamentale la rilevanza della caratteristica comune darebbe un ampio spettro di azione all'agente persecutore, che diverrebbe libero di perseguire liberamente gruppi di persone che si associano per motivi considerati non fondamentali, ponendo in essere azioni a carattere persecutorio e porterebbe i membri del gruppo a rinunciare a una caratteristica che li accomuna al fine di evitare di incorrere in azioni persecutorie.

Un'ultima preoccupazione relativa a tale approccio è rappresentata dal fatto che crea una interpretazione troppo vasta di gruppo sociale. Preoccupazione che verrebbe meno in ragione della considerazione del fatto che la determinazione di un PGS non può essere unicamente determinata dalla paura di essere perseguitati e dalla necessità che ci

---

<sup>179</sup>T.A. ALEINIKOFF, *Protected Characteristics and...*, cit., p. 298.

sia il nesso causale con uno dei motivi della convenzione ed anche che il timore del richiedente sia fondato.

L'idea che la protezione possa essere offerta sulla base di diverse analisi non è estranea alle norme internazionali sui diritti umani, ad esempio le norme che proibiscono la discriminazione in base alla razza possono condannare la discriminazione intenzionale, nonché le pratiche che impongono trattamenti discriminatori non giustificati, anche se l'intenzione di porre in essere un danno non è intenzionale.

L'applicazione di entrambi gli approcci non sembra contraddittoria, ma richiede la soddisfazione di diversi requisiti, gli organi giudicanti sembrano non avere difficoltà ad applicarli entrambi contemporaneamente.

Delineata la differenza che intercorre tra i due orientamenti, è necessario ora soffermarsi su quelle che sono le caratteristiche essenziali della nozione oggetto della presente trattazione.

Nei paragrafi successivi, esporremo le caratteristiche e le peculiarità che un gruppo di persone deve avere al fine di poter essere considerato PGS ai sensi della CG (l'identità distinta dei membri del gruppo; le caratteristiche comuni e il nesso di causa tra la persecuzione e l'appartenenza ad un PSG) e vaglieremo poi anche gli elementi che non incidono sulla qualificazione di un gruppo di persone quale PGS (l'omogeneità del gruppo; la coesione tra i suoi membri; l'associazione volontaria e la dimensione del gruppo).

#### ***2.4 L'identità distinta dei membri del gruppo.***

Il primo passo da compiere al fine di comprendere perché le persone con determinate caratteristiche compongono un PGS ai sensi della CG, si basa sull'identificazione della caratteristica protetta che le accomuna ed anche sull'individuazione dell'identità distinta che esse hanno rispetto alla società circostante.

Due sono gli indicatori utilizzati al fine di stabilire una distinta identità dei membri di un gruppo, il primo è la cosiddetta stigmatizzazione normativa a cui dette persone possono essere soggette; il secondo è la stigmatizzazione sociale che le stesse ricevono dalla società che le circonda. Si evidenzia, tuttavia, che, in ragione della

complessità e della evoluzione che il concetto di appartenenza ad un PGS assume nel tempo e nei contesti di applicazione, essi non devono essere considerati in modo esaustivo.

Per ciò che concerne la stigmatizzazione normativa, un esempio chiarificatore ci viene dalla CGUE la quale ritiene che un PGS possa essere costituito in ragione dell'esistenza di leggi che criminalizzano i suoi componenti in un determinato contesto.

Nella sentenza *X, Y e Z*<sup>180</sup>, la Corte, esaminando il caso alla luce della normativa internazionale ed europea, con particolare riferimento all'articolo 10 comma 1 lettera d) della Direttiva Qualifiche, consolida l'assunto che l'esistenza di leggi che criminalizzano i membri di un gruppo, rappresenta un elemento determinante per la costituzione del gruppo stesso, ribadendo, al contempo, che l'esistenza di leggi volte a criminalizzare un determinato gruppo di persone rappresenti una prova del fatto che, nella percezione sociale, il gruppo sia pre-esistente alle stesse.

Nella decisione sopra indicata, la Corte riscontra l'esistenza degli elementi fondamentali al fine di determinare l'appartenenza dei richiedenti ad un PGS.

La Corte adotta, in primo luogo, l'approccio delle caratteristiche protette e rileva la presenza di caratteristica innata, fondamentale e immutabile che accomuna i membri del gruppo, ovvero il loro orientamento sessuale, affermando, nel paragrafo 46, che “è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi [...]”<sup>181</sup> e procede, successivamente con l'analisi della percezione sociale, sostenendo che i richiedenti in oggetto, in ragione del loro orientamento sessuale sono percepiti come distinti dalla società di appartenenza. Nello specifico la Corte effettua tale ultima analisi basandosi sull'esistenza in detti contesti di norme che criminalizzano l'omosessualità, e stabilisce, nei paragrafi 48 e 49, che l'esistenza, nel paese d'origine, di una pena detentiva per atti omosessuali qualificati come reato può, di per sé, costituire un atto di persecuzione, purché tale pena trovi effettivamente applicazione e consenta, pertanto, di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso e devono essere considerate appartenenti ad un PGS.

---

<sup>180</sup> *CGUE, X, Y e Z*, in: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&doclang=IT>.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

Relativamente alla stigmatizzazione sociale, invece, possiamo citare il caso delle donne che vivono in un determinato contesto dominato dall'uomo e che, in ragione di questa condizione subalterna, vengono percepite come un'unità distinta ed inferiore dal resto della società, caratterizzata, inoltre, dalla mancanza della volontà di offrire protezione da parte delle autorità statali, (*Shah and Islam* del 1999) ed anche il caso delle donne che trasgrediscono i costumi sociali e che sono soggette a violenza in quanto le loro azioni o comportamenti vengono percepiti dalla società circostante come trasgressivi delle norme morali e sociali (*K and Fornah* del 2006).

## ***2.5 Le caratteristiche protette che non dovrebbero essere nascoste.***

Nel corso degli anni studiosi della materia si sono interrogati relativamente al fine di poter determinare se l'esercizio pubblico di diritti privati potesse godere o meno della tutela sancita dalla CG.

L'interrogativo è stato, in maniera ampia ed esaustiva, chiarito dalla CGUE nei casi *Y e Z*<sup>182</sup> del 2012 e *X, Y e Z* del 2013, nei quali la Corte si è concentrata sull'esigenza di protezione, sia privata che pubblica, dell'esercizio dei diritti umani fondamentali legati, nello specifico, alla pratica della libertà di religione ed alla manifestazione del proprio orientamento sessuale.

Precipuamente, al paragrafo 62 della decisione *Y e Z*, la Corte ha affermato che: «per individuare in concreto quali siano gli atti che possono essere considerati una persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un «nucleo essenziale» (“forum internum”) del diritto fondamentale alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico (“forum externum”), e quelli che non incidono su tale presunto “nucleo essenziale”».

Secondo quanto previsto dalla Corte, non bisogna distinguere tra atti che riguardano l'esercizio privato della libertà di religione e atti relativi alla sua pratica pubblica, quale la partecipazione alle attività di culto. La Corte prosegue affermando, al

---

<sup>182</sup> CGUE, *Y e Z*, in: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.

paragrafo 63, che: “questa distinzione non è compatibile con la definizione estensiva della nozione di «religione» che la direttiva fornisce all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), integrandovi il complesso delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o individuali. Gli atti che possono costituire una «violazione grave» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente”.

Proseguendo nella disamina di detta sentenza, la Corte ha affermato, all’interno dei paragrafi 79 e 80 che “[...] quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d’origine, l’interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo *status* di rifugiato a norma dell’articolo 13 della direttiva. La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in linea di principio, pertinente” e che “nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato le autorità competenti non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi”.

Allo stesso modo, nella successiva decisione *X, Y e Z*, la Corte, utilizzando il medesimo modello interpretativo, afferma, nei paragrafi 70 e 71, che esigere che membri di un gruppo sociale, accomunati dal medesimo orientamento sessuale, nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l’identità degli interessati, che non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi.

Conseguentemente non è lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine. La Corte prosegue nella sua analisi e stabilisce al paragrafo 78, che “[...] al fine di determinare quali siano in concreto gli atti che possono essere considerati una persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, non è pertinente distinguere tra gli atti che potrebbero pregiudicare un nucleo essenziale dell’espressione di un orientamento sessuale, ammesso che sia possibile identificarne uno, e quelli che non riguarderebbero tale asserito nucleo essenziale [...]”.

Concludendo l’indirizzo che pare potersi evincere dalla sentenze richiamate è che non si può chiedere ad una persona di nascondere la propria identità al fine di

evitare di divenire oggetto di persecuzione e ciò in ragione del fatto che tale richiesta sarebbe in netta contrapposizione con l'essenzialità della caratteristica comune ed anche con l'esercizio di un diritto umano fondamentale.

## **2.6 L'omogeneità, la coesione e l'associazione volontaria tra i membri del gruppo.**

L'omogeneità del gruppo sociale ed anche l'obbligo per i suoi membri di essere internamente coesi o ancora associati non è menzionato in alcuna previsione normativa. Non esiste, infatti, alcun requisito in base al quale il gruppo debba essere “coeso”. Al fine di costituire un PGS, è, inoltre, accettato che non è necessario stabilire una associazione volontaria tra i suoi componenti.

La già citata decisione *Sanchez-Trujillo*, nella quale la Corte statunitense si è pronunciata in sostegno della necessità di un'associazione volontaria tra i membri del gruppo ed anche in favore dell'attuazione di un test basato sulla loro associazione e coesione, al fine di poter determinare l'appartenenza dei componenti ad un PGS, è stata, in diverse occasioni, criticata dalle corti australiana e britannica.

Sia nel caso *Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs*, che nel caso *Islam and Shah*, l'analisi effettuata in *Sanchez-Trujillo* è stata espressamente rigettata in quanto considerata contraria a quanto dettato dall'UNHCR all'interno delle Linee guida tematiche in materia. La *House of Lords* britannica, sia nel caso *Shah and Islam*<sup>183</sup> che, successivamente, nel caso *K and Fornah*<sup>184</sup>, stabilisce che il significato di PGS non dovrebbe essere così limitato e non dovrebbero esserci richieste di coesione tra i membri del gruppo ed ha affermato che la coesione del gruppo non debba essere considerata un elemento necessario per la determinazione dell'esistenza di un PGS;

---

<sup>183</sup> *R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.)*, Session 1998-1999, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 25 March 1999, in: <http://www.refworld.org/docid/3dec8abe4.html>.

<sup>184</sup> *Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. K (FC) (Appellant); Fornah (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent)*, [2006] UKHL 46, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18 October 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/4550a9502.html>.

medesima considerazione è stata fatta circa la cooperazione tra i membri o anche relativamente all'interdipendenza tra essi<sup>185</sup>.

La debolezza dell'approccio utilizzato dalla Corte è stata riconosciuta solo in seguito da un tribunale statunitense nel caso *Hernandez-Montiel*<sup>186</sup> in cui si rigettò la necessità di richiedere la coesione e l'omogeneità del gruppo, affermando che gli uomini omosessuali messicani, con identità femminile, costituivano un PGS ai sensi della CG e anche nella sentenza *Sepulveda*<sup>187</sup>, nella quale la Corte ha asserito che il termine “sociale” contenuto nella definizione in oggetto, non ha lo scopo di confinare le categorie alle quali è possibile applicare il concetto<sup>188</sup> e che, diversi gruppi, quali donne, bambini, o ancora lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali (LGBTI), sono soggetti a persecuzione, nonostante gli individui che li compongono non hanno alcuna relazione tra loro.

Tuttavia, come espresso dalla *High Court* australiana, la coesione del gruppo, pur non essendo un attributo essenziale, potrebbe determinarne la sua stessa definizione e costituzione.

Nell'applicazione delle normative statuali è oramai ampiamente accettato che un richiedente protezione internazionale non sia tenuto a dimostrare di conoscere o frequentare gli altri membri del gruppo.

La questione fondamentale riguarda la presenza o meno di un elemento comune condiviso dai membri del gruppo e non la loro frequentazione; si rileva, infatti, l'esistenza di noti e riconosciuti gruppi sociali mancanti di coesione. Quanto appena espresso, discende dall'analisi già adottata per gli altri motivi di persecuzione indicati nella CG, secondo cui non è necessario che gli adepti di una religione o coloro che esprimono una determinata opinione politica si frequentino o appartengano ad un gruppo “coeso”. Pertanto, può avvenire che, in determinate circostanze, le donne

---

<sup>185</sup> *Islam v Secretary of State for the Home Department; R v Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah* [1999] UKHL 20, 25 March 1999, in C. QUERTON, *The interpretation of the Convention...*, cit., p. 8.

<sup>186</sup> *Geovanni Hernandez-Montiel v. Immigration and Naturalization Service*, 225 F.3d 1084 (9th Cir. 2000); A72-994-275, *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*, 24 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,USA\\_CA\\_9,3ba9c1119.html](http://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,3ba9c1119.html).

<sup>187</sup> *Posner J of the US Court of Appeals for the Seventh Circuit*.

<sup>188</sup> *Sepulveda v. Gonzalez*, 464 F. 3d 770, 771, in: <http://openjurist.org/464/f3d/770/sepulveda-v-r-gonzales>.



possono rappresentare un PGS sulla base della comune e condivisa caratteristica di sesso, indipendentemente dal fatto che esse si frequentino o meno tra di loro. Ciò che rende coesi i membri del gruppo sono le caratteristiche immutabili che li distinguono dal resto della società e non la conoscenza, i contatti o le attività svolte in comune. Tuttavia, la coesione o l'omogeneità possono essere fattori che aiutano ad individuare il PGS.

## **2.7 La dimensione del gruppo.**

La dimensione del gruppo sociale è considerata irrilevante nella determinazione dell'esistenza stessa del gruppo, in quanto sia una caratteristica condivisa da un rilevante numero di persone, sia, al limite opposto, una caratteristica condivisa da un numero esiguo, può essere considerata l'elemento centrale della persecuzione cui sono vittime i membri che compongono il gruppo<sup>189</sup>.

Il fatto che un gruppo sia composto da poche persone, ad esempio una famiglia, o che sia molto grande, ad esempio le donne in un determinato contesto, non esclude necessariamente che esso rientri nella definizione di PGS secondo il dettato della CG<sup>190</sup>.

La questione delle dimensioni del gruppo viene spesso discussa nei casi che hanno ad oggetto gruppi sociali molto ampi, tuttavia, come dichiarato nella decisione *Khawar*<sup>191</sup>, l'elemento determinante al fine della costituzione di un PGS, oltre alla caratteristica che accomuna i suoi membri, è il potere, nei suoi vari aspetti, che crea le condizioni in cui la persecuzione si attua e non il numero dei componenti del gruppo stesso<sup>192</sup>. Il fatto che un elevato numero di persone sia a rischio di persecuzione non può, infatti, costituire, di per sé, motivo valido per rifiutare loro il riconoscimento della protezione.

---

<sup>189</sup> J. WESSELS, *Working paper series no. 73 Sexual orientation in Refugee Status Determination*, Refugee Studies Centre, Oxford, April 2011, p. 12, in: <http://www.refworld.org/pdfid/4ebb93182.pdf>.

<sup>190</sup> In tal senso UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2...*, cit.

<sup>191</sup> *Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar*, [2002] HCA 14, Australia: High Court, 11 April 2002, in: [http://www.refworld.org/cases,AUS\\_HC,3deb326b8.html](http://www.refworld.org/cases,AUS_HC,3deb326b8.html).

<sup>192</sup> Si vedano: UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2*, cit. e, per un'applicazione giurisprudenziale, *Tribunal Supremo of Spain* in STS 6862/2011 (24 October 2011) 7. UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 5.

Rispetto poi alle dimensioni che un gruppo dovrebbe avere al fine di poter essere considerato un PGS si sono interrogati gli Stati membri dell'Unione europea. Essi hanno discusso sia in merito alla necessità che un PGS sia costituito da un numero specifico di membri, sia relativamente al fatto che tutti i membri del gruppo siano allo stesso modo a rischio di persecuzione.

In merito a detti quesiti è stato stabilito che non è necessario che il gruppo sia formato da un dato e preciso numero di membri, e anche che alcuni membri del gruppo possono non essere a rischio di persecuzione nei casi in cui nascondano la caratteristica che li accomuna agli altri; non siano stati individuati dai persecutori o ancora collaborino con gli stessi.

Di norma, inoltre, la mera appartenenza ad un PGS non è di per sé sufficiente per dimostrare la fondatezza di una richiesta di protezione internazionale. Per cui, potrebbero presentarsi delle circostanze speciali per le quali la mera appartenenza ad un gruppo può rappresentare un motivo sufficiente per temere una persecuzione.

In diverse giurisdizioni le “donne” sono state riconosciute membri un PGS; ciò non significa che tutte le donne nella società in questione possono qualificarsi per lo *status* di rifugiato. Una richiedente deve ancora dimostrare di avere un fondato timore di persecuzione basato sulla sua appartenenza a quel PGS, di non ricadere nelle clausole di esclusione e di soddisfare gli altri criteri fondamentali.

## ***2.8 Il timore di persecuzione.***

È generalmente accettato che un PGS non possa essere definito in ragione della persecuzione che accomuna i suoi membri<sup>193</sup>. Mentre la mera condotta persecutoria non può da sola definire il gruppo sociale, le azioni poste in essere dai persecutori possono, tuttavia, servire ad identificare o addirittura a creare un PGS, come si evince nel caso *Applicant A*<sup>194</sup>. Nel caso riportato, la Corte australiana stabilisce il cosiddetto “*test degli uomini mancini*” e afferma che, mentre la condotta persecutoria non può definire il

---

<sup>193</sup> C. QUERTON, *The interpretation of...*, cit., p. 8.

<sup>194</sup> *A and Another v Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another*, [1997], Australia: High Court, 24 February 1997, in: [http://www.refworld.org/cases.AUS\\_HC,3ae6b7180.html](http://www.refworld.org/cases.AUS_HC,3ae6b7180.html).

gruppo sociale, le azioni dei persecutori possono servire a identificarne i membri o ancora a creare un PGS in quella data società. Gli uomini mancini non costituiscono, di per sé, un PGS, ma se fossero perseguitati in ragione della loro particolarità, essi verrebbero, senza alcun dubbio, presto riconosciuti come gruppo dalla società che li circonda e diverrebbero conseguentemente un PGS. La loro persecuzione dettata dalla caratteristica comune e innata, ovvero il loro essere mancini, creerebbe una percezione pubblica del fatto che essi costituiscano un PGS.

Una distinta identità non dovrebbe essere stabilita sulla base della persecuzione, ma dovrebbe esistere indipendentemente dalla stessa. Questo requisito è stato anche definito la “preesistenza del gruppo”. Tuttavia, sebbene la condotta persecutoria non può di per se definire un gruppo sociale, le azioni dei persecutori possono servire a identificare o addirittura a formare un PGS in una data società, determinandone la visibilità.

A riprova di quanto appena detto si citano specificatamente i seguenti esempi.

Le donne che temono la mutilazione genitale vengono ritenute membri di un PGS preesistente l'atto o gli atti di persecuzione; ciò avviene in ragione del loro comune ed immutabile *background*, ovvero l'essere donne a rischio di mutilazione genitale che si rifiutano di essere sottoposte a detta pratica.

Le donne sopra indicate hanno un'identità distinta dal resto della società; sono percepite dalla società come diverse ed improprie, e, in ragione di tale percezione, sono a rischio di persecuzione. Esse costituiranno, pertanto, un PGS determinato dal loro essere donne "intatte" che rifiutano di sottoporsi alle mutilazioni genitali e che, di conseguenza, sono percepite dalla società come trasgressori di norme di carattere tradizionale e quindi improprie.

Questo esempio ci aiuta a comprendere che non è la mutilazione in sé a costituire il PGS, ma il rifiuto delle donne di sottoporsi a detta pratica che causa la discriminazione sociale e comporta lo sfruttamento e la persecuzione delle stesse.

Ancora possiamo citare l'esempio delle donne che sono state vittime di violenza sessuale compiuta da guerriglieri. Nell'esempio citato, la determinazione dell'appartenenza ad un PGS non nasce dall'esperienza pregressa che accomuna le donne vittima di violenza sessuale ad opera di guerriglieri, bensì dalle conseguenze che detta violenza cagiona a coloro che la subiscono. Il danno subito dalla donna non era

cagionato dalla sua appartenenza ad un PGS; le donne che hanno subito violenza sessuale da guerriglieri sono percepite come diverse dalla società, proprio a causa dell'esperienza di cui sono state vittime.

Proprio il trattamento che segue alla violenza sessuale subita può consentire il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS sulla base dell'esperienza vissuta in passato dalla richiedente. L'ostracismo sociale è distinto dall'esperienza di violenza sessuale subita che definisce il gruppo, e pertanto, la percezione che la società ha delle donne vittime di abusi sessuali è l'elemento fondante del gruppo.

## ***2.9 Il nesso causale tra la persecuzione e l'appartenenza ad un PGS.***

A norma dell'articolo 1A (2) della CG una persona per poter essere qualificata come rifugiata, deve avere un fondato timore di persecuzione; il timore deve essere basato su uno, o più di uno, dei cinque motivi nello stesso elencati; e, infine, il richiedente non deve poter godere della protezione offerta dalle autorità statali.

A tale scopo, non è necessario che il persecutore sia un attore statale; si possono, infatti, verificare dei casi in cui gli atti persecutori siano posti in essere da un attore non statale (milizie, clan, reti criminali, comunità o famiglie locali) e compiuti grazie all'incapacità delle autorità statali di offrire protezione alla vittima, o ancora in ragione della tolleranza o dell'avallo da parte di quest'ultime.

Stabilire una connessione tra un atto persecutorio e uno o più di uno dei motivi indicati nell'articolo 1A (2) non è sempre semplice; la persecuzione potrebbe, infatti, derivare anche da ragioni "altre", quali la vendetta, la criminalità o l'odio.

Nei casi in cui chi pone in essere la persecuzione è un agente non statale, può essere difficile stabilire se l'atto o gli atti di persecuzione sono stati commessi per uno dei motivi di persecuzione elencati nella Convenzione o sono meri atti di natura criminale.

Per fare un esempio, se uno Stato non concede protezione ai propri cittadini, in ragione del loro orientamento sessuale, contro attività criminali commesse ai loro danni

da gruppi o individui privati, questa mancanza di volontà statale può essere definita persecuzione ai sensi della Convenzione.

Ancora, la tolleranza da parte delle autorità statali della violenza di genere, ed in particolare della violenza domestica o della pratica delle mutilazioni genitali, e la conseguente mancanza di protezione offerta alle donne che ne sono vittime, comporterà la soddisfazione del nesso causale con uno dei motivi della Convenzione.

Nelle fattispecie citate, come stabilito dall'articolo 9 comma 3 della Direttiva Qualifiche<sup>195</sup>, la connessione a uno dei motivi di persecuzione può essere stabilita verificando se l'assenza di protezione da parte dell'autorità statale sia dovuta ad una o più ragioni riconducibili ai motivi della CG.

Le situazioni che potrebbero presentarsi sono le seguenti: un attore non statale perseguita o minaccia di perseguitare il richiedente sulla base di almeno uno dei motivi espressi dalla Convenzione e lo Stato non vuole o non è in grado di proteggerlo; oppure un attore non statale perseguita o minaccia di perseguitare il richiedente per ragioni "altre" rispetto ai motivi della CG, ma lo Stato non vuole offrire protezione in ragione di uno dei cinque motivi.

Nel caso *Refugee Appeal No. 71427/99*<sup>196</sup>, deciso dalle autorità neozelandesi, è stato definito che il nesso causale tra uno dei motivi della CG e la persecuzione può essere fornito anche dal fallimento della protezione statale.

Il nesso causale potrà, in sintesi, ritenersi soddisfatto quando c'è un rischio reale di persecuzione per mano di un attore non statale per ragioni legate ad uno dei motivi elencati nella Convenzione, indipendentemente dal fatto che la mancata protezione da parte dello Stato nei confronti del richiedente sia legata alla Convenzione; oppure quando il rischio di persecuzione per mano di un attore non statale non è legato ad uno dei motivi elencati nella Convenzione, ma l'incapacità o la mancanza di volontà da parte dello Stato di offrire protezione sono riconducibili ad uno dei motivi indicati dalla Convenzione.

---

<sup>195</sup> L'articolo 9 comma 3 recita: "In conformità dell'articolo 2, lettera d), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti".

<sup>196</sup> *Refugee Appeal No. 71427/99*, 71427/99, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 16 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b7400.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b7400.html).

Quest'analisi doppia comporta che l'istanza presentata in ragione dell'appartenenza ad un PGS debba richiedere un'analisi separata della condotta dell'agente non statale e della condotta dello Stato al fine di verificare se l'uno o l'altro hanno agito in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS. Tornando all'esempio delle donne vittime di violenza domestica, in tali casi dovrà essere dimostrato che le azioni dell'agente persecutore sono dettate dal genere di appartenenza delle vittime e che lo Stato è incapace, ovvero non ha la volontà di offrire protezione contro tale condotta; oppure, che, indipendentemente dalle ragioni dell'agente persecutore, le autorità statali mancano della volontà di offrire protezione in ragione del genere a cui appartengono le vittime. È importante sottolineare che questa analisi non afferma che ogni istanza di protezione internazionale presentata a seguito di violenza domestica conduce direttamente al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS. In primo luogo bisognerà verificare la presenza e l'adeguatezza delle normative statali in materia di tutela delle vittime ed anche la capacità dello Stato di perseguire e sanzionare gli autori di dette violenze. Solo una volta verificati gli elementi sopra indicati si potrà procedere con il riconoscimento della protezione.

Possiamo concludere questa seconda parte del nostro elaborato, affermando che gli elementi essenziali per la costituzione di un PGS ai sensi della CG sono: le caratteristiche protette che uniscono i membri; la percezione che la società esterna ha del gruppo e la conseguente identità distinta dei suoi membri; la persecuzione dettata dall'appartenenza del soggetto al gruppo e/o l'assenza di protezione da parte delle autorità statali della stessa.

Tracciate dette caratteristiche fondamentali è ora possibile procedere all'analisi della loro applicazione in merito a differenti contesti interpretativi, partendo da ipotesi consolidate ed approdando verso approcci maggiormente innovativi.

A tale scopo saranno verificate specifiche istanze di protezione internazionale determinate dall'appartenenza del richiedente ad un PGS e connotate dalla persecuzione di genere; dall'orientamento sessuale; dalla vulnerabilità fisica e/o psicologica e dall'appartenenza del richiedente ad un clan, ad una famiglia o ad una specifica categoria professionale.

L'analisi, eseguita caso per caso, ci permetterà di appurare se gli approcci sopra esposti sono, a oggi, applicati in maniera cumulativa o disgiunta e di comparare le eventuali divergenze concernenti le fattispecie specifiche.

### ***Capitolo 3. Appartenenza ad un PGS: applicazioni consolidate ed innovative.***

Dall'analisi effettuata nei due precedenti capitoli possiamo desumere che, sebbene la scelta dell'utilizzo dell'approccio delle caratteristiche protette piuttosto che dell'approccio della percezione sociale non comporta, nella maggioranza dei casi, una differenza significativa nel riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS, ci sono alcune situazioni specifiche in cui tale scelta risulta essere determinante e comporta per il decisore e, conseguentemente, per il richiedente protezione internazionale, la possibilità di giungere a due soluzioni diametralmente opposte, quali il riconoscimento dello *status* di rifugiato a norma dell'articolo 1 A (2) della CG o, qualora non vi sia la necessità di forme complementari di protezione, il diniego dell'istanza presentata.

Le Linee guida dell'UNHCR, come già visto, rilevano che, generalmente, le analisi dei casi presentate in base all'asserita appartenenza del richiedente a un PGS, anche se esaminate attraverso l'adozione di approcci differenti, convergono nel riconoscimento o nel rigetto dell'istanza di protezione; ciò in ragione del fatto che i gruppi che condividono una caratteristica protetta, quindi innata, immutabile o fondamentale, spesso sono percepiti dalla società che li circonda come diversi<sup>197</sup>. Allo stesso modo, tuttavia, l'UNHCR afferma, con chiarezza, che l'utilizzo dell'approccio della percezione sociale conduce al riconoscimento dello *status* di rifugiato in maniera più diretta rispetto all'approccio delle caratteristiche protette che appare, invece, essere più restrittivo.

Dalla disamina delle Linee guida sopra citate, emerge con forza l'ipotesi secondo cui il riconoscimento dello *status* di rifugiato per appartenenza a un PGS per gruppi di persone accomunati da caratteristiche che non sono né immutabili né fondamentali per la dignità umana, come la professione o la classe sociale, avviene in maniera preponderante con l'uso dell'approccio della percezione sociale; mentre per altri gruppi,

---

<sup>197</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2*, cit., punto 9.

quali le donne, gli omosessuali o le famiglie sarà fondamentale, al fine di giungere al riconoscimento dello *status* di rifugiato, la corretta applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette basato sull'assunto che il genere, l'orientamento sessuale e il legame di sangue rappresentano delle caratteristiche innate, immutabili e/o fondamentali per il richiedente al punto che non dovrebbe essergli richiesto di rinunciarvi.

In diverse occasioni è stato affermato che l'approccio delle caratteristiche protette sembrerebbe negare la protezione internazionale a coloro i quali sono membri di gruppi che sono perseguitati o corrono il rischio di persecuzione in ragione di una caratteristica comune che non è né immutabile né fondamentale, ma che è, di converso, ampiamente riconosciuta dalla società circostante, come associazioni studentesche, sindacati e categorie professionali.

In questo terzo capitolo andremo ad analizzare dei casi in cui lo *status* di rifugiato è stato garantito a richiedenti protezione internazionale in ragione di istanze connesse all'appartenenza del richiedente ad un PGS. L'esame avrà a oggetto casi sia accertati che casi innovativi, al fine di determinare i principi sui quali è possibile riconoscere lo *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS. Si porrà l'accento sull'applicazione empirica dei due diversi approcci e sulle conseguenze da essa derivanti.

### ***3.1 Istanze basate su persecuzioni di genere.***

È opinione dell'UNHCR che un principio oramai consolidato in materia di diritto dei rifugiati sia quello secondo cui una corretta interpretazione della definizione di rifugiato dovrebbe essere compiuta tenendo in considerazione gli aspetti concernenti il genere<sup>198</sup>. L'Alto Commissariato asserisce al punto nove delle Linee guida sul genere che se è vero che i richiedenti, siano essi uomini o donne, possono essere soggetti alle medesime forme di danno, è altresì, vero che gli stessi possono sperimentare forme di persecuzione differenti in base al loro sesso. Azioni quali lo stupro e altre forme di violenza di genere, come ad esempio la mutilazione genitale femminile, la violenza

---

<sup>198</sup> *Ivi* punto 2.



domestica o la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, sono atti che infliggono alle vittime grande dolore sia a livello fisico che a livello psicologico e che cagionano danni che protrarranno i loro effetti anche nel proseguo della vita della persona che li ha subiti e che, da sempre, sono stati utilizzati, da attori statali e non, quali forme di persecuzione.

L'appartenenza delle donne a un PGS ai sensi della CG è stata, in più occasioni, al centro di dibattiti tra le Corti nazionali. Gli oggetti dibattimentali hanno condotto le assise giudiziarie a ritenere corretto l'assunto secondo cui le donne costituiscono un PGS ai sensi della CG, ciò sia mediante l'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette che di quello della percezione sociale.

Ci sembra superfluo rilevare come, negli ordinamenti, che utilizzano in maniera esclusiva l'approccio delle caratteristiche protette, la nozione che le donne possano costituire un PGS venga maggiormente accettata.

Secondo quanto dettato dall'UNHCR nelle già citate Linee guida numero 1, la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale; le donne, infatti, costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili e sono, di frequente, trattate in maniera differente rispetto agli uomini<sup>199</sup>.

È, tuttavia, doveroso evidenziare che diversi ostacoli sono ancora presenti al riconoscimento di domande di protezione fondate esclusivamente sull'appartenenza di genere. Le riluttanze dei decisori a riconoscere le donne quali membri di per sé di un PGS risultano, infatti, essere, ad oggi, ancora presenti. Un importante passo in avanti è stato mosso da alcune legislazioni nazionali che hanno inserito la persecuzione derivante dall'appartenenza di genere quale motivo alla base del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La *High Court* australiana, nel caso *Khawar*, ha sentenziato che le donne costituiscono di per sé un PGS. Ciò partendo dall'assunto che esse, in ogni società, sono un gruppo distinto e riconoscibile dall'esterno, in ragione dei loro attributi e delle loro caratteristiche che esistono in maniera indipendente dai modi in cui le stesse vengono

---

<sup>199</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No 1 ...*, cit., punto 30.

trattate sia dagli uomini che dai governi<sup>200</sup> e le accomuna a prescindere dalla persecuzione cui sono soggette.

Nel caso *Shah*, poi, la Corte britannica ha stabilito che le donne in Pakistan costituiscono un PGS<sup>201</sup>, ciò in ragione del fatto che sono accomunate da una caratteristica immutabile, ovvero il genere; che in Pakistan sono discriminate e che non godono di una protezione effettiva dalle autorità statali. L'elemento centrale individuato nel caso è quindi la discriminazione cui le donne sono soggette nel godimento dei diritti fondamentali e che avviene proprio in ragione della loro appartenenza di genere<sup>202</sup>.

Nel caso *Fornah*, la Corte britannica ha, poi, determinato l'appartenenza a un PGS delle donne sierraleonesi in ragione della posizione d'inferiorità sociale che le accomuna e che le differenzia dagli uomini del Paese; condizione questa apparsa immutabile agli occhi della Corte e il cui cambiamento richiederebbe un mutamento radicale delle norme sociali radicate nel Paese. Nel caso in oggetto il timore di essere sottoposta a mutilazione genitale espresso dalla richiedente non è stato considerato l'unico motivo alla base della costituzione del gruppo; nel ragionamento effettuato dalla Corte, l'elemento che accomunava la richiedente con le altre donne sierraleonesi era piuttosto la condizione d'inferiorità e di discriminazione cui tutte erano soggette.

Nel caso *Ward*, la Corte Suprema canadese cita il genere come l'esempio ovvio di una caratteristica innata che può, da solo, costituire un PGS<sup>203</sup>.

Nel caso *Cheung v. Minister of Employment and Immigration*<sup>204</sup> la Corte d'Appello canadese ha accolto l'istanza presentata da una richiedente, riconoscendo l'appartenenza ad un PGS ai sensi della CG delle donne cinesi con più di un figlio e, pertanto, a rischio di sterilizzazione forzata; il gruppo individuato dai giudici sarà quindi composto da donne accomunate dal medesimo *status* sociale, ma anche dal medesimo

---

<sup>200</sup> In: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-house-lords-18-october-2006-fornah-v-secretary-state-home-department-linked-secretary>.

<sup>201</sup> *B.C. Lobo Women as a particular social group: a comparative assessment of gender asylum claims in the United States and United Kingdom*, *Georgetown Immigration Law Review*, 2013, p. 372, in: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2263350](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263350), *Georgetown Immigration Law Review*.

<sup>202</sup> *B.C. LOBO Women as a...*, cit., p. 372.

<sup>203</sup> *Canada (Attorney General) v. Ward*, [1993] 2 S.C.R. 689, Canada: Supreme Court, 30 June 1993, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_SC,3ae6b673c.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_SC,3ae6b673c.html).

<sup>204</sup> *Cheung v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1993] 2 F.C. 314, Canada: Federal Court of Appeal, 1 April 1993, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_FCA,3ae6b70b18.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_FCA,3ae6b70b18.html).

interesse, quest'ultimo non sostenuto, ma addirittura ostacolato, dal Governo del Paese di origine.

Anche negli Stati Uniti, fautori dell'approccio dell'immutabilità, i gruppi basati sul genere sono stati riconosciuti in modo lineare.

In *Matter of Kasinga*<sup>205</sup> il BIA statunitense ha riconosciuto l'appartenenza a un PGS delle donne togolesi appartenenti all'etnia Tchamba-Kunsuntu che si sono opposte alla pratica delle mutilazioni genitali, di per sé un atto persecutorio, e che, in ragione del loro rifiuto, sono divenute oggetto di persecuzione.

Tuttavia, nonostante l'autorevolezza dell'assunto, gli organi giudicanti di altre giurisdizioni o anche giudici delle assise sopra citate hanno ancora difficoltà a misurare le istanze di protezione basate sull'appartenenza di genere in modo così diretto e, di frequente, chiedono una formulazione più ristretta del PGS. Ad esempio, nella citata decisione *Khawar* altri giudici della High Court formularono il gruppo non meramente composto da donne, ma piuttosto da donne sposate che vivono all'interno di un ambiente familiare ostile e non includente un parente di sangue maschio al quale rivolgersi al fine di chiedere protezione, oppure un gruppo particolarmente vulnerabile di donne sposate in Pakistan che sono in disputa con i mariti e con le famiglie degli stessi, che sono soggette a maltrattamenti domestici o minacciate di subirli, e che non sono in grado di avere né un supporto maschile all'interno della famiglia, né di ottenere una protezione effettiva dalle autorità del Paese di origine<sup>206</sup>.

Questa richiesta di una formulazione più ristretta, nasce dalla preoccupazione implicita di procurare un afflusso di massa; tale inquietudine deriva dal timore che, se il gruppo è definito in modo troppo ampio, potrebbe comportare il suggerimento che tutte le persone che vi appartengono siano a rischio di persecuzione, di conseguenza, con la richiesta dalla soddisfazione di altri elementi contenuti nella definizione di rifugiato, quali il fondato timore di persecuzione, il gruppo verrà automaticamente ristretto. Bisogna, tuttavia, rilevare che se un gruppo è definito in maniera così ristretta, peccherà nella violazione del principio secondo cui non è possibile definire il gruppo

---

<sup>205</sup> *Matter of Kasinga*, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3278.pdf>.

<sup>206</sup> NEILSON A. J., *Domestic and Sexual Violence Related Asylum Claims in the Refugee Review Tribunal*, in: [http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda\\_joyce\\_neilson.pdf](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda_joyce_neilson.pdf). In: [http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda\\_joyce\\_neilson.pdf](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda_joyce_neilson.pdf), p. 123.

meramente in ragione della persecuzione temuta<sup>207</sup> e non terrà in considerazione altri capisaldi della definizione di un PGS ai sensi della CG, ovvero che non occorre che il gruppo sia al suo interno coeso al fine di costituire un PGS ed anche che non occorre che tutti i membri del gruppo debbano essere a rischio di persecuzione per far sì che uno dei membri venga riconosciuto rifugiato.

L'UNHCR asserisce con forza all'interno delle sue Linee guida che la dimensione del gruppo non ha base nei fatti o nella ragione, poiché le altre fattispecie non sono legate all'elemento della dimensione e che “non esiste alcun requisito in base al quale il gruppo debba essere coeso”<sup>208</sup>, la questione fondamentale è, secondo l'Alto Commissariato, la presenza o meno di un elemento comune condiviso.

Un altro ostacolo, al riconoscimento delle istanze di protezione internazionale presentate dalle donne e basate sulla loro asserita appartenenza ad un PGS, emerge nei casi in cui ad essere applicato è, in maniera esclusiva, l'approccio della percezione sociale. La sfida, in queste circostanze, è quella di stabilire se le donne, o un gruppo specifico di esse, in un contesto ben determinato possano essere percepite come gruppo distinto dalla società circostante.

La giurisdizione australiana ha, in diverse occasioni, posto l'accento sul fatto che essere donne in specifici contesti non comporta, di fatto, la loro appartenenza ad un PGS ai sensi della CG, in quanto è assente la caratteristica che le accomuna e che rende le stesse percepibili come diverse dalla società esterna.

Anche la giurisprudenza statunitense ha rigettato delle istanze di protezione internazionale in ragione dell'assenza della percezione e della visibilità sociale del gruppo che ne favorirebbe l'individuazione da parte degli agenti persecutori e ne determinerebbe il rischio di persecuzione.

In Germania la richiesta della soddisfazione della percezione sociale, ha fatto sì che le istanze accolte siano quelle di donne la cui trasgressione è stata tale da rendere la donna visibile alla società circostante.

---

<sup>207</sup> REFUGEE LAW INITIATIVE, Working Paper n.3, *The Interpretation of the Convention Ground of 'Membership of a Particular Social Group' in the Context of Gender-related Claims for Asylum. A critical analysis of the Tribunal's approach in the UK*, in: [http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI\\_Working\\_Paper\\_No.3.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI_Working_Paper_No.3.pdf), p. 8.

<sup>208</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2...*, cit., punto 155.

Analogamente, in Francia, alcune istanze di protezione basate sul matrimonio forzato non sono state accolte in quanto è stata ritenuta mancante la percezione distinta dei richiedenti da parte della società circostante. La giurisprudenza francese ha puntato sulla necessità dell'esistenza di una prova della percezione sociale al fine di riconoscere l'esistenza di un PGS.

La *ratio* di questo ragionamento non è stata del tutto compresa, in quanto non si può pretendere che il richiedente metta a rischio di persecuzione se stesso, al fine di poter ottenere lo *status* di rifugiato<sup>209</sup>.

In conclusione possiamo ricavare che le difficoltà nel riconoscimento delle domande basate sul genere appaiono, a oggi, rilevanti ed aumentano con l'utilizzo esclusivo dell'approccio della percezione sociale. Al fine di giungere al riconoscimento dello *status* di rifugiato, i decisori, per le ragioni sopra espresse, continuano, infatti, a richiedere l'ulteriore soddisfacimento degli altri elementi contenuti nell'articolo 1 A (2) della CG.

### ***3.2 Istanze basate su orientamento sessuale ed identità di genere.***

Il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione della persecuzione subita o temuta a seguito del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere rappresenta un aspetto determinante della protezione internazionale dei rifugiati. Molte persone subiscono persecuzioni a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, reali o percepiti che siano.

Le giurisdizioni che hanno applicato in maniera predominante l'approccio delle caratteristiche protette hanno notevolmente ridotto le difficoltà nell'accettare che l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere possano rientrare nella definizione di PGS ai sensi della CG.

L'orientamento seguito dalle Corti che applicano l'*ejusdem generis* è quello secondo cui l'omosessualità è una caratteristica protetta che può, qualora tutti gli altri

---

<sup>209</sup> DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, *Gender Related Asylum Claims in Europe*, in: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM\\_ET\(2012\)462481\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM_ET(2012)462481_EN.pdf), p. 49.

elementi della definizione di rifugiato siano soddisfatti, dare diritto al riconoscimento dello *status* ai sensi dell'articolo 1 A (2) della CG.

In *Matter of Acosta* il BIA, applicando in toto l'approccio sopra citato, ha, infatti, sancito che, così come per gli altri motivi della Convenzione, anche per l'appartenenza a un PGS dovesse essere determinata dall'esistenza di una caratteristica immutabile e fondamentale, che, nelle istanze in oggetto è l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere<sup>210</sup>. Il BIA ha, quindi, riconosciuto l'esistenza di gruppi sociali basati sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'appartenenza a famiglie o clan, ed anche sull'esperienze pregresse e, di conseguenza, immutabili<sup>211</sup>.

Allo stesso modo, nella già citata decisione *Ward*, la Corte Suprema canadese ha determinato l'inclusione all'interno del PGS delle persone soggette a persecuzione in ragione del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere ritenendo queste ultime caratteristiche innate, immutabili e fondamentali per l'identità e la dignità della persona, al punto che non potrà essere richiesto al richiedente di rinunciarvi al fine di evitare il rischio di persecuzione.

Ancora, nel caso *HJ v. Secretary of State for the Home Department*<sup>212</sup>, del 2010, la Supreme Court del Regno Unito ha stabilito che il gruppo sociale in oggetto è definito dalle caratteristiche immutabili dell'orientamento sessuale o della sessualità dei suoi membri e che il riconoscimento dello *status* di rifugiato non può essere rigettato ad un richiedente sulla base del fatto che egli potrebbe, in caso di rientro nel Paese di origine, nascondere o negare il proprio orientamento sessuale al fine di evitare di divenire oggetto di persecuzione.

Delle difficoltà permangono quando ad essere applicato è, in maniera esclusiva, l'approccio della percezione sociale. L'esempio rilevante ci viene fornito dalla Francia dove, al fine di giungere al riconoscimento dello *status* di rifugiato sulla scorta di una persecuzione basata sull'orientamento sessuale e/o identità di genere ed in ragione della necessità di soddisfare quanto dettato dall'approccio della percezione sociale, viene

---

<sup>210</sup> ICJ, *Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity. A Practitioners' Guide*, February 2016, In: <https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/practitioners-guide-series-2016-eng.pdf>, pagina 193.

<sup>211</sup> In: [http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI\\_Working\\_Paper\\_No.3.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI_Working_Paper_No.3.pdf), pagina 7.

<sup>212</sup> UK - Supreme Court, 7 July 2010, *HJ (Iran) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-supreme-court-7-july-2010-hj-iran-v-secretary-state-home-department-2010-uksc-31>.

richiesta al richiedente una manifestazione espressa del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere, al fine di poter stabilire se la società circostante lo percepisce come diverso<sup>213</sup> e, di conseguenza, gli agenti persecutori hanno la possibilità di porre in essere la persecuzione.

Nella decisione *Mlle F*<sup>214</sup>, del 2005, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ha rigettato l'istanza di protezione internazionale presentata da un richiedente omosessuale, asserendo che lo stesso non aveva espresso apertamente la propria sessualità e, conseguentemente, non fosse identificabile dalla società circostante e dai potenziali agenti persecutori.

Nella decisione *Mr H.*<sup>215</sup> del 2015, invece, la CNDA ha riconosciuto lo *status* di rifugiato ad un richiedente protezione internazionale di nazionalità bengalese, espulso dalla propria scuola e bandito dal vicinato e dalla famiglia di origine e che ha rischiato di subire una punizione corporale in ragione del proprio orientamento sessuale, riconoscendo che in caso di rientro in Bangladesh, il richiedente sarebbe stato soggetto a persecuzione da parte dei suoi stessi familiari e non avrebbe ricevuto contro tali atti protezione effettiva dalle autorità statali.

Il discrimine operato nel riconoscimento era, quindi, la manifestazione espressa del proprio orientamento sessuale, la *ratio* alla base di detta decisione risulta essere non comprensibile, appare ovvio, infatti, che all'interno di una società omofoba un richiedente omosessuale non adotterà comportamenti atti a manifestare espressamente la propria sessualità, ma tenderà piuttosto a nascondere il proprio orientamento sessuale e ciò proprio al fine di evitare di incorrere nel rischio di persecuzione<sup>216</sup>.

La stessa Francia ha, nel corso del tempo, modificato l'orientamento sopra citato; nella decisione *France - A. B. v. Conseil d'État*<sup>217</sup> del 2017 è stato stabilito, in via

---

<sup>213</sup> *CE, SSR, 23 juin 1997, 171858, Ourbih, 171858*, France: Conseil d'Etat, 23 June 1997, in: [http://www.refworld.org/cases,FRA\\_CDE,3ae6b67c14.html](http://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67c14.html).

<sup>214</sup> *Mlle F, Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) [French National Court of Asylum], 513547, 25 March 2005*.

<sup>215</sup> *France - National Court of Asylum (Cour National du Droit d'Asile), 29 October 2015, Mr H. N. 15006472*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-court-asylum-cour-nationale-du-droit-d%E2%80%99asile-29-october-2015-mr-h-n>.

<sup>216</sup> S. JANSEN-T. SPIJKERBOER, *Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender identity in Europe*, September 2011, 36.

<sup>217</sup> *France - A.B. v Council of State, 8 February 2017, No. 396695*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-ab-v-council-state-8-february-2017-no-396695>.

incidentale, che il riconoscimento dello *status* di rifugiato per via del fondato timore di persecuzione determinato dall'appartenenza del richiedente a un PGS in ragione del suo orientamento sessuale, non può dipendere dal fatto che quest'ultimo sia stato o meno reso pubblico, affermando, pertanto, che una persona non deve essere costretta a dissimulare al fine di evitare la persecuzione.

In *G. Hernandez-Montiel*<sup>218</sup> la Corte d'Appello del nono circuito degli Stati Uniti ha affermato, con vigore, che gli omosessuali con identità femminile in Messico rappresentano un PGS ai sensi della CG. Nella sua valutazione la Corte ha chiarito che l'identità sessuale femminile del richiedente rappresenta una caratteristica innata, immutabile e fondamentale per la dignità e l'identità dello stesso e che, pertanto, non sarebbe stato possibile chiedergli di modificarla al fine di evitare di incorrere nel rischio di persecuzione.

Anche la Corte d'Appello della Nuova Zelanda è convenuta nell'affermare che gli omosessuali in Iran, sono accomunati da una caratteristica innata, immutabile e fondamentale e compongono, pertanto, un PGS ai sensi della CG. L'omosessualità che li accomuna è una caratteristica inalterabile della loro identità, che, qualora gli venisse richiesto di modificarla, comporterebbe una grave violazione per la loro stessa identità e dignità umana<sup>219</sup>.

Nei due casi *Appellant 395* e *Appellant 396*<sup>220</sup>, del 2002, la Corte australiana ha stabilito che, ai fini della CG, la persecuzione non cessa di essere tale e di portare, quindi, al riconoscimento dello *status* di rifugiato perché il soggetto perseguitato pone in essere dei comportamenti atti a nascondere e/o modificare la caratteristica che lo rende oggetto di persecuzione; infatti, se tale principio venisse applicato non dovrebbero essere accolte neppure le istanze di protezione basate sulle opinioni politiche o sulla religione, reali o imputate che siano. Tali istanze non verrebbero accolte se potesse essere richiesto al soggetto perseguitato di non porre in essere comportamenti atti a

---

<sup>218</sup> *Geovanni Hernandez-Montiel v. Immigration and Naturalization Service*, 225 F.3d 1084 (9th Cir. 2000); A72-994-275, *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*, 24 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,USA\\_CA\\_9,3ba9c1119.html](http://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,3ba9c1119.html).

<sup>219</sup> *Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ, No 1312/93, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority*, 30 August 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b6938.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b6938.html).

<sup>220</sup> *Appellant S395/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Appellant S396/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2003] HCA 71, *Australia: High Court*, 9 December 2003, in: [http://www.refworld.org/cases,AUS\\_HC,3fd9eca84.html](http://www.refworld.org/cases,AUS_HC,3fd9eca84.html).



rendere manifeste agli occhi della società circostante e, di conseguenza, degli agenti persecutori, le proprie opinioni politiche o religiose. Allo stesso modo, non sarebbe possibile riconoscere il diritto alla protezione internazionale per quelle istanze basate su persecuzioni determinate dalla razza o dalla nazionalità del richiedente asilo, qualora fosse possibile richiedere allo stesso di adottare comportamenti ed azioni al fine di nascondere la propria identità razziale e/o nazionale.

Medesima considerazione dovrà quindi, essere fatta per le istanze basate sull'appartenenza del richiedente ad un PGS e, sulla sua condivisive, con gli altri membri del gruppo di una caratteristica precisa, innata, immutabile o fondamentale.

Ancora, lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto per quelle istanze che non sono caratterizzate dall'orientamento sessuale del richiedente protezione, bensì dalla percezione che del suo orientamento sessuale ha la società circostante. L'attribuzione di un orientamento sessuale può, secondo quanto stabilito da un Tribunale italiano determinare il rischio di persecuzione nei confronti del richiedente al quale detto orientamento viene attribuito e, di concerto, determinare la sua appartenenza ad un PGS ai sensi della CG e, pertanto, al riconoscimento dello *status* di rifugiato a norma dell'articolo 1 A (2). Nel caso di specie<sup>221</sup> il Tribunale di Genova ha sentenziato che, nonostante fosse eterosessuale, il richiedente, proveniente dal Ghana, aveva un fondato timore di persecuzione per via della percezione che i membri della sua famiglia prima ed i componenti della società circostante poi avevano nei suoi confronti.

Di pari rilievo è la sentenza *SW (lesbians – HJ and HT applied) Jamaica CG [2011] UKUT 00251(IAC)* del Regno Unito<sup>222</sup>; l'istanza indicata era stata presentata da una donna lesbica proveniente dalla Jamaica la quale, nel Paese di origine, non aveva subito persecuzione grazie ai comportamenti discreti adottati nel corso degli anni, che le avevano impedito di rendere pubbliche le proprie relazioni e, conseguentemente, di manifestare pubblicamente il proprio orientamento sessuale. *L'Asylum and Immigration Tribunal* (IAC) conclude affermando che per chi sceglie di vivere segretamente il proprio orientamento sessuale, al fine di evitare di incorrere nel rischio di subire persecuzione, il timore deve essere considerato fondato e l'istante, qualora siano ritenuti

---

<sup>221</sup> *Italy - Tribunal of Genova, 13 May 2016, no. 15023/15*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/italy-tribunal-genova-13-may-2016-no-1502315>.

<sup>222</sup> *SW (lesbians – HJ and HT applied) Jamaica CG [2011] UKUT 00251(IAC)*, in: [http://www.refworld.org/cases,GBR\\_UTIAC,4e0c3fae2.html](http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,4e0c3fae2.html).

soddisfatti anche gli altri elementi contenuti nell'articolo 1 A (2), dovrà essere riconosciuto rifugiato a sensi della CG. Manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale è, infatti, un diritto di tutto e, pertanto, non si può chiedere a una persona di non esercitarlo al fine di evitare di incorrere in persecuzione.

### **3.3 Istanze basate su legami familiari.**

È opinione dell'UNHCR che una famiglia rappresenti l'esempio classico di PGS ai sensi della CG. Tale assunto è determinato in ragione del fatto che i membri di una famiglia condividono una caratteristica innata, immutabile e altresì fondamentale e protetta, ma anche in ragione della differente percezione che la società circostante ha degli stessi per via dell'appartenenza familiare. Sia attraverso l'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, che mediante l'utilizzo dell'approccio della percezione sociale, la famiglia viene, dunque, considerata dall'Alto Commissariato un gruppo sociale. Secondo quanto contenuto al punto 18 della Posizione sulla richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all'appartenenza dell'individuo ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida, le relazioni di sangue non possono, infatti, essere oggetto di cambiamento ed anche il legame determinato da un matrimonio, anche qualora dovesse essere sciolto, avrà comunque avuto e continuerà ad avere effetti nella vita della persona. Ancora, il fatto che il gruppo famiglia possa essere riconoscibile dall'esterno per via del legame tra i suoi membri, soddisferà i criteri determinati dall'approccio della percezione sociale.

Non tutte le giurisdizioni hanno, però, adottato quanto decretato dall'UNHCR; dove a prevalere è l'approccio della percezione sociale, non è sempre facile stabilire l'appartenenza del richiedente ad un PGS e quindi giungere al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Già nella decisione *Acosta* il BIA aveva stabilito che l'appartenenza di un richiedente a un PGS poteva essere determinata dalla caratteristica innata, immutabile e protetta derivante dal suo legame familiare con gli altri soggetti membri del gruppo<sup>223</sup>.

---

<sup>223</sup> BLAKE J., *PROTECTION FOR FAMILIES: NEW STANDARDS DEVELOPING IN ASYLUM LAW*, in:

In *Matter of M-E-V-G-, Respondent*<sup>224</sup> il BIA ha ribadito l'importanza, oltre che dell'immutabilità della caratteristica comune, anche della percezione sociale affermando che se la caratteristica che accomuna i membri del gruppo e che li rende diversi dal resto della società è percepita dall'esterno, allora si avrà anche una percezione differente dei membri stessi da parte degli altri soggetti della società circostante.

Nella decisione *Matter of L-E-A-, Respondent*<sup>225</sup>, del 24 maggio 2017, il BIA ha stabilito che la determinazione di un PGS basato su un legame familiare dipende dalla natura e dal grado delle relazioni coinvolte, ma anche da come tali rapporti sono considerati nella società in questione. Inoltre, secondo il BIA, al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione della sua appartenenza a un PGS basato sull'appartenenza familiare, il richiedente dovrà innanzi tutto dimostrare di essere membro di quella famiglia ed anche che proprio l'appartenenza alla stessa è determinante nella persecuzione subita o nel rischio di persecuzione. Appare superfluo evidenziare come il riconoscimento dello *status* di rifugiato non può avere luogo nel caso in cui non esistano prove a dimostrazione del fatto che il richiedente e altri membri della famiglia siano stati soggetti a persecuzione in ragione della loro appartenenza alla famiglia.

In *Thomas v. Gonzales*<sup>226</sup>, la Corte statunitense del nono circuito ha stabilito che l'appartenenza a una specifica famiglia può costituire un PGS e conferire al richiedente perseguitato o a rischio di persecuzione per via di detto legale lo *status* di rifugiato.

Nel più volte citato caso *Fornah*, inoltre, la Corte ha stabilito che non è necessario che il richiedente protezione dimostri la sussistenza del nesso causale tra la persecuzione subita dal primo dei membri della famiglia di cui egli fa parte con uno dei cinque motivi della CG. Analogamente il richiedente non è tenuto a dimostrare che tutti i componenti del nucleo sono stati perseguitati o corrono il rischio di persecuzione in

---

[http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=nulr\\_online](http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=nulr_online), p. 5.

<sup>224</sup> *Matter of M-E-V-G-, Respondent*, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3795.pdf>.

<sup>225</sup> *Matter of L-E-A-, Respondent*, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/eoir/page/file/969456/download>.

<sup>226</sup> *Michelle Thomas et al. v. Alberto R. Gonzales, Attorney General*, 02-71656; A75-597-033; A75-597-034; A75-597-035; A75-597-036, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 3 June 2005, in: [http://www.refworld.org/cases,USA\\_CA\\_9,42d0f0854.html](http://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,42d0f0854.html).

ragione della loro appartenenza familiare. Ad essa si sono ispirate, nel corso degli anni, le assise di vari altri Paesi convenute nel ritenere che i legami familiari rientrino nella definizione di PGS ai sensi della CG. Ad esempio di ciò possiamo citare la decisione della High Court irlandese che è giunta al riconoscimento dello *status* di rifugiato per un richiedente asilo kosovaro che fondava la sua istanza sulla sua appartenenza familiare e sul rischio di venire ucciso in una faida che intercorreva tra la sua ed un'altra famiglia<sup>227</sup>.

### **3.4 Categorie vulnerabili: minori e disabili.**

Le istanze di protezione internazionale che riguardano minori sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni, sia per via delle istanze presentate da minori giunti insieme ad altri membri della famiglia di origine, ma che presentano richieste basate su motivi uguali o diversi dal resto dei familiari, che per quelle presentate da minori stranieri non accompagnati con ragioni di protezione del tutto individuali ed autonome.

Non esiste una definizione di rifugiato specifica per il riconoscimento delle istanze di protezione presentate dai minori, un bambino o una bambina, al fine del riconoscimento della loro istanza di protezione internazionale, dovranno quindi soddisfare i medesimi requisiti richiesti ad un adulto<sup>228</sup>. Tuttavia, la definizione di rifugiato dovrà essere interpretata in modo tale da tenere in considerazione l'età, oltre che il genere, del richiedente protezione ed anche le forme di persecuzione subite o temute da un minore<sup>229</sup>.

La minore età rappresenta di per sé un elemento di forte vulnerabilità che si rivela determinante nel caso di istanze presentate da minori. Nell'esaminare dette richieste bisogna tenere in grande considerazione che il medesimo atto, subito da un

---

<sup>227</sup> *Ireland - Irish High Court rules on whether a family can constitute a particular social group*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ireland-irish-high-court-rules-whether-family-can-constitute-particular-social-group>.

<sup>228</sup> CENTRE FOR GENDER AND REFUGEE STUDIES, *Children's Asylum Claims*, March 2015, in: [https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/CGRS\\_Child\\_Asylum\\_Advisory\\_3-31-2015\\_FINAL.pdf](https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/CGRS_Child_Asylum_Advisory_3-31-2015_FINAL.pdf), p. 6.

<sup>229</sup> *UN Committee on the Rights of the Child, General Comment. No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin, CRC/GC/2005/6 Sept. 2005.*

adulto o da un minore, sortirà conseguenze completamente differenti, proprio in ragione dell'età e dello sviluppo psico-fisico di colui che lo subisce e che, se in taluni casi un atto potrebbe non essere configurato come atto di natura persecutoria nel caso di un adulto, il medesimo risulterebbe invece in persecuzione nel caso di un minore, proprio a causa della differente percezione che egli ha, determinata dal proprio sviluppo evolutivo.

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo<sup>230</sup> sottolinea, inoltre, che la vulnerabilità determinata dalla minore età, potrebbe essere estesa anche a coloro che hanno raggiunto la soglia della maggiore età determinando così il rischio per il neomaggiorenne di essere soggetto a vulnerabilità alla pari del minore. Non sarà, pertanto possibile assumere che un rischio di persecuzione che ha coinvolto una persona durante la sua minore età cessi nel momento del compimento del diciottesimo anno di età.

Le assise di molti Paesi non fanno, ad oggi, fatica a riconoscere lo *status* di rifugiato a richiedenti asilo minori, individuando principalmente il nesso di causalità in uno o più di uno dei cinque motivi della CG e, in maniera preponderante, nella loro appartenenza ad un PGS.

Nella citata decisione *Ward* la Corte Canadese ha individuato il minore quale membro di un PGS basato sulla caratteristica di essere al di sotto della maggiore età almeno per il prossimo futuro.

Con la decisione *LQ (Afghanistan)* del 2007<sup>231</sup> e con la decisione *DS (Afghanistan)*<sup>232</sup> il Tribunale britannico ha ribadito quanto dettato dal Canada anni prima, affermando che l'età è una caratteristica immutabile perché cristallizzata al momento della valutazione del caso specifico, pertanto, ai fini della valutazione dell'appartenenza del richiedente protezione ad un PGS ai sensi della CG, l'età deve essere considerata una caratteristica immutabile.

---

<sup>230</sup> In: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.

<sup>231</sup> UK - *Asylum and Immigration Tribunal*, 15 March 2007, *LQ, Afghanistan* [2008] UKAIT 00005, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-asylum-and-immigration-tribunal-15-march-2007-lq-afghanistan-2008-ukait-00005>.

<sup>232</sup> UK - *Court of Appeal*, 22 March 2011, *DS (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department* [2011] EWCA Civ 305, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-court-appeal-22-march-2011-ds-afghanistan-v-secretary-state-home-department-2011-ewca>.

Le decisioni sopra citate fanno proprio il punto di vista dell'UNHCR che, all'interno delle Linee guida sulla protezione dei minori afferma con chiarezza che, sebbene non sia possibile definire tecnicamente l'età come una caratteristica innata ed immutabile, non ci si può sottrarre dal ritenerla tale considerando il preciso momento in cui l'istanza di asilo presentata dal minore viene valutata. Un bambino, infatti, non è chiaramente in grado di dissociarsi dalla sua età al fine di evitare di subire persecuzione.

Ancora, i bambini condividono, oltre all'età, anche altre caratteristiche, quali l'innocenza e l'immatùrità, peculiarità queste in ogni caso connesse con la loro età biologica.

Viepiù, l'identificazione dei gruppi sociali può anche essere favorita dal fatto che i bambini condividono una comune esperienza socialmente costruita, come l'abuso, l'abbandono, la povertà o la separazione dai genitori. Vari sottogruppi potrebbero, perciò, essere determinati in ragione di più caratteristiche che accomunano i richiedenti minori e che consentirebbero la costituzione di gruppi sociali quali bambini soldato, bambini di strada, orfani, affetti da disabilità.

Ciò che è importante sostenere è che i decisori non dovrebbero, in ogni caso, avere il bisogno di aggiungere altri elementi al fine di determinare il riconoscimento dello *status* di rifugiato a richiedente asilo minore, questo in ragione del fatto che l'essere minore oggetto di persecuzione dovrebbe ampiamente bastare.

Da quanto evidenziato, emerge quindi che, sebbene un cambiamento dell'età possa legittimamente determinare la cessazione delle ragioni che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, il fatto che una persona possa in una fase successiva non ricadere in un PGS, non può giustificare il rigetto dell'istanza valutata nel preciso momento della sua presentazione.

Se possiamo ritenere, a oggi, assodato che, mediante l'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, l'essere minore soggetto a persecuzione può determinare l'appartenenza del bambino a un PGS ai sensi della CG, non è possibile nella stessa misura determinare l'appartenenza ad un PGS di un minore qualora ad essere applicato è l'approccio della percezione sociale.

Per fare degli esempi, il BIA nella sentenza *Re S-E-G*<sup>233</sup> del 2008 ha, in ragione dell'applicazione dell'approccio della percezione sociale, rigettato l'istanza di protezione internazionale presentata da un minore il cui timore era determinato dal rischio di persecuzione per mano dei membri di una gang che prendevano di mira ragazzi intorno ai 12 anni<sup>234</sup>. L'adozione dell'approccio della percezione sociale ha condotto il BIA a ritenere che non vi fossero delle prove per determinare che i giovani salvadoregni che avevano rifiutato di aderire a una gang fossero percepiti dall'esterno come gruppo.

Nella decisione sopra citata il BIA non ha tenuto in debito conto che i giovani che generalmente vengono avvicinati dalle gang e perseguitati nei casi in cui decidono di non divenire parte della stessa, possiedono caratteristiche altre all'essere giovani della medesima età, ovvero la provenienza da quartieri bene determinati e da famiglie il cui *status* socio economico è caratterizzato da povertà e disoccupazione, di conseguenza tali giovani possono essere visibili dal resto della società e, pertanto identificabili sia dal resto della società, che, ovviamente, da coloro i quali hanno il fine di porre in essere la persecuzione<sup>235</sup>.

Di concerto alla maggiore attenzione alle istanze di protezione internazionale presentate da richiedenti minori, accompagnati e non, è aumentata, nel corso degli anni, la considerazione posta nei verso le istanze di protezione internazionale presentate da richiedenti affetti da disabilità fisica o psichica.

Le persone colpite da disabilità<sup>236</sup>, sia essa fisica o mentale, rappresentano, a oggi, un'importante percentuale di coloro che fuggono dai propri Paesi di origine a causa degli abusi o delle persecuzioni temute o subite e che si dirigono in altri luoghi in cerca di rifugio. Esse, insieme ai minori e alle donne, appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili e necessitano, pertanto, di un'ancora più attenta e puntuale valutazione da parte dei Paesi di accoglienza e, in primo luogo, da parte di coloro che sono chiamati ad esaminare la loro istanza di protezione internazionale. La valutazione

---

<sup>233</sup> *Re S-E-G*, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: n: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3617.pdf>.

<sup>234</sup> In: <http://www.unhcr.org/580a77b04.pdf>, p. 7.

<sup>235</sup> *Ivi* p. 9.

<sup>236</sup> A norma dell'articolo 1 comma 2 della Dichiarazione ONU sui diritti delle persone con disabilità: “le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.

dei singoli casi dovrà, infatti, tenere presente non solo la definizione di rifugiato sancita dalla CG, ma anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità<sup>237</sup> che incorpora al suo interno il rispetto dei principi dell'autonomia individuale; della non discriminazione; del rispetto per la differenza e dell'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; delle pari opportunità, dell'accessibilità; della pari dignità e del rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità ed anche del rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità<sup>238</sup>.

La ratifica della Convenzione menzionata da parte degli Stati impone agli stessi l'obbligo di rispettare le disposizioni normative in essa contenute, disposizioni che, senza alcun dubbio, potrebbero apportare miglioramenti alla tutela dei rifugiati con disabilità che giungono nel loro territorio.

L'aumento dell'attenzione in merito alla tutela delle persone portatrici di disabilità, rifugiate o richiedenti protezione internazionale, ha comportato, per gli Stati, un ampliamento degli obblighi derivanti dalla CG.

Il grado elevato di onere della prova richiesto a un richiedente protezione internazionale e necessario per il riconoscimento dello *status* di rifugiato deve essere, nei casi di richiedenti protezione internazionale affetti da disabilità, ridotto.

Il principio del cosiddetto "accomodamento ragionevole", stabilito all'interno dell'articolo 2 della Convenzione del 2006, prevede, infatti, "la necessità per gli Stati firmatari di apportare le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, al fine di assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali" e sortisce effetti positivi nella valutazione delle istanze di protezione internazionale presentata da richiedenti affetti da disabilità. Gli organi decidenti dovranno, infatti, tenere in ampia considerazione le capacità cognitive e lo stato psico-fisico del richiedente, modificando la soglia richiesta di onere della prova posta in capo allo stesso e adattandolo alla situazione specifica.

---

<sup>237</sup> In: <https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf>.

<sup>238</sup> In: [https://www.ialj.org/images/stories/BLED\\_conference/papers/Disability\\_and\\_Displacement-background\\_paper.pdf](https://www.ialj.org/images/stories/BLED_conference/papers/Disability_and_Displacement-background_paper.pdf), p. 4.



Essendo il timore di persecuzione composto sia da elementi oggettivi, che da elementi soggettivi, la fondatezza di questi ultimi dovrà essere analizzata alla luce della condizione specifica del richiedente.

Secondo l'UNHCR, infatti, una valutazione del timore soggettivo del richiedente è imprescindibile dalla valutazione della sua personalità, profili psicologici differenti daranno luogo a una diversa percezione dei fatti e, di conseguenza, a un diverso grado di timore.

L'applicazione del principio dell'accomodamento ragionevole favorisce, quindi, l'analisi e la valutazione delle richieste di protezione presentate da richiedenti disabili, riducendo l'onere della prova a loro carico.

Con l'entrata in vigore della Convenzione del 2006 non vi sono dubbi che la disabilità sia, di per sé, uno *status* protetto nella legislazione internazionale, tuttavia, essa non è espressamente menzionata tra i motivi di persecuzione che si qualificano per la protezione internazionale. Inoltre, sebbene la disabilità sia stata considerata da alcune assise, in applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, idonea a permettere la determinazione dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente a un PGS, determinato proprio dalla caratteristica della disabilità di cui soffre, in molti casi, proprio la determinazione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS in ragione della disabilità ha sollevato rilevanti questioni interpretative.

La giurisprudenza non è, infatti, omogenea nel riconoscimento dello *status* di rifugiato a soggetti affetti da disabilità, ciò è determinato principalmente dall'applicazione dei due differenti approcci, quello delle caratteristiche protette e quello della percezione sociale, o, ancora della richiesta della soddisfazione di entrambi in modo cumulativo, così come richiesto dalla Direttiva Qualifiche e come, in più occasioni, ribadito dalla CGUE.

In *Raffington v. Immigration and Naturalization Service et al.*, No. 02-1773, 26 August 2003 (US Court of Appeals for the 8th Circuit)<sup>239</sup>, il BIA ha rigettato l'istanza di protezione internazionale presentata da una richiedente giamaicana affetta da disabilità mentale motivando la decisione di diniego in ragione dell'assenza del nesso di causalità

---

<sup>239</sup> *Raffington v. Immigration and Naturalization Service et al.*, No. 02-1773, 26 August 2003 (US Court of Appeals for the 8th Circuit), in: <https://openjurist.org/340/f3d/720/raffington-v-immigration-and-naturalization-service>.

con almeno uno dei cinque motivi della CG. La Corte non ha, nel caso di specie, ravvisato l'appartenenza della richiedente a un PGS, asserendo che le persone affette da disabilità mentale in Giamaica costituiscono un gruppo troppo vasto e diversificato ed inoltre non rappresentano un gruppo animato dal medesimo interesse<sup>240</sup>; il BIA ha poi proseguito affermando che l'assenza di cure mediche e della garanzia di accesso ad un sistema di istruzione non si configurano come persecuzione ai sensi della Convenzione.

In *Liaquat v Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2005 FC 893*<sup>241</sup> la Corte ha espressamente dichiarato che la malattia mentale comporta per il richiedente protezione che ne è affetto l'appartenenza ad un PGS ai sensi della Convenzione, ciò in ragione del fatto che la malattia di cui è affetto dovrà essere considerata una caratteristica innata ed immutabile che caratterizza la vita di colui che ne è affetto e che, a prescindere dalla possibilità di guarigione futura, avrà comunque sortito in essa effetti rilevanti che contribuiranno a caratterizzarne l'esistenza anche nei momenti successivi alla guarigione.

In *AC (Egypt)*<sup>242</sup> la Nuova Zelanda ha, in applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, riconosciuto lo *status* di rifugiato ad un richiedente asilo affetto da albinismo, ponendo l'accento sulla sua appartenenza ad un PGS in ragione della caratteristica innata ed immutabile che possiede e che lo accomuna agli altri membri del gruppo. Inoltre, la disabilità di cui il richiedente soffre, porta con sé una componente fisica e sociale che conduce ad una differente percezione dei componenti del gruppo dal resto della società<sup>243</sup>.

In *X v Canada*<sup>244</sup> il *Refugee Board* ha accolto l'istanza di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo polacco minore e disabile, considerando la sua minore età e la disabilità di cui era affetto caratteristiche immutabili e innate e rientranti, quindi, nel primo dei tre gruppi individuati già nella sentenza

---

<sup>240</sup> UNHCR, *The 'Ground with...*, cit. p. 63.

<sup>241</sup> *Liaquat v Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2005 FC 893*, in: [http://www.refworld.org/cases,NZ\\_IPT,4f424a232.html](http://www.refworld.org/cases,NZ_IPT,4f424a232.html), p. 27.

<sup>242</sup> *AC (Egypt)*, [2011] NZIPT 800015, *New Zealand: Immigration and Protection Tribunal*, 25 November 2011, in: [http://www.refworld.org/cases,NZ\\_IPT,4f424a232.html](http://www.refworld.org/cases,NZ_IPT,4f424a232.html).

<sup>243</sup> UNDER THE SAME SUN, *Classifying Albinism: Transforming Perceptions & Ushering Protection With The Help of International Human Rights*, February 2014, in: <http://globaldisability.org/wp-content/uploads/2016/01/Albinism-A-Definition-for-A-Change.pdf>.

<sup>244</sup> *X v. Canada* (Immigration and Refugee Board) (2001) Can LII 26953 (IRB), in: <http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/decisions/Pages/index.aspx>.

*Ward*<sup>245</sup>, la Corte ha ritenuto, inoltre, che la disabilità di cui era affetto il minore fosse pubblicamente evidente in quanto egli non era in grado, in ragione della stessa, di controllare se stesso e ravvisava, pertanto, una percezione distinta del richiedente dal resto della società.

L'applicazione unica dell'approccio della percezione sociale, ma anche la richiesta della soddisfazione congiunta dei due approcci in maniera cumulativa potrebbe, in linea di massima, comportare una riduzione dei livelli di protezione garantiti a coloro che già versano in una condizione di estrema vulnerabilità. Persone affette da disabilità mentale, accomunate da una caratteristica innata e immutabile, ma invisibili all'esterno, quindi non percepite dalla società circostante, potrebbero teoricamente correre il rischio di venire escluse dal diritto alla protezione internazionale<sup>246</sup>.

In molti casi, inoltre, la difficoltà al riconoscimento dello *status* di rifugiato per appartenenza del richiedente a un PGS, non deriva dalla difficoltà di ricondurre il richiedente a un PGS ma, piuttosto, dalla difficoltà a ricondurre la condotta persecutoria posta in essere dall'agente persecutore ad uno dei cinque motivi della CG. Per fare un esempio, il Tribunale Australiano ha rigettato l'istanza presentata da una richiedente giordana affetta da disabilità motivando la propria decisione sulla base del fatto che le carenze nel sistema sanitario ed in generale nei servizi per disabili in Giordania, caratterizzati dalla povertà e dalla discriminazione e che hanno un profondo effetto nella qualità della vita delle persone che sono costrette a farne uso, non dipende da uno dei motivi della CG bensì dall'assenza di risorse a disposizione del Governo del Paese.

### ***3.5 Istanze basate su esperienze pregresse o sull'occupazione.***

---

<sup>245</sup> CROCK M., MCCALLUM R., ERNST C., *Where Disability and Displacement Intersect: Asylum Seekers with Disabilities*, in: [https://www.iarlj.org/images/stories/BLED\\_conference/papers/Disability\\_and\\_Displacement-background\\_paper.pdf](https://www.iarlj.org/images/stories/BLED_conference/papers/Disability_and_Displacement-background_paper.pdf), p. 17.

<sup>246</sup> EDAL, *Refugees with disabilities: are new qualification norms required to address today's protection needs?*, January 2017, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/refugees-disabilities-are-new-qualification-norms-required-address-today%E2%80%99s-protection-needs>.

Nella disamina di questo paragrafo andremo a vagliare le decisioni assunte dalle Corti e, conseguentemente, gli approcci dalle stesse adottati in merito alle istanze di protezione internazionale basate sul terzo gruppo di caratteristiche comuni definite all'interno delle due storiche sentenze *Acosta* e *Ward*, ovvero le caratteristiche determinanti per quei particolari gruppi sociali caratterizzati dalla comunanza tra i suoi membri di un *status* precedente ed inalterabile o da una immutabile esperienza pregressa<sup>247</sup>.

Proseguiremo successivamente con l'analisi delle istanze dettate dall'appartenenza del richiedente asilo ad una specifica categoria professionale che ne determina la persecuzione subita o temuta.

Alla base del ragionamento fino a ora adottato dalle assise di vari Paesi, vi è la convinzione che uno *status* precedente o un'esperienza pregressa possano costituire una caratteristica immutabile che continua a sortire effetti nella vita della persona che lo ha vissuto. Per fare alcuni esempi possiamo citare le esperienze che hanno caratterizzato la vita dei bambini soldato, delle vittime del traffico di esseri umani, ma anche di coloro che hanno testimoniato contro gang o bande criminali o che hanno, nel corso della loro vita, aderito ad associazioni, a partiti politici, a gruppi studenteschi o a sindacati.

La CNDA francese ha, nel 2015, riconosciuto lo *status* di rifugiato a una donna nigeriana vittima di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale sulla scorta del *background* che la accomunava alle altre vittime del medesimo crimine<sup>248</sup>.

La Corte ha, in più occasioni, riconosciuto l'appartenenza della richiedente vittima di tratta a un PGS determinato in base ad una caratteristica comune ai suoi membri, in altre parole l'esperienza pregressa e immutabile di traffico e sfruttamento di cui i componenti del gruppo sono stati vittime e che li rende, in caso di rientro nel Paese di origine, riconoscibili dal resto della società e, conseguentemente, potenziali vittime di persecuzione. In conclusione è stato affermato che le donne provenienti dall'Edo State (Nigeria) che hanno vissuto un'esperienza di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale

---

<sup>247</sup> UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 64.

<sup>248</sup> *France: National Court of Asylum decides on definition of particular social group for victims of human trafficking*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/france-national-court-asylum-decides-definition-particular-social-group-victims-human>.

condividono, oltre ad una comune esperienza pregressa e, pertanto, immutabile anche un'identità distinta che le rende altre rispetto alla società nigeriana<sup>249</sup>.

Sulla base di quanto precedentemente esaminato, possiamo asserire che le giurisdizioni che adottano in maniera rigorosa l'approccio della percezione sociale giungeranno con difficoltà al riconoscimento dello *status* di rifugiato per le istanze basate sulle esperienze sopracitate.

Sempre all'interno di questo terzo gruppo rientrano coloro i quali sono accomunati dall'appartenenza alla medesima casta o classe sociale, la cui specificità è l'assenza pressoché totale di controllo da parte dei membri del gruppo.

Decidere istanze di asilo in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS definito in base alla classe economica che accomuna i membri che lo compongono risulta essere assai difficile. Il dibattito si fonda sulla possibilità di poter chiedere alla persona di cambiare il proprio *status*, ritenendo, quindi, lo stesso una caratteristica mutabile e non fondamentale e che, pertanto, può essere oggetto di mutazione. Al contrario, le istanze presentate da coloro che non sono in grado di apportare alcuna modifica al proprio *status* sociale ed economico, avranno più probabilità di essere accolte.

Nel caso *Tapiero Orejuela*<sup>250</sup> il BIA ha affermato che le caratteristiche possedute dall'istante, in altre parole l'aver ricevuto un elevato livello di educazione, l'essere proprietario terriero e di bestiame, e infine la sua appartenenza ad una famiglia benestante, lo rendevano un obiettivo perfetto agli occhi degli agenti persecutori, le FARC.

Nella decisione menzionata, il BIA ha rilevato che le caratteristiche possedute dal richiedente, anche se più facilmente soggette a mutazione rispetto ad altre, citiamo ad esempio la razza, non potevano, in ogni caso, essere nascoste, se non altro non senza importanti difficoltà<sup>251</sup>. Il richiedente protezione testimoniò dichiarando che gli stessi agenti persecutori avevano dichiarato di averlo minacciato in ragione della sua appartenenza ad un gruppo di persone privilegiate che avevano, tra le altre cose, avuto

---

<sup>249</sup> *France - National Asylum Court, 24 March 2015, Decision No. 10012810*, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-asylum-court-24-march-2015-decision-no-10012810>.

<sup>250</sup> *Tapiero Orejuela*, in: <http://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1281806.html>.

<sup>251</sup> UNHCR *The Ground with...*, cit. p. 68.

la possibilità di frequentare l'università e conseguire un elevato livello di istruzione. Ancora, sono stati sempre gli agenti persecutori a riferire al richiedente di averlo preso di mira, anche a seguito della precedente attività svolta dal padre rinomato allevatore di bestiame.

Medesima considerazione è stata fatta nel caso *Orelien v. Canada*<sup>252</sup> in cui a possedere la caratteristica dell'immutabilità è però la condizione di estrema povertà che caratterizza i poveri haitiani, la possibilità per i membri di questo gruppo di modificare detta caratteristica risulta essere puramente ideale.

Nel caso *M.D. n°11007337*<sup>253</sup> del 2011, la CNDA francese ha riconosciuto lo *status* di rifugiato ad un cittadino mauritano che versava in una condizione di servitù e che, a fine di liberarsi dalla stessa, aveva posto in essere comportamenti contrari alle norme consuetudinarie vigenti nel Paese, correndo, a seguito degli stessi, il rischio di persecuzione.

Anche il *Council for Alien Law Litigation* belga è, nel caso numero 62867<sup>254</sup>, convenuto nel riconoscere lo *status* di rifugiato ad un richiedente protezione nigerino, basando la sua decisione sull'assunto che le persone considerate schiave costituiscono un PGS dato che questo *status* si trasmette da generazione in generazione e costituisce una casta sociale separata dal resto della società del Niger.

Tra i fattori che comportano la determinazione dell'appartenenza del richiedente protezione ad un PGS troviamo quindi, oltre al genere, all'età ed alla razza anche lo *status* socio economico e lo *status* sociale.

Dopo avere esaminato istanze basate su esperienze pregresse, passiamo ora ad verificare le istanze basate sull'appartenenza del richiedente ad una determinata categoria professionale; varie sono, infatti, le istanze presentate da richiedenti asilo in ragione dell'attività lavorativa svolta o della professione esercitata, pensiamo ad esempio agli operatori umanitari, ai medici e a coloro che svolgono professioni sanitarie, agli intellettuali, agli studenti, ai giornalisti e gli insegnanti, ma anche agli

---

<sup>252</sup> *Orelien v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* [1992] 1 F.C. 592 (C.A.); (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 1 (F.C.A.).

<sup>253</sup> *Cour Nationale du Droit d'Asile*, 23 septembre 2011, M.D., n°11007337 in <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-cnda-23-september-2011-mr-d-n%C2%B011007337#content>.

<sup>254</sup> *Council for Alien Law Litigation*, m Case n. 62867, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-9-june-2011-nr-62867#content>.

imprenditori o a coloro che collaborano, a vario titolo, con forze militari in conflitto tra loro.

Le istanze di asilo basate sull'appartenenza del richiedente ad una precisa categoria professionale rappresentano un'importante sfida per gli organi decisori, particolarmente ardua per chi adotta l'approccio delle caratteristiche protette.

L'UNHCR, nelle Linee guida numero 12<sup>255</sup>, ha con vigore, affermato che “le persone che svolgono alcuni mestieri, occupazioni o professioni possono essere a rischio, per esempio, per ragioni legate alla loro reale o percepita opinione politica o al loro credo religioso (o non religioso). Le loro attività, il loro ruolo o il loro *status* sociale che derivano da o sono associati al loro mestiere, professione o occupazione potrebbero essere considerati come rappresentativi di un'opinione reale o percepita su una questione in cui la macchina di Stato, il Governo, la società o la politica possono essere coinvolti, in particolare in un paese in conflitto. Per esempio, i giornalisti ed altri professionisti dei media ed i difensori dei diritti umani e dello stato di diritto possono riportare in modo critico fatti e notizie sul comportamento di certi attori, i professionisti medici che curano combattenti dell'opposizione possono essere visti come sostenitori dell'opposizione, gli operatori umanitari che continuano il loro lavoro possono essere percepiti come assistenti del nemico e i capi religiosi possono parteggiare, o essere visti come sostenitori, di uno degli schieramenti”.

Da quanto definito dall'Alto Commissariato, risulta evidente che spesso le istanze in cui la persecuzione temuta dal richiedente è in ragione della professione svolta, vengono accolte per via del nesso di causalità con uno o più di uno dei cinque motivi della CG. Le ragioni di persecuzione possono, infatti, essere molteplici e, uno o più motivi della Convenzione possono sovrapporsi ed apportare un contributo rilevante all'istanza presentata. Ad esempio possiamo citare l'opinione politica, nesso causale che potrebbe coinvolgere i militari, i poliziotti o ancora gruppi ribelli o in generale ostili a chi detiene il potere. Al punto 37 delle Linee guida sopra citate, l'UNHCR afferma che: “esprimere obiezioni o assumere una posizione neutrale o indifferente verso le strategie, le tattiche o i comportamenti degli schieramenti nelle situazioni di conflitto armato e

---

<sup>255</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12, in: <http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html>.

violenza, o rifiutare di unirsi o supportare, di contribuire finanziariamente, di prendere le parti o comunque di conformarsi alle regole ed ai costumi delle parti coinvolte nella situazione può – agli occhi del persecutore – apparire come una critica verso gli obiettivi politici del persecutore stesso, o come una deviazione rispetto alle sue norme ed alle sue pratiche sociali e religiose. Tali obiezioni, posizioni o comportamenti possono indicare o creare la percezione, agli occhi del persecutore, che la persona detenga un'opinione politica o una fede religiosa (o non religiosa) dovuta alla sua affiliazione a un gruppo etnico o sociale”.

Negli altri casi, invece, il nesso di causalità viene, spesso con difficoltà, raggiunto tramite la determinazione dell'appartenenza del richiedente protezione ad un PGS.

In *Acosta*, ad esempio, il BIA ha ritenuto che una cooperativa di tassisti salvadoregni non costituisca un PGS ai sensi della CG, asserendo che lo *status* di rifugiato non comporta per il richiedente protezione la possibilità di scegliere la propria attività lavorativa.

Seguendo quanto sancito in *Acosta*, molte altre corti hanno rigettato istanze determinate dall'appartenenza del richiedente ad una specifica categoria professionale, l'assunto fondante le decisioni era che ad una persona si può legittimamente chiedere di cambiare il proprio impiego al fine di evitare la persecuzione.

Il doveroso distinguo da fare deriva dalla corretta applicazione della CG, secondo l'UNHCR chiedere a un richiedente protezione internazionale di abbandonare la propria attività lavorativa al fine di evitare la persecuzione è pari ad una violazione del diritto a non essere privati in modo arbitrario del proprio lavoro, così come stabilito dal diritto internazionale. Una corretta applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette dovrebbe comportare la protezione di quelle persone che hanno un fondato timore di persecuzione a seguito dell'occupazione svolta o della professione esercitata, senza considerare se le stesse potrebbero avere la possibilità di svolgere un'attività lavorativa differente da quella che le rende oggetto di persecuzione.

L'approccio delle caratteristiche protette sembrerebbe, in tali casi, più escludente, richieste basate sul timore di persecuzione determinato dall'occupazione svolta rischiano di essere rigettate; tale rischio potrebbe essere evitato attraverso una corretta applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, incentrato



sull'applicazione dei principi antidiscriminatori che consentirebbero l'inclusione nella definizione di rifugiato delle categorie sopra indicate.

Nel quarto e ultimo capitolo andremo ad analizzare dei casi studio in cui lo *status* di rifugiato è stato garantito a richiedenti protezione in ragione di istanze connesse all'appartenenza ad un PGS.

Si metterà in evidenza l'esperienza empirica acquisita nel corso degli anni a contatto con richiedenti asilo e rifugiati, dapprima nel ruolo di consulente legale e, successivamente, in quello di esperto nella determinazione dello *status* di rifugiato.

Ancora una volta l'esame avrà a oggetto casi sia accertati che casi innovativi, al fine di determinare i principi sui quali è possibile riconoscere lo *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS.

#### **Capitolo 4. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: casi studio.**

All'interno di quest'ultimo capitolo saranno esaminati dei casi studio, corrispondenti alle fattispecie già trattate nel capitolo precedente. Prima di addentrarmi nell'analisi dei casi, vorrei, al fine di favorire il lettore nella comprensione della ricerca effettuata, fare una piccola premessa.

Nel corso di questo triennio dottorale le mie attività si sono concentrate tra ricerche propriamente didattiche e ricerche empiriche e professionali svolte, inizialmente in qualità di consulente legale per richiedenti protezione internazionale e successivamente di *Eligibility Expert* per l'UNHCR presso le Commissioni territoriali di Reggio Calabria prima e di Crotona dopo.

Grazie alle attività svolte ho avuto modo di confrontarmi empiricamente con le norme e fonti studiate ed esaminate solo in via teorica, intervistando richiedenti protezione internazionale e partecipando, all'interno del collegio decisionale, alle decisioni relative alle istanze di protezione da essi presentate.

I casi studio da me scelti e di seguito analizzati sono frutto di questa attività e trattano istanze in cui la persecuzione è stata dettata dall'appartenenza di genere; dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere; dai legami familiari; dall'appartenenza del richiedente a categorie vulnerabili, in particolare minori e disabili; ed infine relative ai casi di richiedenti soggetti a persecuzione in ragione di esperienze pregresse e, pertanto, immutabili, del proprio *status* sociale o della professione svolta.

I casi proposti sono nella sostanza fittizi, tuttavia sviluppati partendo da interviste reali da me effettuate nel corso degli ultimi anni. Le stesse sono state rielaborate in modo tale che nessun caso possa, in alcun modo, riproporre il contenuto di un'intervista realmente avvenuta.

Tutti i casi, al fine di assicurare il diritto alla riservatezza dei diretti interessati, hanno, quindi, subito delle modifiche, nomi e luoghi specifici non corrispondono alla realtà, invariati sono, invece, rimasti gli elementi sostanziali che ne hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della CG.

L'analisi di ogni caso studio riguarderà i fatti essenziali posti a fondamento dell'istanza di protezione internazionale e le motivazioni addotte dall'autorità decidente ed alla base della decisione adottata, comprendenti le fonti consultate, normative e di

informazione sui Paesi di origine dei richiedenti protezione, ed anche della giurisprudenza rilevante in materia.

I casi saranno esposti analizzando i fatti essenziali relativi alle dichiarazioni rese dai richiedenti o, in altro modo, acquisite dall'autorità decidente e riguarderanno l'inclusione dei soggetti all'interno della definizione di rifugiato, così come definita all'interno dell'articolo 1A (2) della CG.

La valutazione delle domande verterà inoltre sulla determinazione dell'appartenenza dei richiedenti protezione ad un PGS ai sensi della CG. In particolare, si concentrerà sulla presenza del nesso causale tra l'appartenenza al gruppo e la persecuzione temuta o subita dal richiedente protezione, oltre che sull'approccio utilizzato, delle caratteristiche protette, della percezione sociale o di entrambi in maniera congiunta, che ha condotto l'autorità decidente al riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS e, in taluni casi, anche di altri motivi della Convenzione, quali le opinioni politiche e la religione.

Ancora, si analizzeranno gli atti subiti in ragione della loro appartenenza al gruppo e la qualificazione degli stessi quali atti di natura persecutoria per i fini della Convenzione e si determinerà se, dette persecuzioni, siano state dettate dalla loro appartenenza ad un PGS, stabilendo così il nesso causale tra la persecuzione subita dai due richiedenti e la loro appartenenza al gruppo o anche il nesso di causa tra l'assenza di protezione da parte delle autorità statali e l'appartenenza del richiedente ad un PGS.

#### ***4.1 Istanze basate su persecuzioni di genere: Albania.***

Il primo caso studio affrontato riguarderà l'istanza di protezione presentata da una donna, soggetta a persecuzione, nello specifico soggetta a violenze perpetrate da agenti non statali ed in ragione del suo essere donna, la cui protezione dalle autorità del suo Paese non è stata assicurata in maniera effettiva.

Già nei capitoli precedenti abbiamo affrontato il tema del riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione di persecuzioni subite da richiedenti donne, appartenenti ad un PGS e accomunate proprio dal genere di appartenenza, nonché dalla posizione di inferiorità che le stesse occupano in una data società.

Abbiamo analizzato la possibilità di ricondurre le donne ad un PGS mediante l'utilizzo dell'approccio delle caratteristiche protette ed anche grazie all'approccio della percezione sociale; posto l'accento sulle Linee guida dell'UNHCR n. 1 relative alle persecuzioni di genere ed anche esaminato sentenze storiche quali la sentenza *Shah* che hanno determinato l'appartenenza della richiedente ad un PGS valutando la stessa sia attraverso l'approccio delle caratteristiche protette, individuando il sesso ed il genere quale caratteristiche innate, immutabili e fondamentali, che mediante l'utilizzo dell'approccio della percezione sociale, valutando, nello specifico, la percezione che delle donne, vittime di violenza si ha in un determinato contesto quale quello pakistano.

Andremo adesso a verificare, empiricamente, quanto fino ad ora definito in via teorica, attraverso l'analisi di un caso empirico che ci consentirà di avvalorare quanto sancito dalla sentenza sopra citata oltre che da numerose fonti di diritto internazionale, comprese le cosiddette norme di *soft law*, quali le Linee guida dell'UNHCR.

#### ***4.1.1 Aranita, donna albanese vittima di abusi domestici.***

a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Aranita è una donna albanese, con un basso livello d'istruzione e membro di una fervente famiglia cattolica, estremamente rispettosa dei dettami religiosi e culturali della zona di provenienza.

Il suo vissuto è, sin dai primi anni di vita, caratterizzato dal ruolo prevaricante del padre che dispone della vita di ognuna delle componenti del nucleo familiare, Aranita, la madre e le tre sorelle.

All'età di 15 anni, per volere del padre, viene data in sposa ad un amico di lui, solo successivamente apprenderà di essere stata concessa in moglie per saldare un debito di gioco che il padre aveva contratto con l'uomo che sarebbe divenuto suo marito.

L'uomo, di 25 anni più grande, si dimostra da subito violento e dedito all'abuso di alcol e la prima gravidanza della coppia viene interrotta da un aborto cagionato dalle percosse subite da Aranita. La quotidianità della donna è scandita dalle costanti violenze, dalle urla e dagli abusi, fisici, psicologici e sessuali.

Dopo circa 10 anni di violenze e la nascita di due figli, anch'essi soggetti a maltrattamenti per mano del padre, Aranita decide di non sottostare più a quella situazione di violenza estrema e chiede aiuto, senza successo, alla propria famiglia di origine che si rifiuta di accoglierla insieme ai suoi bambini e la rimanda dal suo carnefice. Questo tentativo costerà caro alla donna che, una volta rientrata presso la propria abitazione subirà l'ennesima violenza, perpetrata, anche questa volta, dinanzi ai suoi figli.

Il secondo tentativo di riscatto avviene attraverso il ricorso alle autorità statali che non potranno in essere alcuna misura al fine di tutelare Aranità e che, aggraveranno la sua condizione, informando il marito della denuncia a suo carico.

La terza richiesta di aiuto viene presentata ad un'associazione che si occupa di tutelare le donne vittime di violenza domestica. L'associazione accoglie temporaneamente la donna ed i suoi due bambini, ma è costretta successivamente, ed a causa della mancanza di risorse, a chiedere alla donna di trovare per se e per i suoi figli un altro alloggio.

Aranita, consapevole di avere esaurito tutte le possibilità di protezione e di sostegno in patria decide di lasciare il Paese e chiedere protezione internazionale in Italia.

#### b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

In sede di colloquio dinanzi all'autorità decidente Aranita si presenta da sola, visibilmente turbata e spaventata all'idea di dover riferire delle atrocità subite; porta con sé una copiosa documentazione medica accumulata in anni di sevizie, molte delle quali neppure curate e, conseguentemente, certificate, mostra le numerose cicatrici sul corpo e dal suo narrato traspare la violenza psicologica subita per anni.

Aranita viene informata delle possibilità, stabilite all'interno delle norme procedurali relative alle richieste di protezione presentate da richiedenti donne, di essere intervistata da una donna e, supportata nella traduzione da un'interprete del suo stesso sesso. Una volta appresa di questa opportunità procede con la richiesta che viene immediatamente accolta.

L'intervista di Aranita avviene tenendo conto delle difficoltà e della delicatezza dei temi affrontati, oltre che dello stato psicologico dell'istante, indubbiamente provata. La vergogna per ciò che ha subito la rende, inizialmente, riluttante a riferire la reale entità della persecuzione subita. Solo nel corso del colloquio, dopo aver pienamente compreso di trovarsi all'interno di un ambiente sicuro e protetto ed anche che le sue dichiarazioni saranno mantenute strettamente riservate, Aranita si apre e racconta ciò che per anni ha taciuto.

c) Motivazioni e decisione adottata.

Al fine di esaminare correttamente l'istanza di protezione internazionale presentata da Aranita, l'autorità preposta ha proceduto alla valutazione della credibilità e della coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese dall'istante in sede di colloquio ed anche dell'attendibilità delle prove, documentali e non, dalla stessa depositate.

Successivamente sono state esaminate le fonti consultate e relative alla violenza domestica in Albania ed alla possibilità per le vittime di adire alle autorità statali, nonché la loro coerenza con le dichiarazioni rilasciate dall'istante<sup>256</sup>.

Dopo avere concluso questa prima fase e dopo aver ritenuto le dichiarazioni rese dall'istante credibili e coerenti a livello interno, oltre che corroborate dalle prove, documentali e non, prodotte, ed anche supportate dalle fonti sul Paese di origine consultate, si è proceduto con l'esame dell'istanza, avvenuto alla luce di un *gender based approach* della CG, così come stabilito all'interno delle Linee guida UNHCR n.1 sulla persecuzione di genere<sup>257</sup>.

L'analisi ha avuto a oggetto gli atti di violenza domestica subiti dall'istante e la loro qualificazione quali atti persecutori ai sensi della CG, ponendo l'accento sulla rilevanza dell'appartenenza di genere di Aranita, alla luce delle sopra citate Linee guida

---

<sup>256</sup> Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Albania: Domestic violence, including legislation, state protection and support services available to victims* (2011-April 2014), 30 April 2014, ALB104859.E, in: <http://www.refworld.org/docid/537db1d64.html>.

USDOS - US Department of State: *Country Report on Human Rights Practices 2014 - Albania*, 25 June 2015 in: [http://www.ecoi.net/local\\_link/306336/429719\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/306336/429719_en.html).

Amnesty International, *Albania: Violence Against Women in the Family: "It's Not Her Shame"*, 30 March 2006, EUR 11/002/2006, in: <http://www.refworld.org/docid/445616ae2.html>.

<sup>257</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1...*, cit.

dell'UNHCR, secondo cui i richiedenti protezione possono sperimentare forme differenti di persecuzione in base al loro sesso, atti quali la violenza domestica e lo stupro, specificatamente diretti contro le donne, infatti, sortiranno nella vita di coloro che li hanno subiti effetti che si protrarranno e che continueranno a cagionare sofferenza anche negli anni a venire.

Una volta giunti alla conclusione che gli atti subiti da Aranita costituissero persecuzione, è stata valutata l'esistenza del nesso di causa tra le persecuzioni subite ed uno o più di uno dei cinque motivi della CG, in particolare è stato individuato un nesso causale tra le persecuzioni subite dalla donna e l'appartenenza ad un PGS.

L'esame sostenuto ha condotto l'autorità a riconoscere alla richiedente lo *status* di rifugiato in ragione delle persecuzioni subite e connesse alla sua appartenenza a un PGS ai sensi dell'articolo 1 A (2) della CG.

Il gruppo sociale individuato nel caso esposto è quello le donne albanesi vittime di violenza domestica, prive del sostegno della propria famiglia di origine ed anche di un'effettiva protezione da parte delle autorità statali.

In applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette è stato agevolmente valutato il possesso da parte di Aranita di una caratteristica innata, immutabile o fondamentale, comodamente individuata nel sesso e nel genere che la accomuna agli altri componenti del gruppo.

In applicazione dell'approccio sopra citato risulta semplice ricondurre Aranita ad un PGS ai sensi della CG. Le donne, infatti, come affermato in precedenza, costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da una caratteristica innata e immutabile, oltre che fondamentale. Inoltre, proprio in ragione di questa caratteristica le stesse sono, in molteplici occasioni, trattate in maniera diversa rispetto agli uomini della società in cui vivono.

Applicando in maniera esclusiva l'approccio della percezione sociale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato non sarebbe stato altrettanto scontato. Alcune delle fonti consultate, infatti, convengono nell'assenza di un nesso di causa tra le violenze domestiche subite da una donna in Albania e l'appartenenza a un PGS ai sensi della CG. Nello specifico asseriscono che, sebbene le donne albanesi vittime di violenza domestica siano accomunate da una caratteristica immutabile, e anche se è opinione comune, in quel dato contesto, che esse siano subordinate agli uomini, la loro

uguaglianza dinanzi alla legge e, la generale disponibilità normativa ad offrire loro protezione interna contro la violenza domestica, fa sì che le stesse non vengano percepite come differenti e non costituiscano, pertanto, un'entità distinta rispetto al resto della società albanese<sup>258</sup>.

La medesima fonte, afferma, tuttavia, che sebbene nel corso degli anni siano state adottate misure atte a ridurre i casi di violenza domestica presenti nel Paese, l'implementazione dei dettami normativi non è pienamente effettiva, nonostante le misure adottate i persecutori non sono assicurati alla giustizia e le vittime continuano a subire le loro violenze.

La conclusione del caso esposto è stata raggiunta in applicazione del contenuto dell'articolo 8 comma 1 lettera (d) del D.Lgs. n. 18 del 2014 che non comporta la necessità della soddisfazione di entrambi gli approcci, stabilendo, infatti, che un PGS si determina dalla comune caratteristica o anche dalla percezione distinta che dei suoi membri ha il resto della società; ma anche grazie ad una valutazione complessiva delle fonti e comprendente la protezione cui Aranita avrebbe potuto beneficiare nel suo Paese di origine che, come riscontrato, non sarebbe stata effettiva a causa di una forte riluttanza da parte delle autorità a sostenere in maniera concreta le richieste di protezione avanzate dalle donne.

Il caso scelto è, in questo senso emblematico, il nesso di causa viene duplicemente soddisfatto: non solo la persecuzione subita per mano del marito, agente persecutore non statale, ha avuto luogo a causa del suo essere donna e del non avere la protezione della propria famiglia e del proprio Stato, pertanto, dell'appartenenza di Aranita ad un PGS, ma anche l'assenza di protezione effettiva da parte delle autorità statali è stata determinata dalla mancanza di volontà di proteggere l'istante, proprio per via del suo essere donna in quel determinato contesto e, pertanto, dal suo appartenere ad un PGS.

#### ***4.2. Istanze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere: Iran.***

---

<sup>258</sup> United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - *Albania: Women fearing domestic violence*, 5 April 2016, Version 1.0, in: <http://www.refworld.org/docid/570612d04.html>.



Nel seguente paragrafo analizzeremo un'istanza di protezione internazionale basata sull'orientamento sessuale del richiedente e sulle persecuzioni subite in ragione di esso.

Nei capitoli precedenti abbiamo ampiamente discusso sulle peculiarità e sulla complessità delle istanze presentate in ragione di una persecuzione subita o temuta e derivante dall'orientamento sessuale reale o imputato.

Abbiamo visto che nel mondo le persone LGBTI sono vittime di violenze e abusi perpetrati per motivi sessuali e di identità di genere; che in molti Paesi il diritto penale contiene disposizioni che puniscono severamente le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso, e alcune di queste norme prevedono l'incarcerazione, pene corporali e, a volte, la pena di morte; che spesso le autorità nazionali potrebbero non porre in essere alcuna attività di difesa e protezione dagli abusi subiti da agenti non statali, se non, addirittura, tollerare esplicitamente gli atti commessi o essere esse stesse gli agenti persecutori.

Nel caso di seguito affrontato tratteremo del diritto a manifestare il proprio orientamento sessuale liberamente; della presenza di leggi che criminalizzano l'omosessualità; della persecuzione temuta o subita per mano di agenti statali e non, in particolare da parte dei familiari.

#### ***4.2.1 Hakeem, minore omosessuale iraniano.***

a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Akheem è un minore iraniano che in età per adolescenziale acquisisce consapevolezza del proprio orientamento sessuale omosessuale. Per diverso tempo non confida a nessuno i propri sentimenti, provando persino a nascondersi a se stesso, questo fino a quando non trova il coraggio di parlarne con Mehiran, amico e compagno di scuola.

L'affetto provato per l'amico si trasforma in un amore adolescenziale e dura fino a quando il padre di Akeem non comprende i sentimenti dei due ragazzi, insulta Mehiran minacciandolo di riferire tutto alla sua famiglia e alle autorità e punisce

brutalmente Akeem che, a causa delle ferite riportate, nonché per la vergogna provata, rimarrà a letto per diversi giorni.

Il suo castigo, non si esaurisce con la punizione corporale subita, il padre, temendo che potesse essere un cattivo esempio per i fratellini più piccoli, decide, infatti, di trasferire Akeem dai nonni materni, a cinque ore di distanza dalla casa paterna, allontanandolo da Mehiran, ma anche dal resto della famiglia.

Dai nonni Akeem sta bene, anche se soffre la mancanza di Mehiran, soprattutto non ha timore di essere punito dal padre. Il suo benessere, tuttavia, termina quando, per caso, ascolta una conversazione tra i due anziani, nel corso della quale i due discutono della possibilità di mandare Akeem in una clinica per essere curato.

Spaventato fugge e, dopo varie peripezie, lascia il Paese e chiede protezione internazionale.

#### b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Il giorno del colloquio dinanzi all'autorità preposta ad esaminare e valutare la sua istanza, Akeem è visibilmente emozionato, ed ha paura di essere giudicato per il proprio orientamento sessuale. Solo dopo essere stato rassicurato rispetto alla riservatezza con la quale verranno trattate le dichiarazioni che rilascerà, inizia a riferire i fatti e le circostanze che lo hanno condotto a lasciare l'Iran.

Le dichiarazioni vengono rese con molta difficoltà, Akeem, sedicenne al momento dell'intervista, non è pienamente consapevole delle violazioni cui è stato soggetto in patria e per mano della sua famiglia, in alcuni momenti si scusa per il proprio orientamento sessuale e confida di provare vergogna, afferma anche che Mehiran gli manca, così come gli mancano i suoi familiari, verso i quali continua a provare affetto.

#### c) Motivazioni e decisione adottata.

L'esame dell'istanza di protezione internazionale presentata da Akeem è stato effettuato, in primo luogo, verificando la credibilità e coerenza interna delle dichiarazioni rese dal ragazzo, alla luce del suo specifico profilo, della sua età e dello

sviluppo psicologico ed evolutivo. Le esperienze LGBTI, infatti, variano molto e sono fortemente condizionate dal contesto di provenienza, culturale, sociale e familiare.

Inoltre, tra i fattori che possono contribuire alle violenze e alla discriminazione, come ad aggravarne gli effetti, vi sono anche il sesso e l'età del richiedente, oltre che la sua nazionalità, appartenenza etnica o razziale, lo *status* sociale o economico, e sieropositività.

Sono stati, inoltre, valutati gli sforzi compiuti da Akeem per cercare di far comprendere all'intervistatore gli avvenimenti accaduti. È comune, infatti, che alcuni soggetti LGBTI nutrano sentimenti di vergogna o anche di omofobia interiorizzata, fattori che potrebbero inibirli dall'informare i responsabili dell'esame della loro domanda d'asilo del fatto che il loro reale timore di persecuzione sia legato al loro orientamento sessuale e/o alla loro identità di genere. Pur trattando un tema così delicato, quale quello dell'orientamento sessuale, Akeem ha compiuto ogni sforzo per circoscrivere i fatti alla base della sua istanza di protezione e l'onere della prova a suo carico è stato ritenuto soddisfatto.

La valutazione dell'istanza ha avuto, inizialmente, ad oggetto le dichiarazioni relative alla provenienza di Akeem da quel determinato contesto, determinata oltre che dalla lingua parlata anche dalla conoscenza culturale sociale e geografica dei luoghi di provenienza, e, in generale del suo profilo personale.

Si è poi passati all'esame delle dichiarazioni relative agli atti subiti o temuti da Akeem, valutati in base alle caratteristiche specifiche del richiedente tra cui l'età, il genere, le opinioni, i sentimenti e lo stato psicologico, ed alla connotazione degli stessi quali atti di natura persecutoria ai sensi della CG.

Nello specifico sono stati esaminati i maltrattamenti subiti da parte del padre, l'impossibilità di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale, al fine di evitare di correre il rischio di persecuzione, ed il timore di essere costretto ad un ricovero coatto al fine di curare la propria omosessualità.

L'analisi in oggetto è stata effettuata mediante l'esame di strumenti di rilevanza internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo<sup>259</sup>; la CG con

---

<sup>259</sup> L'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani prevede che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti", e l'articolo 2 dichiara che "ad ogni individuo spettano tutti i

particolare riguardo all'articolo 1 A (2); il più volte citato Manuale dell'UNHCR; i Principi di Yogyakarta<sup>260</sup>; le Linee guida numero 1 e numero 9 dell'UNHCR, relative rispettivamente alla persecuzione di genere ed alle domande di *status* di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ed anche la Nota dell'UNHCR relativa all'orientamento sessuale ed all'identità di genere<sup>261</sup>.

Si è partiti dall'assunto che l'orientamento sessuale o l'identità di genere sono aspetti fondamentali dell'identità umana, innati o immutabili, o che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere.

Si è poi proseguito asserendo che le violenze fisiche e psicologiche costituiscono abusi di entità sufficiente per poter stabilire che vi è persecuzione, in particolare, che quando la disapprovazione della famiglia si manifesta attraverso minacce di violenze fisiche gravi, o nell'esercizio delle stesse, allora essa andrebbe considerata una forma di persecuzione, ed infine, che la detenzione, ivi compresa in istituti psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere, andrebbe considerata una violazione dei divieti internazionali contro la privazione arbitraria di libertà, e di norma costituisce persecuzione.

In un secondo momento si è passati ad analizzare le fonti sul Paese di origine relative alla condizione delle persone LGBTI in Iran; alla presenza di norme che criminalizzano l'omosessualità e, infine, alla protezione offerta dalla autorità statali per coloro che vengono perseguitati in ragione del loro orientamento sessuale o di genere<sup>262</sup>.

---

diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione”, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948.

<sup>260</sup> I Principi di Yogyakarta, discussi ed elaborati nel 2006, in Indonesia, hanno a oggetto l'applicazione della legislazione a salvaguardia dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere. Pur non essendo vincolanti, gli stessi raccomandano l'applicazione incondizionata dei diritti umani e della relativa legislazione, in tutti gli Stati e nei confronti degli individui, a prescindere dal loro orientamento sessuale; in: <http://www.yogyakartaprinciples.org/>.

<sup>261</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 November 2008, in: <http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html>.

<sup>262</sup> Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Iran: Women, children, LGBTI persons, persons with disabilities, "moral crimes": COI Compilation*, December 2015, in: <http://www.refworld.org/docid/568a98324.html>.

United Kingdom: Home Office, *Country Information and Guidance - Iran: Sexual orientation and gender identity*, 27 September 2016, Version 2.0, in: <http://www.refworld.org/docid/57ebb91f4.html>.

Dall'esame delle fonti è emerso che il codice penale islamico iraniano criminalizza le relazioni tra persone dello stesso sesso, e punisce dette relazioni con pene carcerarie che possono anche condurre alla pena di morte; che le persone LGBTI in Iran sono costantemente vittime di abusi da parte delle autorità statali e subiscono violenze e aggressioni sia fisiche, che morali, e che le autorità statali, nella maggior parte dei casi, non sono quindi in grado di offrire protezione effettiva in caso violenze subite da persone LGBTI, soprattutto in ragione del fatto che spesso sono esse stesse gli agenti persecutori.

A seguito di ciò si è potuta stabilire una coerenza, oltre che interna, anche esterna delle dichiarazioni rilasciate da Akeem con le fonti consultate.

Successivamente è stato cercato e individuato il nesso causale tra la persecuzione da Akeem ed uno dei cinque motivi della CG, esaminando, in particolare, le Linee guida numero 2 e relative all'appartenenza ad un PGS e dell'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo n.18.

Il nesso è stato individuato nell'appartenenza a un PGS.

Al fine di determinare l'appartenenza di Akeem ad un PGS è stata in primo luogo valutata l'esistenza di una caratteristica protetta, ovvero il suo orientamento sessuale e, utilizzando l'approccio dello *ejusdem generis*, si è agevolmente convenuti che l'orientamento sessuale, oltre ad essere una caratteristica innata ed immutabile è, altresì, fondamentale per la dignità umana, tale per cui non si può chiedere all'individuo di rinunciarvi al fine di evitare di incorrere in persecuzione.

In secondo luogo è stato valutato il caso mediante l'utilizzo dell'approccio della percezione sociale, tramite il quale si è giunti alla conclusione che gli omosessuali in Iran, minori e non, che rischiano di subire persecuzione per mano della propria famiglia o di altri agenti non statali, oltre che da parte delle autorità, è percepito dalla società circostante come diverso, in ragione della sua distinta identità, e costituisce, conseguentemente, un PGS ai sensi della Convenzione.

---

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR intervention before the Supreme Court of the United Kingdom in the case of HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department, 19 April 2010, in: <http://www.refworld.org/docid/4bd1abbc2.html>;

#### **4.3 Istanze basate su legami familiari: Egitto.**

Nel capitolo precedente, insieme agli altri, è stato approfondito il tema dell'appartenenza familiare quale caratteristica protetta che possa, ai sensi della CG, condurre le autorità decidenti a riconoscere lo *status* di rifugiato in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS. L'articolo 23 comma 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 stabilisce che la famiglia è il “nucleo naturale e fondamentale della società” e che ha “diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”<sup>263</sup>.

Il vincolo di sangue che sancisce il legame tra membri della stessa famiglia è ritenuto un elemento chiave al fine di determinare la costituzione di un PGS composto da persone appartenenti alla medesima famiglia. Una caratteristica immutabile della persona che ne determina la ragione alla base della persecuzione.

In alcuni casi proprio tale legame può essere l'elemento chiave che determina la persecuzione di un soggetto nel proprio Paese di origine, semplicemente in ragione della sua relazione di parentela e, pertanto, della sua appartenenza a quella specifica unità familiare. Inoltre, come già affermato nel capitolo precedente, il vincolo determinato dal legame di sangue fa sì che quel soggetto sia riconoscibile dall'esterno in quanto appartenente a quella specifica famiglia.

Nel prossimo paragrafo affronteremo il caso di un richiedente coinvolto in una faida familiare e perseguitato per via del suo essere membro di una famiglia in essa coinvolta e analizzeremo le principali fonti sul Paese di origine del richiedente, con particolare riguardo alla possibilità per lo stesso di beneficiare della protezione effettiva da parte delle autorità statali.

##### **4.3.1 Mohamed, membro di una famiglia coinvolta in una faida.**

- a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

---

<sup>263</sup> In: <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf>;

Mohamed è un cittadino egiziano di diciannove anni; fa parte di una famiglia numerosa, composta Mohamed, dal padre, dalla madre e da 3 sorelle; ha un livello di istruzione medio e dopo la maturità ha iniziato a lavorare come commesso all'interno di un negozio del Cairo.

Il padre di Mohamed, camionista, costretto ad affrontare lunghe ore di lavoro, rimane coinvolto in un grave incidente stradale nel quale, il conducente della vettura che frontalmente si scontra con il camion da lui guidato, rimane ucciso.

La giovane vittima è un ragazzo, membro di una ricca e numerosa famiglia della zona, imprenditori con forti legami nella politica locale, coinvolti anche in attività illecite.

A seguito dell'incidente il padre di Mohamed viene indagato e poi prosciolto dall'accusa di omicidio colposo, le indagini svolte dalle autorità statali dimostrano, infatti, che l'autovettura guidata dalla vittima procedeva sopra i limiti consentiti ed inoltre l'autopsia effettuata sul suo corpo dimostrava che la stessa, prima di mettersi alla guida, aveva assunto importanti quantitativi di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Rientrato presso la propria abitazione, il padre di Mohamed, è consapevole che il verdetto da attendere non sarà quello delle autorità statali, bensì quello della famiglia della vittima dell'incidente.

Nei giorni successivi al funerale della vittima è teso e preoccupato per la sorte che lo attende e che attende i suoi familiari, teme che possa essere posta in essere nei loro confronti una violenta vendetta per aver cagionato, seppur involontariamente, la morte del ragazzo.

Le sue ansie, sono presto confermate, la loro abitazione viene colpita nella notte da colpi d'arma da fuoco; lui stesso viene sfuggito ad un agguato del quale rimane solo lievemente ferito e si rifugia in un'altra città, ma, dopo alcuni mesi di lui si perdono le tracce.

Anche Mohamed riesce a mettersi in salvo da un attacco armato compiuto presso il negozio in cui lavorava, un colpo di pistola lo ferisce ad un braccio, e decide, anche lui come il padre, di lasciare il Paese e trovare rifugio altrove.

b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Durante il colloquio Mohamed fornisce dichiarazioni chiare rispetto ai fatti accaduti in patria. Pur non essendo stato presente al momento dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il padre, rilascia dichiarazioni puntuali in merito al processo subito dal padre, alle motivazioni dell'autorità che lo hanno scagionato ed anche circa la famiglia di appartenenza della vittima, le loro attività imprenditoriali, i loro coinvolgimenti con la politica ed anche in merito ad alcune frequentazioni con personaggi della malavita locale.

Consegna documentazione relativa all'incidente, prove fotografiche, perizie rese dall'assicurazione auto, referti medici del padre; documentazione relativa al processo subito dal padre ed infine il verbale di pronto soccorso attentante il suo ferimento da un colpo d'arma da fuoco.

c) Motivazioni e decisione adottata.

La valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata da Mohamed è stata effettuata valutando la credibilità e la coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese in sede di colloquio. In primo luogo sono state valutate le dichiarazioni relative alla provenienza di Mohamed dal quel preciso contesto territoriale e, conseguentemente, culturale e tradizionale; contestualmente sono state valutate le fonti sul Paese di origine di Mohamed, con particolare riferimento alle faide familiari<sup>264</sup>.

L'analisi è poi proseguita con la qualificazione degli atti subiti da Mohamed quali atti di natura persecutoria ai sensi della CG; con la determinazione della disputa e con la sua classificazione specifica in faida; con la valutazione di un nesso di causa tra gli atti persecutori subiti ed uno dei motivi della Convenzione, in particolare la possibile connessione tra gli stessi e l'appartenenza di Mohamed ad un PGS.

A tal fine si è proceduto con l'analisi della definizione di PGS contenuta nelle Linee guida numero 2 dell'UNHCR ed anche con quanto contenuto all'interno

---

<sup>264</sup> Per una disamina relativa ad i casi di faida in Egitto ed alla relativa protezione offerta dalle autorità statali si vedano le seguenti fonti: Ireland: Refugee Documentation Centre, *Egypt: Information on blood feuds, including information on any police protection available.*, 12 December 2011, Q14802, in: <http://www.refworld.org/docid/4f1025b62.html>; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Egypt: Al-Tar vendetta feuds; underlying philosophy and principles; areas or groups that participate in it; how Egyptian law addresses it; reaction of authorities to violence committed in this tradition*, 2 March 2004, EGY42420.E, in: <http://www.refworld.org/docid/41501c0615.html>.



dell'articolo 8 comma 1 lettera (d) della Direttiva Qualifiche, recepita all'interno dello Stato italiano dal Decreto legislativo n. 18 del 2014.

Al fine di procedere con la determinazione sopra indicare si è fatto ricorso ad entrambi gli approcci menzionati nel lavoro di tesi, ovvero l'approccio delle caratteristiche protette e della percezione sociale.

Adottando l'approccio dell'*ejusdem generis* si è giunti alla conclusione che il legame di sangue rappresenti, senza alcun dubbio, una caratteristica innata ed immutabile del soggetto che la possiede e, pertanto, una caratteristica protetta che accomuna il richiedente al resto del gruppo, ovvero agli altri membri della propria famiglia.

Dopo aver appurato la soddisfazione dell'elemento fondamentale alla base di detto approccio, l'analisi è proseguita mediante la valutazione della percezione che del gruppo di appartenenza del richiedente, la sua famiglia, ha la società circostante. Nello specifico è stato valutato il contesto culturale di riferimento, ovvero quello egiziano, ed il ruolo, determinante, che in esso hanno in nucleo centrale della società, la famiglia; della riconoscibilità che, agli occhi della società egiziana, hanno le famiglie e, infine, la loro percezione dall'esterno come entità, accomunate da un vincolo innato ed immutabile di sangue, ben determinate, nonché ben distinte da ciò che le circonda.

A seguito di questa analisi si è giunti alla conclusione che un nucleo familiare nel contesto egiziano, possa, a tutti gli effetti, definirsi un PGS ai sensi della CG ed abbia rappresentato, nel caso di Mohamed, la ragione alla base della persecuzione da lui subita, ovvero l'aggressione armata mentre si trovava nel suo negozio, avvenuta in ragione dell'incidente avuto dal padre e del conseguente decesso dell'altro guidatore.

#### ***4.4 Istanze determinate dall'appartenenza dei richiedenti a categorie vulnerabili, minori e disabili: Mali.***

Il caso studio trattato all'interno del seguente paragrafo ha ad oggetto l'istanza di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo appartenenti alle cosiddette categorie vulnerabili, in particolare, verrà analizzata l'istanza presentata da un

richiedente portatore di disabilità mentale vittima, in età infantile ed adolescenziale, di violenza domestica e di discriminazione sociale in ragione della disabilità.

Nel corso degli anni, come già asserito nel capitolo precedente, è aumentata a livello esponenziale la casistica riguardante le istanze presentate da minori e, al contempo, è aumentata l'attenzione posta nei confronti delle categorie vulnerabili che racchiudono, oltre ai minori, anche le persone affette da disabilità, sia fisica che mentale.

#### ***4.4.1 Ibrahim, disabile vittima di violenza domestica in Mali.***

a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Ibrahim è cittadino Maliano affetto da un ritardo mentale, proviene da un piccolo villaggio alla periferia della capitale Bamako, è figlio di una famiglia di agricoltori analfabeti e non ha avuto nessuna istruzione.

Il suo vissuto è, da subito, particolarmente doloroso, la disabilità mentale di cui è affetto non viene compresa dai curatori tradizionali e neppure dai propri familiari, il villaggio lo percepisce come diverso, lo schernisce e isola, escludendolo da ogni attività e precludendogli anche la possibilità di frequentare la scuola. All'interno del nucleo familiare solo la madre gli dimostra comprensione e affetto, mentre il padre, uomo violento, non accetta la sua disabilità e abusa continuamente di lui. Il contesto familiare in cui Ibrahim vive è, infatti, di costante violenza perpetrata dal padre nei confronti degli altri componenti del nucleo, in particolare, verso Ibrahim, unico figlio maschio colpevole ai suoi occhi di non essere perfetto, e verso la madre accusata di offrirgli protezione. I maltrattamenti perpetrati degenerano fino a provocare il decesso della madre, rimasta priva di vita a causa delle percosse ricevute nel tentativo di proteggere dall'ennesima brutalità Ibrahim, che diviene ora il centro della violenza paterna.

Dopo aver affrontato il deserto ed il mare Ibrahim giunge in Italia dove richiede protezione internazionale.

b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Il giorno del colloquio dinanzi all'autorità preposta ad esaminare e valutare la sua istanza, Ibrahim non si presenta da solo, ma accompagnato da una psicologa, necessita, infatti, di un costante supporto. Non è in grado, se non con moltissimo sforzo, di proferire parola, non riesce ad esprimersi se non con dei cenni, fatica a rimanere seduto.

Il colloquio lo stanca, ma Ibrahim compie ogni sforzo per cercare di esprimere ciò che è accaduto a sua madre e a lui.

In molte occasioni parla di un uomo autore delle violenze, si arrabbia e, a fatica, afferma che quell'uomo è suo padre, riferisce anche delle discriminazioni subite dagli altri bambini del villaggio che lo schernivano e isolavano considerandolo diverso.

La psicologa che lo accompagna deposita una relazione sullo stato di salute psicologico di Ibrahim ed anche dei disegni da lui eseguiti e raffiguranti un uomo ed un bambino.

Il colloquio procede, allora, attraverso l'utilizzo di strumenti più idonei al fine di consentire al richiedente di esprimersi, ovvero i disegni. Ibrahim ripete i disegni e, tra le lacrime, riafferma che il padre lo ha privato del bene più prezioso, la madre e che, al villaggio non si sentiva né amato né al sicuro.

Oltre alla relazione psicologica vengono depositate certificazioni mediche attestanti la patologia di cui Ibrahim è affetto, un ritardo mentale aggravato dalle violenze subite per anni, oltre che dall'isolamento cui è stato soggetto e dall'assenza di cure idonee.

Al fine di ottenere maggiori elementi, viene chiesto ad Ibrahim, il consenso a raccogliere informazioni sul suo vissuto da persone di sua fiducia, lui accetta e chiede che il proprio compagno di stanza rilasci delle dichiarazioni. Le dichiarazioni a sostegno vengono raccolte e confermano quanto a fatica raccontato da Ibrahim. Il compagno di stanza racconta, infatti, dei suoi incubi frequenti, delle urla notturne di terrore dirette contro il padre e di quelle di disperazione in cui invoca la madre.

c) Motivazioni e decisione adottata.

Al fine di esaminare correttamente l'istanza di protezione internazionale presentata da Ibrahim, l'autorità decidente ha, innanzi tutto, valutato gli sforzi compiuti

dallo stesso al fine di circoscrivere i fatti e le circostanze che lo hanno indotto a lasciare il proprio Paese di origine, valutando le dichiarazioni rilasciate da Ibrahim, sia in forma orale che in altre forme, alla luce della sua condizione personale e del suo precario stato di salute, con un conseguente abbassamento dell'onere della prova a suo carico ed un parallelo aumento dell'onere di indagine in capo all'autorità decidente, oltre che in applicazione di quanto sancito dall'articolo 4 della Direttiva 2011/95/UE anche in ragione dell'applicazione del principio del cosiddetto "accomodamento ragionevole" stabilito all'interno dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006<sup>265</sup>.

In primo luogo, come di consueto, la valutazione ha avuto a oggetto le dichiarazioni relative alla provenienza di Ibrahim da quel determinato contesto, tenendo anche in considerazione la lingua a fatica parlata.

Successivamente si è passati all'esame delle dichiarazioni relative alla violenza domestica sofferta ed alle discriminazioni subite in età infantile e adolescenziale ed in ragione della disabilità, valutate coerenti e credibili a livello interno; nonché corroborate dalle fonti consultate e relative alla condizione dei minori e dei disabili nel Paese di origine di Ibrahim. Dall'analisi delle quali è emersa la diffusione di violenza domestica nei confronti di bambini e ragazzi, aggravata quando gli stessi versano in condizione di disabilità fisica o mentale<sup>266</sup>. Dallo studio effettuato è risultato, inoltre, che le persone che versano in condizione di disabilità in Mali, non godono di alcuna tutela effettiva da parte delle autorità statali e si trovano a fronteggiare la stigmatizzazione sociale, inoltre

---

<sup>265</sup> In: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

<sup>266</sup> "(...) *Child Abuse: Comprehensive government statistics on child abuse did not exist, but the problem was widespread. Citizens typically did not report child abuse, according to UNICEF. Police and the social services department in the Ministry of Solidarity and Humanitarian Action investigated and intervened in some reported cases of child abuse or neglect, but the government provided few services for such children. (...); Infanticide or Infanticide of Children with Disabilities: Some prostitutes and domestic workers practiced infanticide, mainly due to lack of access to and knowledge about contraception. Authorities prosecuted at least two infanticide cases during the year. (...)*", United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Mali, 3 March 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a022b.html>.

A. MORRIS, *SIT Study Abroad, Mental Health in Mali: An Analysis of the Expression of Major Depressive Disorder Across Different Cultures*, Emory University, 2009, in: [http://digitalcollections.sit.edu/isp\\_collection/664/](http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/664/).

i pochi programmi in sostegno dei disabili vengono, in molti casi, soppressi per l'assenza di risorse finanziarie<sup>267</sup>.

Si è poi passati alla connotazione degli atti subiti da Ibrahim, per mano del padre ed anche degli altri abitanti del villaggio, quali atti di natura persecutoria ai sensi della CG, valutati alla luce della minore età di Ibrahim al momento in cui detti atti venivano compiuti e dalla condizione di disabilità di cui è affetto.

Dopo aver esaminato strumenti di rilevanza internazionale quali la CG, il Manuale dell'UNHCR, la Convenzione sui diritti delle persone affette da disabilità, le Linee guida tematiche numero 8 dell'UNHCR relative alla tutela dei minori<sup>268</sup> ed anche il documento UNHCR relativo all'assistenza ai disabili<sup>269</sup>, si è giunti alla conclusione che le violenze fisiche e mentali subite da Ibrahim per mano di uno dei componenti del proprio nucleo familiare, che hanno comportato nei confronti dello stesso lesioni gravi con conseguenze durevoli, compromettendo in maniera radicale il suo stato psicologico e fisico, nonché le discriminazioni subite all'interno del villaggio, considerate quest'ultime in maniera cumulativa, devono essere considerate persecuzione ai sensi della CG del 1951.

L'onere della prova in capo a Ibrahim, comprendente la responsabilità per lo stesso di circostanziare la propria istanza di protezione internazionale, di rilasciare una dichiarazione credibile e di cooperare, al meglio delle sue possibilità, con le autorità decidenti è stato ritenuto, in ragione del suo stato psico-fisico, degli sforzi dallo stesso compiuti per circostanziare la domanda, delle dichiarazioni fornite, risultate coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali sul Paese di origine, soddisfatto.

Infine è stata verificata la sussistenza del nesso causale tra le persecuzioni di cui Ibrahim è stato vittima e uno, o più di uno, dei cinque motivi sanciti all'interno dell'articolo 1 A (2) della CG. Nello specifico è stata analizzata la loro connessione con l'appartenenza di Ibrahim a un PGS ai sensi della Convenzione. A tal fine sono state esaminate le già citate Linee guida tematiche dell'UNHCR in materia di protezione

---

<sup>267</sup> U.S. EMBASSY IN MALI, *Human Rights Report Mali, Executive Summary*, March 2017, in: <https://ml.usembassy.gov/9232-2/>.

<sup>268</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 8...*, cit.

<sup>269</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Assisting Disabled Refugees. A Community-Based Approach*, May 1996, in: <http://www.refworld.org/docid/49997ae41f.html>.

internazionale numero 2 e relative all'appartenenza del richiedente protezione ad un determinato gruppo sociale ed anche l'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo n. 18 del 2014 che fornisce una dichiarazioni di gruppo sociale.

La valutazione dell'istanza di protezione presentata da Ibrahim è stata effettuata alla luce di entrambi gli approcci, quello delle caratteristiche protette e quello della percezione sociale, tramite la verifica della sussistenza degli elementi essenziali in essi previsti.

Al fine di determinare l'appartenenza di Ibrahim a un PGS è stata in primo luogo valutata l'esistenza di una caratteristica protetta, innata, immutabile o fondamentale, ovvero la disabilità di cui è affetto, e che lo accomuna agli altri membri del gruppo, ossia agli altri cittadini maliani che versano nella medesima condizione di salute; in secondo luogo è stata determinata la loro identità distinta rispetto al resto della società maliana e, conseguentemente, è stata individuata la percezione che detta società ha di loro, valutando, infine, il nesso causale tra l'appartenenza ad un PGS del richiedente ed il suo fondato timore di persecuzione.

A seguito di questa analisi si è giunti alla conclusione che Ibrahim possa essere ritenuto membro di un PGS per la soddisfazione di importanti elementi rilevanti per entrambi gli approcci.

Utilizzando l'approccio delle caratteristiche protette si giunge alla conclusione che la caratteristica che accomuna Ibrahim ad un gruppo di persone affette da disabilità è innata ed immutabile; che la stessa caratterizza la sua vita e che, a prescindere da una potenziale guarigione, avrà sortito in lui effetti tali da condizionarne l'esistenza per sempre.

Analogamente scegliendo di utilizzare l'approccio della percezione sociale si conviene che, la disabilità di cui Ibrahim è affetto, lo rende riconoscibile dal resto della società che lo percepisce come diverso e lo mantiene a distanza, ponendo in essere nei suoi confronti discriminazioni che, valutate in maniera cumulativa, assurgono a persecuzione. La disabilità di cui Ibrahim è affetto, così come tutte le disabilità di carattere fisico e mentale, portano con se una componente sociale che conduce ad una specifica percezione da parte degli altri membri della società che li circonda. Il ritardo che affligge Ibrahim e che, in diverse occasioni, non gli consente di controllare se stesso lo rende facilmente individuabile e riconoscibile dall'esterno.

Ancora si rileva che la caratteristica che accomuna Ibrahim agli altri membri del gruppo risulta essere la causa alla base della persecuzione subita e non l'unico elemento che unisce il gruppo di cui lui è parte ed è, pertanto, diversa dal rischio di persecuzione da lui temuto.

#### ***4.5 Istanze basate su esperienze pregresse ed immutabili, status sociale e sull'occupazione.***

I casi studio di seguito esaminati hanno a oggetto istanze di protezione internazionale basate sull'appartenenza del richiedente ad un PGS in cui la persecuzione temuta o subita dai richiedenti è determinata: da una comune esperienza pregressa ed immutabile; da uno *status* precedente o inalterabile; dalla loro appartenenza ad una specifica categoria professionale.

Saranno analizzati il caso di Amhed, Iracheno, colpevole di aver trasgredito i costumi tradizionali; il caso di Kamran, Pakistano, nato in una famiglia di schiavi per debito; e infine il caso di Renas giornalista Iracheno perseguitato in ragione della professione svolta e delle opinioni rese nell'esercizio della stessa.

##### ***4.5.1 Ahmed, trasgressore dei costumi tradizionali nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno.***

a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Ahmed è un cittadino iracheno di etnia curda *badini*, proviene dalla Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno, precisamente dalla città di Mosul, non professa alcuna fede religiosa e si dichiara agnostico, a differenza dei suoi familiari musulmani sunniti praticanti. È membro di una famiglia benestante; ha un elevato livello di istruzione, culminato in una laurea in ingegneria chimica; una buona e redditizia occupazione presso una compagnia petrolifera britannica e, conseguentemente, un'ottima posizione sociale.

Per diversi anni intrattiene una relazione sentimentale, con una ragazza di nome Layla, sua ex collega presso la facoltà di ingegneria, anch'ella curda-irachena ma, a differenza di Ahmed, appartenente all'etnia *sorani* e membro di una famiglia di fede islamica ortodossa.

I due giovani, decidono di non rendere pubblica la loro relazione; questa decisione è dettata dalla consapevolezza che le rispettive famiglie, ligi al rispetto delle tradizioni, con particolare riguardo a quelle relative ai costumi concernenti le unioni matrimoniali, non avrebbero mai acconsentito ad una loro unione ma, addirittura, li avrebbero ostacolati obbligandoli a contrarre matrimonio per interessi familiari.

La necessità di rendere pubblica la relazione è stata determinata da una gravidanza in corso, a seguito della quale, Ahmed, d'accordo con la fidanzata, si reca presso la famiglia di Layla e la chiede in sposa.

La richiesta non sortisce effetti positivi ma, al contrario, pone Ahmed e Layla in una posizione di grave pericolo. La famiglia, infatti, rigetta la sua richiesta e comprende che la ragione della stessa è determinata dalla gravidanza.

I due ragazzi sono immediatamente separati; a Layla è impedito di lasciare l'abitazione paterna, mentre Ahmed viene, in diverse occasioni, aggredito dai familiari della ragazza che lo ritengono colpevole di avere infangato, con la relazione e soprattutto con i rapporti sessuali precedenti al matrimonio, l'onore della loro figlia e sorella e, conseguentemente, della famiglia e dell'intero clan di appartenenza.

In più occasioni Ahmed sfugge a violenze dirette nei suoi confronti, compreso un tentativo di omicidio compiuto da uomini in divisa, assoldati dai familiari di Layla.

Oramai separato dalla donna che amava e non sentendosi più al sicuro, decide di lasciare il Paese, apprendendo, solo in seguito all'espatrio, che la ragazza era rimasta vittima di omicidio per mano dei suoi stessi fratelli. Giunge, dopo varie vicissitudini, in Italia dove presenta istanza di protezione internazionale.

### c) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Nel corso del colloquio svolto dinanzi alle autorità demandate ad esaminare e valutare la sua istanza di protezione internazionale, Ahmed rilascia dichiarazioni relative alle vicende vissute e deposita delle prove documentali al fine di corroborare



quanto asserito in sede di colloquio. Sceglie di esibire attestazioni relative al proprio profilo personale, scolastico e lavorativo, ed anche documenti fotografici inerenti la relazione sentimentale con Layla e prove attestanti le aggressioni subite, in particolare, documentazione fotografica e certificazioni mediche dimostranti le aggressioni e percosse subite che gli hanno procurato una disabilità permanente ad un braccio.

b) Motivazioni e decisione adottata.

Nell'esaminare l'istanza di protezione internazionale presentata da Ahmed, l'autorità decidente ha, innanzi tutto, valutato la credibilità e la coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese dall'istante relativamente al suo profilo personale, tenendo conto delle prove documentali depositate e del suo contesto di provenienza. Analizzando gli elementi essenziali delle dichiarazioni rese da Ahmed, valutate alla luce della definizione di rifugiato contenuta all'interno dell'articolo 1A (2) della CG del 1951, l'autorità ha ritenuto credibili a livello interno ed esterno, ed anche corroborate dalle prove documentali prodotte, oltre che dalla lingua scelta e parlata in sede di colloquio, le dichiarazioni relative alla provenienza di Ahmed da quel determinato contesto, ovvero il Kurdistan Iracheno ed alla sua appartenenza a quel preciso gruppo etnico. Medesima valutazione è stata effettuata per ciò che concerne il profilo specifico del richiedente e relativo al suo percorso scolastico e lavorativo, la cui attendibilità interna è stata sostenuta dalle fonti esterne, siti internet dell'università frequentata e della compagnia petrolifera per la quale ha lavorato, consultate dall'autorità decidente.

L'analisi è poi proseguita valutando le dichiarazioni rese e le prove documentali depositate rispetto alla relazione non autorizzata con Layla, appartenente ad un diverso gruppo etnico, ed alle conseguenze da essa scaturite; anche dette dichiarazioni sono state ritenute credibili sia a livello interno che esterno, ciò anche alla luce delle fonti consultate e relative alle tradizioni osservate nel Kurdistan Iracheno in merito ai matrimoni che vengono, nella maggioranza dei casi, combinati al fine di favorire le alleanze tra famiglie; alle difficoltà di unioni tra membri di etnia differenti; ed ai c.d. "crimini d'onore" commessi contro coloro che violano le regole tradizionali<sup>270</sup>.

---

<sup>270</sup> In particolare sono state esaminate le seguenti fonti: Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Iraq: Honour-based violence in the Kurdistan region; state protection and support services*

L'esame del caso ha avuto poi a oggetto le dichiarazioni rese da Ahmed in merito alle aggressioni e al tentato omicidio subiti ed alla loro qualificazione quali atti di natura persecutoria ai sensi della Convenzione ed anche relative all'assenza di protezione effettiva garantita dalle autorità statali.

Infine è stata verificata la sussistenza del nesso causale tra i fatti accaduti e gli atti subiti da Ahmed e uno o più di uno dei cinque motivi sanciti all'interno dell'articolo 1A (2) della CG. Nello specifico è stata analizzata la loro connessione con l'appartenenza di Ahmed a un PGS ai sensi della Convenzione. A tal fine sono state esaminate le Linee guida tematiche dell'UNHCR in materia di protezione internazionale "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A) 2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo *status* dei rifugiati, redatte dall'UNHCR, che stabiliscono che "è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona"<sup>271</sup>, ed anche l'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, che recepisce la *Direttiva Qualifiche* dell'Unione europea, a norma del quale un PGS "è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. (...)".

La valutazione effettuata nel caso di specie ha analizzato l'istanza alla luce di entrambi gli approcci, quello delle caratteristiche protette e quello della percezione

---

available to victims, 15 February 2016, IRQ105424.E, in: <http://www.refworld.org/docid/56d7f9974.html>; Danish Immigration Service, *Honour Crimes against Men in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and the Availability of Protection*, 23 March 2010, in: <http://www.refworld.org/docid/4bd95eae2.html> e Ireland: Refugee Documentation Centre, *Iraq: Up to date information regarding "honour killings" in Iraq of both Men and women*, 18 May 2010, Q12130, in: <http://www.refworld.org/docid/4bfb93b62.html>.

<sup>271</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 2...*, cit.

sociale, verificando la sussistenza degli elementi essenziali in essi previsti. Al fine di determinare l'appartenenza di Ahmed a un PGS, è stata valutata l'esistenza di una caratteristica protetta, innata, immutabile o fondamentale; l'esistenza di un *background* comune con gli altri membri del gruppo; l'identità distinta dei membri del gruppo ed il nesso causale tra l'appartenenza ad un PGS del richiedente ed il suo fondato timore di persecuzione.

A seguito di questa analisi si è giunti alla conclusione che Ahmed possa essere ritenuto membro di un PGS per la soddisfazione di importanti elementi rilevanti per entrambi gli approcci. La caratteristica che accomuna il richiedente a un gruppo di uomini trasgressori di costumi tradizionali, risulta, infatti, derivare da un *background* che egli non è in grado di modificare ed è, pertanto, immutabile; tale caratteristica si riscontrata nella trasgressione di costumi tradizionali operata dal richiedente tramite la relazione sentimentale avuta con una donna appartenente ad un gruppo etnico differente dal proprio ed anche contro la volontà dei familiari di quest'ultima; ancora, la caratteristica sopra espressa e che accomuna il richiedente agli altri membri del gruppo risulta, inoltre, essere diversa dal rischio di persecuzione corso da Ahmed e dagli altri membri del gruppo; infatti, la trasgressione alle norme tradizionali operata dal richiedente dovrà essere intesa, oltre che come una caratteristica immutabile del suo vissuto, anche come motivo alla base della persecuzione operata dai familiari della donna e non come unico elemento che unisce il richiedente agli altri uomini o donne soggetti a persecuzione per le medesime ragioni; infine, la caratteristica sopra espressa fa sì che il richiedente venga percepito dalla società che lo circonda come appartenente ad un PGS composto da coloro che hanno trasgredito ai costumi tradizionali, colpevoli di violazione delle norme comunemente e tacitamente osservate e condivise da tutti i membri della società, e, pertanto, diversi da loro. Alla luce di quanto sopra esposto, l'autorità decidente si è pronunciata per un riconoscimento dello *status* di rifugiato ad Ahmed in ragione delle persecuzioni da lui subite per via della sua appartenenza a un PGS.

#### **4.5.2 Kamran, schiavo per debito in Pakistan.**

a) Fatti alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Kamran è un cittadino del Pakistan e proviene dalla Regione del Punjab, luogo in cui si trovano le principali fabbriche di mattoni del Paese. Il suo livello di istruzione è molto basso e sfiora l'analfabetismo, la condizione economica è di povertà estrema.

Lui, così come suo padre e suo nonno prima di lui, è nato ed ha sempre vissuto all'interno della fabbrica di mattoni.

Ha smesso di frequentare la scuola all'età di 7 anni per volere del proprietario della fabbrica e conseguentemente al prestito contratto dal proprio padre e necessario al matrimonio della propria sorella. La contrazione del debito ha, infatti, comportato per il padre di Kamran e, conseguentemente, per l'intera famiglia la necessità di aggiungere una ulteriore unità lavorativa a quelle già impiegate nella fabbrica per la restituzione di debiti precedentemente contratti con il proprietario.

Kamran ha iniziato così a fabbricare mattoni, per circa 14 ore al giorno, il salario percepito dall'intero nucleo familiare, dal quale venivano detratti i soldi per il vitto, l'alloggio e per le eventuali spese mediche sostenute, non bastava a ripagare il debito contratto che, con gli interessi maturati, aumentava sempre di più, vincolando l'intera famiglia per periodi sempre più lunghi.

Dalla mattina alla sera le giornate trascorrevano sempre uguali all'interno della fabbrica, il cibo fornito era scarso, le condizioni igieniche pessime e continui erano i maltrattamenti compiuti da guardiani armati di fucile e spranghe di ferro e subiti dai lavoratori, in particolare da coloro che commettevano errori nella fabbricazione dei mattoni; che manifestavano il proprio dissenso, oppure che, semplicemente, non riuscivano a mantenere i durissimi ritmi imposti dal proprietario.

Kamran, insieme ad un amico, pensa di abbandonare la fabbrica nella speranza di costruirsi una vita serena lontana da lì; è consapevole che questo comporterà anche l'abbandono dei propri cari, costretti a rimanere all'interno della stessa, se non, addirittura, violente ripercussioni nei loro confronti.

I due ragazzi riescono a fuggire, l'amico di Kamran viene visto da una delle guardie che spara uccidendolo, Kamran viene ripreso e violentemente punito dalla guardia e dal proprietario della fabbrica. A seguito del pestaggio, avvenuto con colpi di frusta, Kamran non riesce a camminare per diverse settimane.

Guarito, riprova a fuggire, certo che, qualora lo avessero scoperto, la pena sarebbe stata la morte. La fuga questa volta riesce consentendogli di lasciare inizialmente la città di residenza e, in seguito, anche il Paese e di giungere in Italia per chiedere protezione internazionale.

b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Il giorno del colloquio Kamran appare stanco, sfiduciato, sembra quasi convinto che le sue dichiarazioni non saranno ritenute credibili; è consapevole di trovarsi in un contesto assai diverso da quello di provenienza dove, ai suoi occhi, la schiavitù è molto lontana.

Descrive i fatti accaduti in maniera minuziosa, la vita trascorsa all'interno della fabbrica viene descritta nei minimi dettagli; le sensazioni provate, la paura del proprietario della fabbrica, i sentimenti di sconcerto e l'assenza di protezione ed anche l'impotenza dinanzi ad essi sia sua, che degli altri familiari, viene raccontato in maniera scrupolosa.

c) Motivazioni e decisione adottata.

L'esame dell'istanza di protezione internazionale presentata da Kamran è stato effettuato attraverso una preliminare valutazione della credibilità e della coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese dall'istante. In primo luogo si è proceduto con l'esame delle dichiarazioni relative al profilo personale di Kamran, così come da lui esposto in sede di colloquio dinanzi all'autorità decidente, ed anche delle prove documentali depositate, in particolare la documentazione fotografica che lo ritraeva, insieme ad altre persone, all'interno di una fabbrica mentre costruiva dei mattoni.

Successivamente si è proceduto alla qualificazione degli atti subiti da Kamran quali atti di natura persecutoria ai sensi della CG, ponendo l'accento sul mancato accesso al diritto all'istruzione; sul lavoro forzato in età infantile e adolescenziale; sulle violenze fisiche e psicologiche subite e, in generale, sulla condizione di schiavitù per debito cui lui e l'intera famiglia erano soggetti. Oltre alla Convenzione di Ginevra ed al Manuale dell'UNHCR, sono stati analizzati altri strumenti di rilevanza internazionale,

quali la Convenzione sui Diritti del Fanciullo<sup>272</sup>; la Convenzione Concernente la Schiavitù, con particolare riguardo all'articolo 1 contenente la definizione del termine<sup>273</sup> e la Convenzione Relativa alla Proibizione delle Forme Peggiori di Lavoro Minorile, con particolare riguardo all'articolo 3 che ne definisce le forme peggiori<sup>274</sup>.

L'analisi è poi proseguita attraverso la ricerca di fonti sul Paese di origine e relative alla presenza in Pakistan di fabbriche di mattoni ed alla condizione di schiavitù di coloro che vi sono impiegati. Le fonti consultate hanno corroborato le dichiarazioni rese da Kamran e relative alla condizione di schiavitù cui sia lui che l'interno nucleo familiare erano soggetti. Sempre all'interno delle fonti consultate si è avuto un riscontro relativo alle condizioni cui erano soggetti i lavoratori delle fabbriche, in particolare ai maltrattamenti subiti all'interno delle stesse, oltre che all'impossibilità per i lavoratori di riscattarsi dalla condizione di schiavitù per via dei debiti contratti con i proprietari delle fabbriche<sup>275</sup>.

Successivamente è stata verificata la sussistenza del nesso causale tra i fatti accaduti a Kamran ed uno o più di uno dei cinque motivi sanciti all'interno dell'articolo 1 A (2) della CG, in particolare la loro connessione con l'appartenenza di Kamran ad un

---

<sup>272</sup> UN General Assembly, *Convention on the Rights ...*, cit.

<sup>273</sup> A norma dell'articolo 1 comma 1 della Convenzione Concernente la Schiavitù del 1926: "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi"; si veda: League of Nations, *Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery*, 25 September 1926, 60 LNTS 253, Registered No. 1414, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b36fb.html>.

<sup>274</sup> Ai fini della Convenzione: "l'espressione forme peggiori di lavoro minorile include : a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ; b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti; d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore"; *International Labour Organization (ILO), Worst Forms of Child Labour Convention*, C182, 17 June 1999, C182, in: <http://www.refworld.org/docid/3ddb6e0c4.html>.

<sup>275</sup> Per una disamina relativa alla condizione di schiavitù presso le fabbriche di mattoni in Pakistan si vedano le seguenti fonti: United States Department of Labor, *2005 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Pakistan*, 29 August 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/48d749011b.html>; United States Department of State, *2017 Trafficking in Persons Report - Pakistan*, 27 June 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/5959ec6f4.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Pakistan*, 22 February 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/58b033c6a.html>.

PGS ai sensi della Convenzione. Così come nei casi precedenti, sono state esaminate le Linee guida dell'UNHCR sull'appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed anche l'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo n. 18.

La valutazione effettuata ha valutato l'istanza alla luce sia dell'approccio delle caratteristiche protette che della percezione sociale, verificando la sussistenza degli elementi essenziali per la determinazione dell'appartenenza di Kamran ad un PGS; è stata valutata la sussistenza di una caratteristica comune tra Kamran e gli altri membri del gruppo; l'identità distinta dei membri rispetto al resto della società pakistana e, infine, il nesso causale tra l'appartenenza dell'istante ad un PGS ed il suo fondato timore di persecuzione.

A seguito di questa analisi si è giunti alla conclusione che Kamran possa essere considerato membro di un PGS ai sensi dell'articolo 1 A (2) della CG per la soddisfazione di elementi determinanti sia in caso di applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette che in caso di applicazione dell'approccio della percezione sociale.

La caratteristica che accomuna Kamran agli altri membri del gruppo deriva dalla condizione di schiavitù in cui tutti i componenti sono nati, condizione che potrebbe mutare, ma solo in via ipotetica, e che, di fatto, risulta essere immutabile. L'istanza di Kamran è basata sulla impossibilità per lo stesso di variare il proprio *status* sociale ed economico, l'estrema povertà che caratterizza la sua vita e la vita di tutte le altre persone vittime di schiavitù per debito nelle fabbriche di mattoni pakistane possiede, quindi, la caratteristica dell'immutabilità; la possibilità di modificarla è, pertanto, puramente ideale.

La condizione di schiavitù trasmessa da generazione in generazione e tutti gli elementi ad essa correlati, quali l'impossibilità di esercitare il diritto all'istruzione, così come avvenuto nel caso esposto, fa sì che coloro che ne fanno parte vengano, inoltre, percepiti come entità distinta dal resto della società Pakistana, un'entità separata, che è percepita e che si percepisce come entità distinta e separata dalla società circostante.

Infine sono stati valutati altri due aspetti determinanti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero l'effettiva protezione offerta dalle autorità statali ed il rischio corso in caso di rientro nel Paese. L'analisi delle fonti consultate, ha condotto

l'autorità decidente a ritenere non effettiva la protezione offerta dalla autorità statali<sup>276</sup>.

Relativamente al rischio corso in caso di ritorno è stato valutato che la condizione di schiavitù che ha caratterizzato l'esistenza dell'istante determinerebbe, in caso di rimpatrio, ovvero il ritorno alla medesima condizione di schiavitù, l'esposizione a persecuzione ai sensi della CG<sup>277</sup>.

#### **4.5.3 Renas, ateo, intellettuale e giornalista iracheno.**

a) Fatti alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Renas è un giornalista iracheno, proveniente dalla città di Kirkuk (Iraq), è curdo ed è ateo; ha una laurea in lettere, una in scienze delle comunicazioni ed ha conseguito un dottorato di ricerca in scienze politiche; è membro del sindacato dei giornalisti curdi ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nelle quali ha affrontato temi inerenti la religione e la politica, oltre che di trasmissioni televisive.

Renas ha ricevuto minacce di morte in ragione delle opinioni espresse nell'esercizio della sua attività professionale. Ha sporto denuncia contro coloro che muovevano dette minacce ma, a seguito della riconosciuta incapacità delle autorità statali, in questo preciso momento di insicurezza, ad offrirgli una protezione effettiva, ha deciso di lasciare l'Iraq e chiedere all'estero protezione internazionale.

b) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

---

<sup>276</sup> In merito alla protezione offerta dalle autorità dello Stato Pakistano per le vittime di sfruttamento lavorativo e non si vedano le seguenti fonti: Human Rights Watch, *Contemporary Forms of Slavery in Pakistan*, 1 July 1995, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6a7d58.html>; United States Department of State, 2016 *Trafficking in Persons Report - Pakistan*, 30 June 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/577f95c015.html>; ILO - International Labour Office Geneva - Pakistan Institute of Labour Education & Research, *Unfree labour in Pakistan: Work, debt and bondage in brick kilns Pakistan Institute of Labour Education & Research*, Working Paper 24, March 2004, in: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_082028.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_082028.pdf).

<sup>277</sup> Si veda la decisione numero 62.867 del *Council for Alien Law Litigation* Belga, in: [http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium\\_044%20decision.pdf](http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium_044%20decision.pdf).



In sede di colloquio dinanzi all'autorità preposta all'esame della sua istanza di protezione internazionale, Renas rilascia dichiarazioni puntuali rispetto al proprio profilo individuale, circoscrive in maniera dettagliata il percorso di studi e professionale svolto, corroborando quanto esposto con una copiosa documentazione (comprensiva della tessera del sindacato dei giornalisti; di diverse pubblicazioni scientifiche ed copie della rivista da lui diretta ed anche video di interviste effettuate), e riferisce dettagliatamente in merito alle minacce subite, alle denunce sporte ed all'impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali.

c) Motivazioni e decisione adottata.

Come nei casi precedenti l'analisi ha avuto ad oggetto la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni rese da Renas e l'attendibilità delle prove documentali depositate in sede di colloquio. Le dichiarazioni concernenti il suo profilo individuale, compreso il percorso di studi e l'attività professionale esercitata, sono state ritenute internamente ed esternamente credibili e coerenti, oltre che corroborate dalle prove depositate, ritenute a pieno attendibili.

Allo stesso risultato hanno condotto le valutazioni effettuate in merito alle dichiarazioni relative alle minacce subite da Renas a seguito delle opinioni espresse nell'esercizio della sua professione di giornalista. Nello specifico la valutazione relativa alla fondatezza del timore espresso dall'istante è stata valutata anche alla luce delle fonti consultate dall'autorità decidente<sup>278</sup>, le quali hanno corroborato quanto dichiarato da

---

<sup>278</sup> Per una disamina della generale situazione di coloro che svolgono la professione di giornalista in Iraq, territorio caratterizzato da omicidi mirati di giornalisti, sia iracheni che stranieri, e ritenuto, pertanto, uno dei contesti più pericolosi del mondo per questa categoria di professionisti, si vedano le seguenti fonti: Reporters Without Borders, *Four injured during Baghdad protest about journalist's abduction*, 3 January 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/586cf02f4.html>; Reporters Without Borders, *RSF condemns murder of two journalists in Diyala province*, 12 January 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/56a1e20b40b.html>; Reporters Without Borders, *Mounting deadly danger for journalists in Iraq*, in: <https://rsf.org/en/news/mounting-deadly-danger-journalists-iraq>; UN News Service, *UNESCO chief denounces killing of Iraqi journalist*, 18 August 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/57b85328412.html>; Radio Free Europe Radio Liberty, *Iraqi Journalists Fear Persecution, Imprisonment, Death*, <http://www.rferl.org/a/iraq-journalists-fear-persecution-death/26993001.html>; IMS, International Media Support, *Iraq's media are under attack in the country's conflict. We work to improve the safety of journalists*, in: <https://www.mediasupport.org/areas/mena/iraq/>; AlMonitor, *Iraqi journalists face threats, murder*, in: [125](http://www.al-</a></p></div><div data-bbox=)

Renas per ciò che concerne l'attività di giornalista in territorio iracheno ed ai rischi corsi da coloro che svolgono questa professione.

Anche questa volta è stata valutata l'appartenenza di Renas ad un PGS ai sensi della CG; la connotazione degli atti subiti dallo stesso quali atti di natura persecutoria e la loro derivazione dalla sua appartenenza ad un PGS.

Dopo l'analisi delle Linee guida dell'UNHCR numero 2 relative all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale; dell'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo n. 18 e delle definizioni di PGS in essi contenute; ed infine delle Linee guida dell'UNHCR numero 12 in merito alle situazioni di conflitto<sup>279</sup> con particolare attenzione alle professioni maggiormente esposte a rischio, si è giunti alla conclusione che Renas possa essere ritenuto membro di un PGS per la soddisfazione di elementi essenziali specificati all'interno delle definizioni contenute negli strumenti sopra citati. In particolare, si è ritenuto che la caratteristica che accomuna il richiedente agli altri membri del gruppo sociale, derivante, in linea generale, dalla professione di giornalista svolta ed, in particolare, dall'impegno dallo stesso sostenuto nell'affrontare temi di rilevanza politica, sociale e religiosa, in netta ed espressa opposizione con esponenti politici e religiosi ed anche con parte della società circostante, risulta derivare da un *background* che egli non è in grado di modificare ed è, pertanto, immutabile; che la caratteristica sopra espressa e che accomuna il richiedente agli altri membri del gruppo risulta essere diversa dal rischio di persecuzione, nello specifico, l'attività posta in essere dal richiedente e la trasgressione da esso operata deve essere intesa, oltre che come una caratteristica immutabile del suo vissuto, anche come motivo alla base della persecuzione operata ai suoi danni e non come unico elemento che lo unisce agli altri uomini o donne soggetti a persecuzione per le medesime ragioni; infine, che la caratteristica sopra espressa fa sì che il richiedente venga percepito dalla società che lo circonda come appartenente ad un PGS composto da coloro che hanno trasgredito, tramite la manifestazione espressa pubblicamente delle loro opinioni, ai dettami religiosi, culturali e politici di quel particolare contesto.

---

monitor.com/pulse/originals/2017/01/iraq-journalists-kidnapping-murder-prosecution.html; Refugee Studies Centre, *Forced Migration Review No. 51 - Destination: Europe*, January 2016, FMR Issue 51, in: <http://www.refworld.org/docid/56b265355322.html>; Committee to Protect Journalists, *Media Workers Killed in 2016: Ali Ghani*, 31 December 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/586e043813.html>.

<sup>279</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 12 ... cit.*

Anche nel caso esposto, così come negli altri casi relativi alle istanze presentate da determinate categorie professionali, quale quella dei giornalisti, il nesso di causalità è stato riscontrato anche con altri due motivi sanciti nell'articolo 1 A (2) della CG, ovvero le opinioni politiche e religiose, nel caso di specie possedute al richiedente. A tal fine si è proceduto con l'analisi del Manuale dell'UNHCR, nei punti numero 71; 72 e 73<sup>280</sup> ed anche con l'articolo 8 comma 1 lettera (b) del Decreto Qualifiche che definisce il termine religione<sup>281</sup>. Ancora, si è proseguito con l'analisi del nesso con il motivo dell'opinione politica, analizzando nello specifico i punti da 80 a 86<sup>282</sup> del Manuale

---

<sup>280</sup> Nel Manuale dell'UNHCR è stabilito che: (c) *Religion. 71. The Universal Declaration of Human Rights and the Human Rights Covenant proclaim the right to freedom of thought, conscience and religion, which right includes the freedom of a person to change his religion and his freedom to manifest it in public or private, in teaching, practice, worship and observance. 72. Persecution for "reasons of religion" may assume various forms, e.g. prohibition of membership of a religious community, of worship in private or in public, of religious instruction, or serious measures of discrimination imposed on persons because they practise their religion or belong to a particular religious community. 73. Mere membership of a particular religious community will normally not be enough to substantiate a claim to refugee status. There may, however, be special circumstances where mere membership can be a sufficient ground. UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures...*, cit., p.16.

<sup>281</sup> A norma dell'articolo sopra citato "il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte".

<sup>282</sup> Nel Manuale dell'UNHCR è stabilito che: (f) *Political opinion. 80. Holding political opinions different from those of the Government is not in itself a ground for claiming refugee status, and an applicant must show that he has a fear of persecution for holding such opinions. This presupposes that the applicant holds opinions not tolerated by the authorities, which are critical of their policies or methods. It also presupposes that such opinions have come to the notice of the authorities or are attributed by them to the applicant. The political opinions of a teacher or writer may be more manifest than those of a person in a less exposed position. The relative importance or tenacity of the applicant's opinions – in so far as this can be established from all the circumstances of the case – will also be relevant. 81. While the definition speaks of persecution "for reasons of political opinion" it may not always be possible to establish a causal link between the opinion expressed and the related measures suffered or feared by the applicant. Such measures have only rarely been based expressly on "opinion". More frequently, such measures take the form of sanctions for alleged criminal acts against the ruling power. It will, therefore, be necessary to establish the applicant's political opinion, which is at the root of his behaviour, and the fact that it has led or may lead to the persecution that he claims to fear. 82. As indicated above, persecution "for reasons of political opinion" implies that an applicant holds an opinion that either has been expressed or has come to the attention of the authorities. There may, however, also be situations in which the applicant has not given any expression to his opinions. Due to the strength of his convictions, however, it may be reasonable to assume that his opinions will sooner or later find expression and that the applicant will, as a result, come into conflict with the authorities. Where this can reasonably be assumed, the applicant can be considered to have fear of persecution for reasons of political opinion. 18 83. An applicant claiming fear of persecution because of political opinion need not show that the authorities of his country of origin knew of his opinions before he left the country. He may have concealed his political opinion and never*

dell'UNHCR e dell'articolo 8 comma 1 lettera (e) relativo al termine opinione politica<sup>283</sup>. L'autorità ha ritenuto che le opinioni espresse dal richiedente ed inerenti temi quali la fede religiosa ed il rapporto di quest'ultima con lo Stato e la politica, fossero espressione dell'opinione politica e religiosa sui temi trattati e che dette opinioni rappresentassero, agli occhi dell'agente persecutore, una diretta e manifesta espressione della sua volontà contro di essi e contro i loro dettami ed abbiano, pertanto, rappresentato una ragione di persecuzione ai suoi danni. Per le ragioni sopra esposte ha ritenuto che i fatti e le circostanze illustrati possono essere ricondotti alle ipotesi che, a norma dell'articolo 1A (2) della CG, sono a fondamento del riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione di un fondato timore di persecuzione dettato dal nesso di causalità con i seguenti motivi: appartenenza del richiedente a un PGS; religione e opinione politica.

---

*have suffered any discrimination or persecution. However, the mere fact of refusing to avail himself of the protection of his Government, or a refusal to return, may disclose the applicant's true state of mind and give rise to fear of persecution. In such circumstances the test of well-founded fear would be based on an assessment of the consequences that an applicant having certain political dispositions would have to face if he returned. This applies particularly to the so called refugee "sur place".*10 84. *Where a person is subject to prosecution or punishment for a political offence, a distinction may have to be drawn according to whether the prosecution is for political opinion or for politically-motivated acts. If the prosecution pertains to a punishable act committed out of political motives, and if the anticipated punishment is in conformity with the general law of the country concerned, fear of such prosecution will not in itself make the applicant a refugee. 85. Whether a political offender can also be considered a refugee will depend upon various other factors. Prosecution for an offence may, depending upon the circumstances, be a pretext for punishing the offender for his political opinions or the expression thereof. Again, there may be reason to believe that a political offender would be exposed to excessive or arbitrary punishment for the alleged offence. Such excessive or arbitrary punishment will amount to persecution. 86. In determining whether a political offender can be considered a refugee, regard should also be had to the following elements: personality of the applicant, his political opinion, the motive behind the act, the nature of the act committed, the nature of the prosecution and its motives; finally, also, the nature of the law on which the prosecution is based. These elements may go to show that the person concerned has a fear of persecution and not merely a fear of prosecution and punishment – within the law – for an act committed by him. UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures..., cit., p.17.*

<sup>283</sup> A norma dell'articolo sopra citato "il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti".

## **Conclusioni**

A conclusione del lavoro svolto possiamo affermare che l'appartenenza a un PGS è uno dei motivi della CG più articolato e, al contempo, sempre più spesso invocato da coloro che sono chiamati a determinare lo *status* di rifugiato, oltre ad essere, il motivo che maggiormente si presta ad una interpretazione aperta alle sfide poste ai decisori e determinata dai mutamenti dei tempi e da contesti sempre più complessi.

L'evoluzione della sua interpretazione ha, senza dubbio, migliorato la generale comprensione della stessa Convenzione e, in particolare, del dettato dell'articolo 1A (2), favorendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato a coloro che, altrimenti, ne sarebbero rimasti esclusi.

Dall'analisi in precedenza compiuta attraverso l'esame delle norme internazionali e dell'Unione europea, della giurisprudenza delle corti nazionali e della CGUE, e delle Linee guida dell'UNHCR, si ricava che due sono gli approcci dominanti al fine di determinare l'esistenza di un PGS ai sensi della CG: l'approccio delle caratteristiche protette e l'approccio della percezione sociale.

Di più, sebbene in generale, l'adozione di un approccio, piuttosto che di un altro, porta alla medesima decisione, a volte la scelta operata, è determinante, e può condurre ad un riconoscimento o, viceversa, ad un rigetto dell'istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente.

L'approccio delle caratteristiche protette, in cui a rilevare è la presenza di una caratteristica innata, immutabile o fondamentale per la dignità di chi la possiede, ha, nel corso degli anni, favorito il riconoscimento della protezione alle vittime di gravi violazioni di diritti umani.

La sua adozione permette il riconoscimento della protezione a componenti di gruppi non composti da membri affiliati gli uni agli altri, ma accomunati da una caratteristica tale da non consentire a colui che la possiede di rinunciarvi.

Esso si basa sull'assunto che il genere, l'orientamento sessuale e il legame di sangue rappresentano delle caratteristiche innate, immutabili e/o fondamentali per il richiedente, tali che non dovrebbe essergli richiesto di rinunciarvi.

La sua corretta applicazione comporta, pertanto, nei casi in cui anche gli altri elementi della definizione di rifugiato siano soddisfatti, il riconoscimento dello *status* a gruppi accomunati dal genere, dall'orientamento sessuale e dal legame parentale.

In alcuni dei casi studio esaminati abbiamo appurato che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato favorito dalla scelta dell'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette.

Rappresentativo, in tal senso, è il caso di Aranita, vittima di violenza di genere, attraverso il quale abbiamo osservato come, l'utilizzo esclusivo dell'approccio della percezione sociale, così come la richiesta di soddisfazione di entrambi gli approcci, non avrebbe condotto al medesimo riconoscimento, operando, conseguentemente, una drammatica contrazione dei diritti della richiedente.

Fondamentale è stato rilevare che, mentre era chiaro che le donne costituissero un sottoinsieme sociale, definito da una caratteristica innata e immutabile, oltre che fondamentale, rappresentata dal genere, ed anche che esse fossero, all'interno della società albanese, trattate in maniera sostanzialmente diversa rispetto agli uomini, non era, altrettanto scontata, l'individuazione di un nesso di causa tra le violenze domestiche subite da una donna in Albania e la sua appartenenza a un PGS ai sensi della CG, ciò in ragione della loro uguaglianza formale dinanzi alla legge dello Stato, che faceva sì che le stesse non venissero percepite come differenti e non costituissero, pertanto, un'entità distinta rispetto al resto della società albanese.

Secondo l'approccio della percezione sociale, invece, la caratteristica che accomuna i membri del gruppo, non solo deve essere condivisa, ma deve, al contempo, rendere il gruppo riconoscibile dall'esterno.

Mediante il suo utilizzo, alcuni gruppi, socialmente percepiti come tali, ma i cui membri non sono accomunati da una caratteristica protetta, riuscirebbero, previa soddisfazione degli altri elementi contenuti nell'articolo 1A (2) della CG, a ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Contemporaneamente, però, come osservato con Aranita, nel caso di una sua applicazione esclusiva, gruppi composti da persone accomunate da una caratteristica protetta, ma che non vengono percepite e riconosciute come diverse dal resto della società, rischierebbero di vedersi negato il riconoscimento dello *status*.

Oltre ad Aranita, ad esempio possiamo ulteriormente citare il caso di Akeem, da noi esaminato in precedenza, perseguitato in ragione del proprio orientamento sessuale.

Se nel caso studio citato, l'applicazione prevalente dell'approccio delle caratteristiche protette ha agevolato il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione della presenza della caratteristica innata, immutabile e fondamentale per la dignità umana, derivante dall'orientamento sessuale, l'applicazione esclusiva dell'approccio della percezione sociale, avrebbe, invece, potuto, in via teorica, condurre a un rigetto dell'istanza di protezione internazionale da lui presentata.

Nel caso di specie, infatti, una volta appurata l'esistenza della caratteristica protetta, rappresentata dall'orientamento sessuale, si è passati alla valutazione della percezione di diversità che le persone LGBTI hanno in Iran e alle conseguenze derivanti da tale percezione.

A seguito di detta analisi si è convenuto determinando che esse corrano, per via del proprio orientamento sessuale e della percezione di diversità rispetto al contesto specifico di riferimento, il rischio di essere perseguitate, sia da agenti persecutori statali che non statali, quali ad esempio le famiglie di origine e che, pertanto, il timore dalle medesime espresso debba considerarsi fondato.

L'utilizzo esclusivo dell'approccio della percezione sociale, avrebbe rischiato di ostacolare il riconoscimento del diritto di Akeem, qualora non fosse stata rilevata una percezione di diversità da parte della società circostante.

La sua applicazione avrebbe, addirittura, potuto comportare la richiesta nei confronti del richiedente, al fine di determinare la sussistenza dei presupposti alla base dell'approccio, di favorire una sua individuazione e percezione da parte della società che lo circonda, esprimendo pubblicamente la propria sessualità mediante l'adozione di comportamenti tali da indurre, coloro che lo circondando, a percepirlo come un'unità distinta dal resto, come avvenuto nel citato caso *Mlle F* della CNDA francese.

Nonostante alcune distorsioni, già esaminate in precedenza, non si può non tenere in considerazione che quest'approccio, ha la peculiarità di andare oltre l'individuazione della caratteristica protetta e comune ai membri del gruppo e di riconoscere l'importanza che i fattori esterni hanno sulla costituzione stessa del gruppo, oltre che sulla sua individuazione; favorendo il riconoscimento della protezione internazionale a coloro che, diversamente, ne rimarrebbero esclusi.

Emblematico è il caso studio di Renas, precedentemente trattato, la cui persecuzione era determinata dalle opinioni espresse nell'esercizio della sua attività professionale di giornalista, riconosciuto rifugiato a seguito dell'individuazione del nesso causale con tre dei cinque motivi della CG, le opinioni religiose, le opinioni politiche e la sua appartenenza ad un PGS, tema di questa analisi. Ciò che accomuna il richiedente agli altri componenti del gruppo e che ne determina la persecuzione subita è la professione svolta, una caratteristica che non è innata, né immutabile, né fondamentale per la dignità umana, ma che, tuttavia, lo rende riconoscibile e percepito come diverso dal resto della società che lo circonda e, conseguentemente, oggetto di persecuzione per mano degli agenti persecutori.

Applicando in maniera esclusiva l'approccio dell'*ejusdem generis*, nonché in assenza di altri elementi di rilievo alla base del caso specifico, saremmo, più facilmente, convenuti nel rigetto dell'istanza di protezione internazionale presentata da Renas, asserendo, come già fatto da illustre assisi negli anni precedenti, citiamo ad esempio il caso *Montoya* del Britannico *Immigration Appeal Tribunal*, che la professione svolta non può alla luce dell'approccio utilizzato essere ritenuta caratteristica tale da rappresentare la base per ricondurre il richiedente ad un PSG ai sensi della CG.

Alla luce di quanto espresso, l'approccio più inclusivo, come indicato dall'UNHCR all'interno delle sue Linee guida, è quello che incorpora al suo interno i due dominanti sopra sintetizzati, in altre parole l'approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale, secondo cui i gruppi che si qualificano come PGS in ragione dell'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette, sono riconosciuti anche in virtù della percezione sociale che di essi ha la società che li circonda.

Ciò deriva dal fatto che le caratteristiche innate o immutabili o fondamentali producono una percezione sociale della diversità di coloro che le possiedono.

Per fare un esempio possiamo citare il caso studio di Ibrahim, richiedente maliano affetto da disabilità, sottoposto, per via di ciò, a violenza domestica durante la minore età e percepito, in ragione della patologia sofferta, come diverso dal resto degli abitanti del villaggio, la società che lo circondava, e conseguentemente isolato e ostracizzato.

La valutazione dell'istanza citata, compiuta alla luce di entrambi gli approcci, ha condotto al riconoscimento del diritto atteso.



La caratteristica protetta posseduta da Ibrahim, la disabilità mentale di cui soffre; la sua identificazione e differente percezione da parte degli altri abitanti del luogo; le azioni di carattere persecutorio cui era soggetto per mano loro, oltre che per mano dei suoi stessi familiari; e infine l'assenza di protezione da parte delle autorità statali, ci hanno permesso individuare la presenza degli elementi chiave sia per la soddisfazione dell'approccio delle caratteristiche protette che per quello della percezione sociale.

Ritenendo la caratteristica posseduta da Ibrahim innata e immutabile e rilevando, al contempo, che la medesima fa sì che egli sia riconosciuto e considerato diverso dal resto della società che lo circonda, abbiamo potuto asserire, in maniera decisa, che il timore espresso da Ibrahim di essere perseguitato per via della disabilità di cui è affetto, è un timore fondato ai sensi della CG.

Applicando, invece, in maniera esclusiva l'approccio della percezione sociale o, ancora, richiedendo la soddisfazione di entrambi gli approcci in maniera cumulativa, si può, teoricamente, giungere a una decisione di rigetto d'istanze di protezione internazionale basate su persecuzioni derivanti da disabilità. Come avvenuto nel caso *Raffington v. Immigration and Naturalization Service*, in cui il BIA Statunitense, pur riconoscendo la disabilità della richiedente, non ha individuato un nesso di causa con uno dei cinque motivi sanciti dalla CG.

In questi casi, persone affette da disabilità, pertanto accomunate da una caratteristica innata e immutabile, ma invisibili all'esterno e conseguentemente non percepite da coloro che le circondano, correrebbero, in linea teorica, il rischio di essere escluse dalla tutela di un loro diritto.

Anche nel caso studio del richiedente iracheno Ahmed, colpevole di aver trasgredito i dettami della cultura tradizionale, si è proceduto a una valutazione dell'istanza mediante l'utilizzo di entrambi gli approcci.

La caratteristica protetta, posseduta da Ahmed, la trasgressione operata, è stata individuata nell'esistenza di un *background* immutabile comune con gli altri membri del gruppo, mentre la diversa percezione sociale è stata individuata tenendo conto della percezione che ha, nello specifico contesto di riferimento, il Kurdistan iracheno, la società circostante di coloro che commettono atti considerati contrari alle norme morali e tradizionali riconosciute e accettate dalla comunità di appartenenza.

L'adozione di quest'approccio sarebbe, pertanto, più inclusiva e determinerebbe il riconoscimento di gruppi di soggetti non connessi tra loro, ma anche di gruppi accomunati dal medesimo orientamento sessuale o medesima occupazione.

Appurato ora il seppur minimo *gap* nella protezione dei rifugiati che scaturirebbe dall'applicazione esclusiva di uno o dell'altro approccio, giungiamo alla conclusione che l'applicazione cumulativa, ossia la richiesta di soddisfazione di entrambi gli approcci dominanti, come normato dalla Direttiva Qualifiche dell'Unione europea, potrebbe portare al rigetto delle istanze di gruppi che possiedono una caratteristica protetta, ma che non sono percepiti come diversi dalla società circostante oppure che sono percepiti come "altro" dalla società, ma in ragione di una caratteristica che potrebbero mutare.

Ad esempio possiamo citare i casi studio di Mohamed, membro di una famiglia coinvolta in una faida, e di Kamran, schiavo per debito.

Nel caso di Mohamed, l'adozione prevalente dell'approccio dell'*ejusdem generis*, basato sull'assunto che il legame di sangue rappresenta una caratteristica innata e immutabile del soggetto che la possiede ed è, pertanto, una caratteristica protetta, che lo accomuna con il gruppo famiglia, ci ha condotto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

L'analisi ha, tuttavia, tenuto anche in considerazione la percezione che del gruppo di appartenenza di Mohamed, la sua famiglia, ha la società circostante, valutando, pertanto, il contesto culturale di riferimento; il ruolo e la riconoscibilità che, all'interno della società egiziana, hanno le famiglie; e, infine, la loro percezione dall'esterno come entità, accomunate da un vincolo di sangue, nonché nettamente distinte da ciò che le circonda.

Nel caso sopra citato, grande rilevanza, al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato, ha avuto la percezione che dell'entità famiglia si ha all'interno della società egiziana, ed anche della specificità di ognuna di esse in quel determinato contesto, oltre che di coloro che le compongono.

Conseguentemente, la medesima istanza di protezione internazionale, anch'essa valutata tramite l'utilizzo congiunto di entrambi gli approcci, ma collocata in un diverso contesto di riferimento, avrebbe potuto, potenzialmente, condurre ad un rigetto della

stessa, per via della mancanza della percezione distinta dei membri del gruppo famiglia da parte della società circostante.

Nel caso di Kamran, invece, la caratteristica protetta che lo accomuna agli altri membri del gruppo è stata individuata nella condizione di schiavitù; una condizione che, nel caso di specie, è innata, ma che potrebbe, in via ipotetica, mutare e, pertanto, non soddisfare i requisiti richiesti dall'applicazione esclusiva dell'approccio delle caratteristiche protette.

Doveroso è tuttavia porre l'accento sul fatto che, nel caso di Kamran, è la medesima condizione di schiavitù che, trasmessa da generazione in generazione, fa sì che coloro che ne sono soggetti, vengano percepiti come entità distinta dal resto della società Pakistana e soddisfino, pertanto, quanto richiesto dall'approccio della percezione sociale.

Al fine di evitare di incorrere nel rischio sopra esposto, concludiamo la nostra dissertazione affermando che, alla luce dello studio effettuato, l'utilizzo in maniera alternativa dell'uno o dell'altro approccio, a seconda della fattispecie concreta, rappresenti la scelta che, più di tutte, tutela coloro che necessitano di protezione internazionale.

Per rimanere, il più possibile, fedeli al testo della Convenzione, pur continuando a leggere i termini "appartenenza a un particolare gruppo sociale" in maniera evolutiva, come affermato con vigore dall'UNHCR, l'approccio cumulativo dovrebbe essere abbandonato in favore di una totale applicazione di quello alternativo.

Il fine ultimo dei decisori, siano essi organi amministrativi o giurisdizionali, dovrebbe essere quello di aprirsi alle sfide che i mutevoli contesti e le variabili società odierne pongono e, parallelamente, aprirsi ai diversi e mutevoli PGS che chiedono il riconoscimento di un diritto umano fondamentale, normato, oltre che dalla CG, anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: chiedere e ottenere asilo dalle persecuzioni.

## **Bibliografia**

### **Libri**

- **ALEINIKOFF T.A.**, *Protected Characteristics and Social Perceptions: An Analysis of the Meaning of 'Membership of a Particular Social Group*, Cambridge University Press, 2003.
- **ALLAND D., TEITGEN-COLLY C.**, *Traite du droit de l'asile*, Presses Universitaires de France, 2002.
- **ASGI., CESPI., CARITAS ITALIANA., CONSORZIO COMMUNITAS ONLUS., AICCRE.,** *Il Diritto alla Protezione. La protezione internazionale in Italia quale future? Studio sullo Stato del Sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione*; Impressioni Grafiche ONLUS Acqui Terme; giugno 2011.
- **APAP J.**, *Justice and Home Affairs in the EU: Liberty and Security Issues After Enlargement*, CEPS, 2004.
- **APAP J.**, *Freedom of movement of persons: A practitioner's handbook*, Kluwer Law International, 2002.
- **AZZENA L.**, *L'integrazione attraverso i diritti, Dal cittadino italiano al cittadino europeo*, Giappichelli Editore, 1998.
- **BALZACQ T., CARRERA S.**, *Security Versus Freedom?: A Challenge for Europe's Future*, Ashgate Publishing, 2006.
- **BALZACQ T., CARRERA S.**, *Migration, border and asylum: trends and vulnerability in EU policy*, CEPS, 2005.
- **BEGHÈ LORETI A.**, *Rifugiati e richiedenti asilo nell'area della Comunità Europea*, Padova, CEDAM, 1990.
- **BELL M.**, *Anti-discrimination Law and the European Union*, Oxford University Press, 2002.
- **BENVENUTI M.**, *Il diritto d'asilo nell'ordinamento costituzionale italiano, Una introduzione*, Padova, CEDAM, 2007.
- **BILOTTA M., CAPPELLETTI F. A.** (a cura di), *Il Diritto D'Asilo*, Padova, CEDAM, 2006.
- **BLOCH A., LEVY C.**, *Refugees, citizenship and social policy in Europe*, MacMillan, 1999.
- **BOCCARDI I.**, *Europe and Refugees, Towards an EU Asylum Policy*, Kluwer Law International, 2002.
- **CAHILL D., COOKE J. D.**, *The modernisation of the EU competition law enforcement in the European Union*, Cambridge University Press, 2004.

- **CARLIER J.Y.**, *Droit d'Asile et des Réfugiés: de la Protection aux Droits' in Recueil des Cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
- **CARLIER J.Y., VANHEULE D.**, *Europe and Refugees: A Challenge?, L'Europe et les réfugiés: un défi?*, Martinus Nijhoff Publishers, 1997.
- **CESAREO V.**, *The Thirteenth Italian Report on Migrations 2007*, Monza, Polimetrica s.a.s., 2008.
- **CHERUBINI F.**, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2012.
- **CHOLEWINSKI R., PERRUCHOUD R., MACDONALD E.**, *International Migration Law*, Cambridge University Press, 2007.
- **COLOMBO A.**, *Fuori Controllo? Miti e realtà dell'immigrazione in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- **DELLE DONNE M.**, *Un cimitero chiamato Mediterraneo, Per una storia del diritto d'asilo nell'unione Europea*, Roma, Edizioni Derive e Approdi, 2004.
- **DELLE DONNE M.**, *La strada dell'oblio, richiedenti asilo e rifugiati in Italia*, Roma, Tipografia Città Nuova della P.A.M.O.M., 1995.
- **DIMITRIJEVIC V.**, *Customary Law as an Instrument for the Protection of Human Rights*, Milano, ISPI, Programma Diritti Umani, 2006.
- **ERRERA R.**, *Refugee Status – Ground of Persecution – Membership of a Particular Social Group*, Public Law, 2006.
- **FELLER E., TURK V., NICHOLSON F.**, *Refugee protection in international law: UHNCr's global consultation in international protection*, Cambridge University Press, 2003
- **FERGUSON SIDORENKO O.**, *The Common European Asylum System: background, current state of affairs, future decision*, Cambridge University Press, 2007.
- **FRAGOLA M.**, *Nozioni di diritto comunitario europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.
- **FRASER U., HARNEY C.J.**, *Sanctuary in Ireland: Perspectives on Asylum Policy*, Institute of Public Administration, 2003.
- **GALLOWAY D.**, *The Treaty of Nice and Beyond , Realities and illusions of Power in the EU*, Sheffield Academic Press, 2001.
- **GIBNEY M. J., HANSEN R.**, *Immigration and Asylum: from 1990 to the present*, ABC-CLIO, 2005.

- **GOLDSTEIN E.**, *Gli accordi di pace dopo la Grande Guerra (1919-25)*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- **GOMIEN D.** (a cura di), *Diritti dell'uomo, Vademecum dei cittadini d'Europa*, Roma, Sapere 2000 Edizioni Multimediali, 2002.
- **GOODWIN GILL S.**, *Refugees in International law*, Clarendon Paperbacks, Oxford, 1996.
- **GUILD E., MINDERHOUD P.**, *Security of residence and expulsion: protection of aliens in Europe*, Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- **GIULD E.**, *The legal framework and social consequences of free movement of persons in the European Union*, Martinus Nijhoff publishers, 1999.
- **GUILD E.**, *The developing immigration and asylum policies of the European Union*, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
- **GOUDAPPEL F.A.N.L., RAULUS H.S.**, *The future of asylum in the European Union, Problems, proposals and human rights*, T.M.C. Asser Press, Rotterdam, 2011.
- **HAILBRONNER K.**, *Study on asylum single procedures ("one-stop shop") Against the background of the Common European Asylum System and the goal of a common asylum procedure*, European Commission, 2002.
- **HAILBRONNER K.**, *Immigration and Asylum and Policy of the European Union*, Kluwer Law International, 2000.
- **HATHAWAY J. C.**, *The Right of Refugee Under International Law*, Cambridge University Press, 2005.
- **HATHAWAY J. C.**, *Reconceiving International Refugee Law*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague-Boston-London, 1997.
- **HATHAWAY J. C.**, *Law Of Refugee Status*, Butterworths, Toronto, 1991.
- **HIGGINS I., HAILBRONNER K.**, *Migration and Asylum Law and Policy in the European Union: FIDE 2004 National Reports*, Cambridge University Press, 2004.
- **HOFMANN H., TURK A.**, *EU administrative governance*, Edward Elgar Publishing, 2006.
- **HUGHES J., LIEBAUT F.**, *Detention of asylum seekers in Europe: analysis and perspectives*, Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- **ICMC**, *MAYDAY! Strengthening responses of assistance and protection to boat people and other migrants arriving in Southern Europe*; International Catholic Migration Commission (ICMC) Europe, Belgium, 2011.
- **ICS CONSORZIO ITALIANO DI SOLI**, *L'utopia dell'asilo. Il diritto di asilo nell'Italia nel 2005*, Torino, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2006.

- **JANSEN-T S., SPIJKERBOER**, *Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender identity in Europe*, September 2011.
- **KLAUSEN J., TILLY L.**, *European integration in social and historical perspective*, Rowman & Littlefield, 1997.
- **LAMBERT H.**, *Seeking Asylum: Comparative Law and Practice in Selected European Countries*, Martinus Nijhoff Publishers, 1994.
- **LATINI C.**, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo nell'ordinamento giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.
- **LAVENEX S.**, *Migration and externalities of European integration*, Lexington Books, 2002.
- **LEGOMSKY S.H. AND RODRIGUEZ C.M.**, *Immigration and Refugee Law and Policy*, Foundation Press, 5th edn., 2009.
- **MACDONALD E.**, *International migration law: developing paradigms and key challenges*, Cambridge University Press, 2007.
- **MARSH S., MACKENSTEIN H.**, *The international relations of the European Union*, Pearson Education, 2005.
- **MASIELLO S.**, *Punti di fuga. Prospettive sociologiche sul diritto d'asilo ed i rifugiati in Italia*, Liguori Edizioni, 2007.
- **MEDICI SENZA FRONTIERE**, *Oltre la frontiera. Le barriere al riconoscimento del diritto d'asilo in Italia*, Milano, Franco Angeli Editore, 2006.
- **MOLE N.**, *Asylum and the European Convention of Human Rights*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000.
- **MOORE A., CHIAVARO M.**, *Police and judicial co-operation in the European Union*, Cambridge University Press, 2004.
- **NASCIMBENE B., CONDINANZI M., LANG A.**, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano, Giuffrè Editore, 2003.
- **NOLL G.**, *Negotiating asylum: the Aquis, extraterritorial protection and the common market of deflection*, Martinus Nijhoff Publishers, 2000.
- **OCKELTON M.**, *Problems in the Interpretation of the Qualification Directive*, Dignitas, 2008.
- **PARISH T.D.**, *Membership in a Particular Social Group under the Refugee Act of 1980: Social Identity and the Legal Concept of the Refugee*, Columbia Law Review, 1992.
- **PEERS S., WARD A.**, *The European Union Charter of fundamental rights*, Hart Publishing, 2004.

- **PERLINGERI P., FEMIA P.**, *Nozioni Introduttive e Principi Fondamentali del Diritto Civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.
- **PIZZOLANTE G.**, *Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2012.
- **PRAKASH SINHA S.**, *Asylum and International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 1971.
- **POCAR F.**, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione Europea*, Padova, CEDAM, 2001.
- **QUADRI R.**, Estradizione (diritto internazionale), Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, 1967.
- **TESAURO G.**, *Diritto Comunitario, Quinta Edizione*, Padova, CEDAM, 2008.
- **TIERSKY R.**, *European today: national politics, European integration and European security*, Rowman & Littlefield, 2004.
- **TÜRK V., NICHOLSON F.**, *Refuge Protection in International Law: an overall perspective*, Cambridge University Press, 2003.
- **UNHCR**, *I rifugiati nel mondo, cinquanta anni di azione umanitaria*, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma, 2000.
- **VAN KRIEKEN P. J.**, *The Asylum Acquis Handbook: the Foundation for a Common European Asylum Policy*, Cambridge University Press, 2000.
- **VAN SELM J.**, *Kosovo's Refugees in the European Union*, Continuum International Publishing Group, 2000.
- **WALLACE R.M.M.**, *International Human Rights, Text and Materials*, Second Edition, Sweet & Maxwell, 2001.
- **WALKER K.**, *New Uses of the Refugees Convention: Sexuality and Refugee Status*, in S. KNEEBONE, *The Refugees Convention 50 Years On: Globalization and International Law*, p. 262 (henceforth Walker, 'Sexuality and Refugee Status').
- **WHITE J. D., MARSELLA A. J.**, *Fear of persecution: global human rights, international law and human well-being*, Lexington book, 2007.
- **ZAGATO L.** (a cura di), *Verso una disciplina comune europea del diritto d'asilo*, Padova, CEDAM, 2006.
- **ZIMMERMAN A.**, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967*, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Press, 2011.
- **ZIOTTI P.**, *Il diritto d'asilo nell'ordinamento italiano*, Padova, CEDAM, 1998.



## Documenti

- **ALLIAN J.**, *The Jus Cogens, Nature of non-refoulement*, International Journal of Refugee Law, 2001.
- **ALMONITOR**, *Iraqi journalists face threats, murder*, in: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/iraq-journalists-kidnapping-murder-prosecution.html>;
- **AMNESTY INTERNATIONAL**, *Amnesty International Report 2016/17 - Pakistan*, 22 February 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/58b033c6a.html>.
- **AMNESTY INTERNATIONAL**, *Albania: Violence Against Women in the Family: "It's Not Her Shame"*, 30 March 2006, EUR 11/002/2006, in: <http://www.refworld.org/docid/445616ae2.html>.
- **AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF ORIGIN AND ASYLUM RESEARCH AND DOCUMENTATION (ACCORD)**, *Iran: Women, children, LGBTI persons, persons with disabilities, "moral crimes": COI Compilation*, December 2015, in: <http://www.refworld.org/docid/568a98324.html>.
- **BLAKE J.**, *PROTECTION FOR FAMILIES: NEW STANDARDS DEVELOPING IN ASYLUM LAW*, in: [http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=nulr\\_online](http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=nulr_online).
- **CANADA: IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA**, *Albania: Domestic violence, including legislation, state protection and support services available to victims* (2011-April 2014), 30 April 2014, ALB104859.E, in: <http://www.refworld.org/docid/537db1d64.html>.
- **CANADA: IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA**, *Egypt: Al-Tar vendetta feuds; underlying philosophy and principles; areas or groups that participate in it; how Egyptian law addresses it; reaction of authorities to violence committed in this tradition*, 2 March 2004, EGY42420.E, in: <http://www.refworld.org/docid/41501c0615.html>.
- **CANADA: IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA**, *Iraq: Honour-based violence in the Kurdistan region; state protection and support services available to victims*, 15 February 2016, IRQ105424.E, in: <http://www.refworld.org/docid/56d7f9974.html>.
- **CENTRE FOR GENDER AND REFUGEE STUDIES**, *Children's Asylum Claims*, March 2015, in: [https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/CGRS\\_Child\\_Asyum\\_Advisory\\_3-31-2015\\_FINAL.pdf](https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/CGRS_Child_Asyum_Advisory_3-31-2015_FINAL.pdf).
- **CESAREO V.**, *The Thirteenth Italian Report on Migrations 2007*, Monza, Polimetrica s.a.s., 2008.
- **CIR NOTIZIE**, *Mensile del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Espulsione dello straniero. Confronto tra normativa e giurisprudenza*, Roma, Anno XVI n. 1, Gennaio 2007.
- **COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS**, *Media Workers Killed in 2016: Ali Ghani*, 31 December 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/586e043813.html>.

- **CROCK M., MCCALLUM R., ERNST C.**, *Where Disability and Displacement Intersect: Asylum Seekers with Disabilities*, in: [https://www.iarlj.org/images/stories/BLLED\\_conference/papers/Disability\\_and\\_Displacement-background\\_paper.pdf](https://www.iarlj.org/images/stories/BLLED_conference/papers/Disability_and_Displacement-background_paper.pdf).
- **DANISH IMMIGRATION SERVICE**, *Honour Crimes against Men in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and the Availability of Protection*, 23 March 2010, in: <http://www.refworld.org/docid/4bd95eae2.html>.
- **DE BARTOLO G.**, *Immigration in Italy: The Great Emergency*, Department of Economics and Statistics of the University of Calabria, Cosenza, 2006.
- **DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES**, *Gender Related Asylum Claims in Europe*, in: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM\\_ET\(2012\)462481\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM_ET(2012)462481_EN.pdf).
- **ECRE**, *Comments from the European Council on Refugees and Exiles on the European Commission Proposal to Recast the Qualification Directive*, 12 March 2010, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e39e12.html>.
- **ECRE**, *The Impact of the EU Qualification Directive on International Protection*, October 2008, in: <http://www.ecre.org/topics/areas-ofwork/protection-in-europe/150.html>.
- **ECRE**, *Proposals for Revisions to the EC Directive on the Reception of Asylum Seekers*, Brussels, May 2008.
- **ECRE**, *Information Note on the Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted*, Brussels, October 2004, in: [https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Qualification-Directive-recast\\_October-2013.pdf](https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Qualification-Directive-recast_October-2013.pdf).
- **ECRE**, *Broken Promises-Forgotten Principles, An ECRE Evaluation of the Development of EU Minimum Standards for Refugee Protection Tampere 1999- Brussels 2004*, Brussels, June 2004, in: [https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Broken-Promises-%E2%80%93-Forgotten-Principles-An-ECRE-evaluation-of-the-development-of-EU-minimum-standards-for-refugee-protection\\_June-2004.pdf](https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Broken-Promises-%E2%80%93-Forgotten-Principles-An-ECRE-evaluation-of-the-development-of-EU-minimum-standards-for-refugee-protection_June-2004.pdf).
- **ECRE**, *Information Note on the Council Directive 2003/86 of 22 September 2003 on the right to family reunification*, Brussels, November 2003.
- **ECRE**, *The Promise of Protection: Progress towards a European Asylum Policy since Tampere, publications and research paper*, Brussels, December 2001.
- **ECRE**, *Information Note on the Council Directive 2001/55/EC on minimum standards for giving temporary protection in the event of mass afflux of displaced persons and measures promoting a balance of efforts between the Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof*; Brussels, September 2001, in: <https://www.ecre.org/wp->

[content/uploads/2016/07/ECRE-The-Promise-of-Protection-Progress-towards-a-European-Asylum-Policy-since-the-Tampere-Summit-1999-November-2001.pdf](https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-The-Promise-of-Protection-Progress-towards-a-European-Asylum-Policy-since-the-Tampere-Summit-1999-November-2001.pdf).

- **ECRE**, *Position on Refugee Family Reunification*, Brussels, July 2000, in: <https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Position-on-Refugee-Family-reunificatuin-July-2000.pdf>.
- **ECRE**, *The ECRE Tampere Dossier*, Brussels, June 2000, in: <https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/The-ECRE-Tampere-Dossier-June-2000.pdf>.
- **ECRE**, *Position on Temporary Protection in the Context of the need for a supplementary refugee definition, Position Paper*, Brussels, 1997.
- **ECRE**, *Analysis of the Amsterdam Treaty in so far as it relates to asylum policy*, Brussels, November 1997.
- **ECRE**, *Position On Detention of Asylum Seekers*, Brussels, April 1996.
- **EDAL**, *Refugees with disabilities: are new qualification norms required to address today's protection needs?* January 2017, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/refugees-disabilities-are-new-qualification-norms-required-address-today%E2%80%99s-protection-needs>.
- **EPC WORKING PAPER N° 15**, *The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the EU*, February 2005.
- **HAILBRONNER K.**, *EU Immigration and Asylum Law: Commentary on EU Regulations and Directives* (Beck: Hart, 2010), in: [http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/INH\\_HailbronnerEUImmigrationan\\_978-3-406-60017-3\\_1A\\_Inhaltsverzeichnis.pdf](http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/INH_HailbronnerEUImmigrationan_978-3-406-60017-3_1A_Inhaltsverzeichnis.pdf).
- **HEIN C., DE DONATO M., SOCCI M.**, *Universo Rifugiati: dalla persecuzione alla protezione, Riforma del diritto di asilo in Italia alla luce della normativa europea*, CIR, Roma, December 2007.
- **HUMAN RIGHTS WATCH**, *Contemporary Forms of Slavery in Pakistan*, 1 July 1995, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6a7d58.html>;
- **HUMAN RIGHTS WATCH**, *"We Are a Buried Generation" Discrimination and Violence against Sexual Minorities in Iran*, 15 December 2010, ISBN: 1-56432-732-9, in: <http://www.refworld.org/docid/4d0b0efb2.html>.
- **ICJ**, *Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity. A Practitioners' Guide*, February 2016, in: <https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/practitioners-guide-series-2016-eng.pdf>.
- **IMS, INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT**, *Iraq's media are under attack in the country's conflict. We work to improve the safety of journalists*, in: <https://www.mediasupport.org/areas/mena/iraq/>;

- **ILO - INTERNATIONAL LABOUR OFFICE GENEVA** - Pakistan Institute of Labour Education & Research, *Unfree labour in Pakistan: Work, debt and bondage in brick kilns Pakistan Institute of Labour Education & Research*, Working Paper 24, March 2004, in: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_082028.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_082028.pdf).
- **INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)**, *Worst Forms of Child Labour Convention*, C182, 17 June 1999, C182, in: <http://www.refworld.org/docid/3ddb6e0c4.html>.
- **IRELAND: REFUGEE DOCUMENTATION CENTRE**, *Egypt: Information on blood feuds, including information on any police protection available.*, 12 December 2011, Q14802, in: <http://www.refworld.org/docid/4f1025b62.html>.
- **IRELAND: REFUGEE DOCUMENTATION CENTRE**, *Iraq: Up to date information regarding "honour killings" in Iraq of both Men and women*, 18 May 2010, Q12130, in: <http://www.refworld.org/docid/4bfb93b62.html>.
- **JAEGER G.**, *On the History of International Protection of Refugees*, INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, 2001.
- **LEAGUE OF NATIONS**, *Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery*, 25 September 1926, 60 LNTS 253, Registered No. 1414, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b36fb.html>.
- **LOBO B.C.** *Women as a particular social group: a comparative assessment of gender asylum claims in the United States and United Kingdom*, *Georgetown Immigration Law Review*, 2013, p. 372, in: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2263350](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2263350), [Georgetown Immigration Law Review](http://www.georgetown.edu/immigration-law-review/).
- **MARTELLO S.**, *La Legge Bossi-Fini: Brevi cenni e prime riflessioni*, *Diritti e Diritto*, Settembre 2002.
- **MORRIS A.**, *SIT Study Abroad, Mental Health in Mali: An Analysis of the Expression of Major Depressive Disorder Across Different Cultures*, Emory University, 2009, in: [http://digitalcollections.sit.edu/isp\\_collection/664/](http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/664/).
- **NEILSON A. J.**, *Domestic and Sexual Violence Related Asylum Claims in the Refugee Review Tribunal*, in: [http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda\\_joyce\\_neilson.pdf](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n1673/pdf/amanda_joyce_neilson.pdf).
- **PEERS S.**, *The revised directive on Refugee and Subsidiary Protection status*, Statewatch Analysis, July 2011, in: <http://www.statewatch.org/analyses/no-141-qualificationsdirective.pdf>.
- **PICUM**, *Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework*, Brussels, March 2007.
- **QUERTON C.**, *Legal Policy Officer for the Woman's Project at Asylum Aid, Refugee Law Initiative, Working Paper No. 3, The interpretation of the Convention Ground of "Membership of a particular social group" in the context of gender-related claims for*

- asylum. A critical analysis of the Tribunal's approach in the UK, January 2012; in: [http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI\\_Working\\_Paper\\_No.3.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI_Working_Paper_No.3.pdf).*
- **RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY**, *Iraqi Journalists Fear Persecution, Imprisonment, Death*, <http://www.rferl.org/a/iraqi-journalists-fear-persecution-death/26993001.html>;
  - **REFUGEE LAW INITIATIVE**, Working Paper n.3, *The Interpretation of the Convention Ground of 'Membership of a Particular Social Group' in the Context of Gender-related Claims for Asylum. A critical analysis of the Tribunal's approach in the UK*, in: [http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI\\_Working\\_Paper\\_No.3.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4690/5/RLI_Working_Paper_No.3.pdf).
  - **REFUGEE STUDIES CENTRE** , *Forced Migration Review No. 51 - Destination: Europe*, January 2016, FMR Issue 51, in: <http://www.refworld.org/docid/56b265355322.html>;
  - **REPORTERS WITHOUT BORDERS**, *Four injured during Baghdad protest about journalist's abduction*, 3 January 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/586cf02f4.html>;
  - **REPORTERS WITHOUT BORDERS**, *RSF condemns murder of two journalists in Diyala province*, 12 January 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/56a1e20b40b.html>;
  - **REPORTERS WITHOUT BORDERS**, *Mounting deadly danger for journalists in Iraq*, in: <https://rsf.org/en/news/mounting-deadly-danger-journalists-iraq>;
  - **UNDER THE SAME SUN**, *Classifying Albinism: Transforming Perceptions & Ushering Protection With The Help of International Human Rights*, February 2014, in: <http://globaldisability.org/wp-content/uploads/2016/01/Albinism-A-Definition-for-A-Change.pdf>.
  - **UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *General Comment. No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin*, CRC/GC/2005/6 Sept. 2005.
  - **UN GENERAL ASSEMBLY**, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html>.
  - **UN GENERAL ASSEMBLY**, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III), in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html>.
  - **UNGA**: *Conference of Plenipotentiaries, Summary Records*. UN Doc. A Conf.2/SR.23, 19 Nov. 1951.
  - **UN NEWS SERVICE**, *UNESCO chief denounces killing of Iraqi journalist*, 18 August 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/57b85328412.html>;
  - **UNITED KINGDOM: HOME OFFICE**, *Country Information and Guidance - Albania: Women fearing domestic violence*, 5 April 2016, Version 1.0, in: <http://www.refworld.org/docid/570612d04.html>.

- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12, in: <http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html>.
- **UNHCR** *Asylum Lawyers Project October 2016 UNHCR's Views on Child Asylum Claims Using international law to support claims from Central American children seeking protection in the US*, in: <http://www.unhcr.org/580a77b04.pdf>.
- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 23 October 2012, HCR/GIP/12/01, in: <http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html>.
- **UNHCR**, *The 'Ground with the Least Clarity': A Comparative Study of Jurisprudential Developments relating to 'Membership of a Particular Social Group'*, August 2012, PPLA/2012/02, in: <http://www.refworld.org/docid/4f7d94722.html>.
- **UNHCR**, *UNHCR intervention before the Court of Justice of the European Union in the cases of Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z*, 28 September 2012, C-199/12, C-200/12, C-201/12, in: <http://www.refworld.org/docid/5065c0bd2.html>.
- **UNHCR**, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, pp.13-14, in: <http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html>.
- **UNHCR**, *Guidance Note on Refugee Claims relating to Victims of Organized Gangs*, 31 March 2010, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb21fa02.html>.
- **UNHCR**, *Intervention before the Supreme Court of the United Kingdom in the case of HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department*, 19 April 2010, in: <http://www.refworld.org/docid/4bd1abbc2.html>.
- **UNHCR**, *UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted* (COM(2009)551, 21 October 2009), in: <http://www.refworld.org/docid/4c503db52.html>.
- **UNHCR**, *Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 November 2008, in: <http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html>.
- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A) 2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html>.

- **UNHCR**, *UNHCR Position on Claims for Refugee Status Under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud*, 17 March 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/44201a574.html>.
- **UNHCR**, *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted* (OJ L 304/12 of 30 September 2009), 28 January 2005, in: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4200d8354.html>.
- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01, in: <http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html>.
- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, in: <http://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html>.
- **UNHCR**, *Summary Conclusions: gender-related persecution - Expert roundtable organized by the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 6-8 September 2001*, in: <http://www.unhcr.org/419db5b44.html>.
- **UNHCR**, *Protezione dei Rifugiati, Guida al diritto internazionale del rifugiato*, Unione Interparlamentare, Ginevra, 2001, in: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/7manualeparlamentari.pdf>.
- **UNHCR**, *Selezione di Osservazioni e Commenti sulla Politica di Asilo dell'Unione Europea e Raccomandazioni per la Presidenza Italiana*, UNHCR, Ginevra, 2001.
- **UNHCR**, *Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, Geneva, April 2001; in: <http://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html>.
- **UNHCR**, *The Refugee Convention, 1951: The Travaux préparatoires analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis*, 1990, in: <http://www.refworld.org/docid/53e1dd114.html>.
- **UNHCR**, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, in: <http://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>.
- **UNHCR**, *Assisting Disabled Refugees. A Community-Based Approach*, May 1996, in: <http://www.refworld.org/docid/49997ae41f.html>.

- **USDOS** - *US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2014 - Albania*, 25 June 2015 in: [http://www.ecoi.net/local\\_link/306336/429719\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/306336/429719_en.html).
- **UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR**, *2005 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Pakistan*, 29 August 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/48d749011b.html>;
- **UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE**, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Mali*, 3 March 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a022b.html>.
- **UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE**, *2016 Trafficking in Persons Report - Pakistan*, 30 June 2016, in: <http://www.refworld.org/docid/577f95c015.html>;
- **UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE**, *2017 Trafficking in Persons Report - Pakistan*, 27 June 2017, in: <http://www.refworld.org/docid/5959ec6f4.html>;
- **U.S. EMBASSY IN MALI**, *Human Rights Report Mali, Executive Summary*, March 2017, in: <https://ml.usembassy.gov/9232-2/>.
- **WEB JOURNAL OF CURRENT LEGAL ISSUES**, **O'NIONS H.**, *The erosion of the right to seek asylum*, 2002, in: <http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/8281/>.
- **WESSELS J.**, *Working paper series no. 73 Sexual orientation in Refugee Status Determination*, Refugee Studies Centre, Oxford, April 2011, p. 12, in: <http://www.refworld.org/pdfid/4ebb93182.pdf>.

### ***Giurisprudenza***

- *A. and Another v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another*, [1997], Australia: High Court, 24 February 1997, in: [http://www.refworld.org/cases,AUS\\_HC,3ae6b7180.html](http://www.refworld.org/cases,AUS_HC,3ae6b7180.html).
- *Applicant A v MIEA* (1997) 190 CLR 225 at 248, per Dawson J, in: <http://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=JUD%2F190CLR225%2F00003>.
- *AC (Egypt)*, [2011] NZIPT 800015, New Zealand: Immigration and Protection Tribunal, 25 November 2011, in: [http://www.refworld.org/cases,NZ\\_IPT,4f424a232.html](http://www.refworld.org/cases,NZ_IPT,4f424a232.html).
- *Applicant S v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2004] HCA 25, Australia: High Court, 27 May 2004, in: <http://www.refworld.org/docid/4110e81d4.html>.
- *Appellant S395/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Appellant S396/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2003] HCA 71, Australia: High Court, 9 December 2003, in: [http://www.refworld.org/cases,AUS\\_HC,3fd9eca84.html](http://www.refworld.org/cases,AUS_HC,3fd9eca84.html).



- Canada (Attorney General) v. Ward, [1993] 2 S.C.R. 689, Canada: Supreme Court, 30 June 1993, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_SC,3ae6b673c.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_SC,3ae6b673c.html).
- Case No. 40771/05, 15 November 2006, in: <http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPHC/2006/>.
- CE, SSR, 23 juin 1997, 171858, Ourbih, 171858, France: Conseil d'Etat, 23 June 1997, in: [http://www.refworld.org/cases,FRA\\_CDE,3ae6b67c14.html](http://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67c14.html).
- CGUE, Sentenza della Corte (grande sezione) *Aydin Salahadin Abdulla* (C-175/08), del 2 marzo 2010, in: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-175/08&language=it>.
- CGUE, 7 November 2013, Judgment in Case C 199/12, C200/12, C201/12 X, Y, Z v Minister voor Immigratie en Asiel, in: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145en.pdf>.
- CGUE, X, Y e Z, in: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&doclang=IT>.
- CGUE, Y e Z, in: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.
- *Chan v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1995] 3 S.C.R. 593, Canada: Supreme Court, 19 October 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_SC,3ae6b68b4.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_SC,3ae6b68b4.html).
- *Cheung v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1993] 2 F.C. 314, Canada: Federal Court of Appeal, 1 April 1993, in: [http://www.refworld.org/cases,CAN\\_FCA,3ae6b70b18.html](http://www.refworld.org/cases,CAN_FCA,3ae6b70b18.html).
- Cour Nationale du Droit d'Asile, 23 septembre 2011, M.D., n°11007337 in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-cnda-23-september-2011-mr-d-n%C2%B011007337#content>.
- Council for Alien Law Litigation Belga, decisione numero 62.867 in: [http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/alddfiles/Belgium\\_044%20decision.pdf](http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/alddfiles/Belgium_044%20decision.pdf).
- CRR, 16 juin 1995, 269 875, M Ourbih Mohandarezki, 269875 , France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 16 June 1995, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b6d1c.html>.
- Djellal, CRR, SR, Decision No. 328310, 12 May 1999, in: <http://www.refworld.org/pdfid/4bed15822.pdf>.
- France - National Court of Asylum (Cour National du Droit d'Asile), 29 October 2015, Mr H. N. 15006472, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-court-asylum-cour-nationale-du-droit-d%E2%80%99asile-29-october-2015-mr-h-n>.

- France - National Asylum Court, 24 March 2015, Decision No. 10012810, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-national-asylum-court-24-march-2015-decision-no-10012810>.
- France: National Court of Asylum decides on definition of particular social group for victims of human trafficking, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/france-national-court-asylum-decides-definition-particular-social-group-victims-human>.
- France - A.B. v Council of State, 8 February 2017, No. 396695, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-ab-v-council-state-8-february-2017-no-396695>.
- Geovanni Hernandez-Montiel v. Immigration and Naturalization Service, 225 F.3d 1084 (9th Cir. 2000); A72-994-275, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 24 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,USA\\_CA\\_9,3ba9c1119.html](http://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,3ba9c1119.html).
- Gomez v. Immigration and Naturalization Service, 947 F.2d 660, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 28 October 1991, in: <http://www.refworld.org/docid/47fdfb0dd.html>.
- Ireland - Irish High Court rules on whether a family can constitute a particular social group, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ireland-irish-high-court-rules-whether-family-can-constitute-particular-social-group>.
- Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.), Session 1998-1999, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 25 March 1999, in: <http://www.refworld.org/docid/3dec8abe4.html>.
- Italy - Tribunal of Genova, 13 May 2016, no. 15023/15, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/italy-tribunal-genova-13-may-2016-no-1502315>.
- Matter of Kasinga, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3278.pdf>.
- Matter of M-E-V-G-, Respondent, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3795.pdf>.
- Matter of L-E-A-, Respondent, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/eoir/page/file/969456/download>.
- Mlle F, Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) [French National Court of Asylum], 513547, 25 March 2005.
- Mme G. Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 04039953/513547 C+, 25 March 2005, in: CONTENTIEUX DES RÉFUGIÉS Jurisprudence du Conseil d'État et

de la Commission des recours des réfugiés, Année 2005, in:[http://www.cnda.fr/content/download/5153/15589/version/1/file/recueil2005\\_anonyme.pdf](http://www.cnda.fr/content/download/5153/15589/version/1/file/recueil2005_anonyme.pdf).

- Michelle Thomas et al. v. Alberto R. Gonzales, Attorney General, 02-71656; A75-597-033; A75-597-034; A75-597-035; A75-597-036, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 3 June 2005, in: [http://www.refworld.org/cases,USA\\_CA\\_9,42d0f0854.html](http://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,42d0f0854.html).
- Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar, [2002] HCA 14, Australia: High Court, 11 April 2002, in: [http://www.refworld.org/cases,AUS\\_HC,3deb326b8.html](http://www.refworld.org/cases,AUS_HC,3deb326b8.html).
- Orelie v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [1992] 1 F.C. 592 (C.A.); (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 1 (F.C.A.).
- Poland - Supreme Administrative Court in Warsaw, 12 March 2013, II OSK 126/07, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-supreme-administrative-court-warsaw-12-march-2013-ii-osk-12607#content>.
- *Posner J of the US Court of Appeals for the Seventh Circuit*, in: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/>.
- R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.), Session 1998-1999, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 25 March 1999, in: <http://www.refworld.org/docid/3dec8abe4.html>.
- R v. Immigration Appeal Tribunal, Ex parte Shah, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 23 July 1997, in: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b67f0.html>.
- Raffington v. Immigration and Naturalization Service et al., No. 02-1773, 26 August 2003 (US Court of Appeals for the 8th Circuit), in: <https://openjurist.org/340/f3d/720/raffington-v-immigration-and-naturalization-service>.
- Re S-E-G, U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals, in: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/25/3617.pdf>.
- Recurso No. 3414 / 2009, 28079130032011100466, Spain: Tribunal Supremo, 24 October 2011, in: <http://www.refworld.org/docid/4fd604e72.html>.
- Refugee Appeal No. 71427/99, 71427/99, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 16 August 2000, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b7400.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b7400.html).
- Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ, No 1312/93, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 30 August 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b6938.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b6938.html).

- Refugee Appeal No. 1312/93 Re GJ, Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ, No 1312/93, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 30 August 1995, in: [http://www.refworld.org/cases,NZL\\_RSAA,3ae6b6938.html](http://www.refworld.org/cases,NZL_RSAA,3ae6b6938.html).
- Refugee Appeal 71427/99 [2000] NZAR 545, [93]-[102], in: <http://www.refworld.org/pdfid/48d8a5832.pdf>.
- SANCHEZ-TRUJILLO et al., v. Immigration and Naturalization Service, 801 F.2d 1571, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 15 October 1986, in: <http://www.refworld.org/docid/4a3a3af50.html>.
- Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. K (FC) (Appellant); Fornah (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), [2006] UKHL 46, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18 October 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/4550a9502.html>.
- Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. K (FC) (Appellant); Fornah (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), 2006, UKHL 46, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18 October 2006, in: <http://www.refworld.org/docid/4550a9502.html>.
- Sepulveda v. Gonzalez, 464 F. 3d 770, 771, in: <http://openjurist.org/464/f3d/770/sepulveda-v-r-gonzales>.
- *SW (lesbians – HJ and HT applied) Jamaica CG [2011] UKUT 00251(IAC)*, in: [http://www.refworld.org/cases,GBR\\_UTIAC,4e0c3fae2.html](http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,4e0c3fae2.html).
- *Tapiero Orejuela*, in: <http://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1281806.html>.
- *Tribunal Supremo of Spain* in STS 6862/2011 (24 October 2011) 7.
- UK - Asylum and Immigration Tribunal, 15 March 2007, LQ, Afghanistan [2008] UKAIT 00005, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-asylum-and-immigration-tribunal-15-march-2007-lq-afghanistan-2008-ukait-00005>.
- UK - Court of Appeal, 22 March 2011, DS (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 305, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-court-appeal-22-march-2011-ds-afghanistan-v-secretary-state-home-department-2011-ewca>.
- UK - Supreme Court, 7 July 2010, HJ (Iran) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-supreme-court-7-july-2010-hj-iran-v-secretary-state-home-department-2010-uksc-31>.
- UK - House of Lords, 18 October 2006, Fornah v. Secretary of State for the Home Department (linked with Secretary of State for the Home Department v. K) [2006] UKHL 46, in: <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-house-lords-18-october-2006-fornah-v-secretary-state-home-department-linked-secretary>;

- Wilson Herman Lopez Montoya v. Secretary of State for the Home Department, [2002] EWCA Civ 620, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 9 May 2002, in: <http://www.refworld.org/docid/3fe718167.html>.

### *Fonti normative*

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in: <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.
- Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, in: <http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.
- Protocollo di New York sullo status dei rifugiati, in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx>.
- Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) che regola gli aspetti specifici ei problemi dei rifugiati in Africa, in: [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione\\_OUA.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_OUA.pdf).
- Convenzione di Cartagena sui Rifugiati, in: [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Dichiarazione\\_di\\_Cartagena\\_del\\_1984.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Dichiarazione_di_Cartagena_del_1984.pdf).
- Convenzione sui Diritti del Fanciullo, in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.
- Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità, in: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.
- Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956), in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx>.
- DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.
- DIRETTIVA 2004/83/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:IT:HTML>.

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0465>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il re-insediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52016PC0270>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:0272:FIN>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)0271), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450), in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270>.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452), in: [http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1514625574248&PROC\\_NUM=0211&DB\\_INTER\\_CO\\_DE\\_TYPE=OLP&type=advanced&PROC\\_ANN=2015&lang=it](http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1514625574248&PROC_NUM=0211&DB_INTER_CO_DE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2015&lang=it).

- *Asylgesetz*, in: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=56e29b874>.
- *Loi du 15 Décembre 1980 sur L'accès au Territoire, le Séjour, L'établissement et L'éloignement des Étrangers*, in: [http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=35769](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=35769).
- *Act of 15 May 2008 on the Entry of Foreign Nationals into the Kingdom of Norway and their Stay in the Realm (Immigration Act), Section 30 (d)*; in: <http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/immigration-act.html?id=585772>.
- *European Communities (Eligibility for Protection) Regulations 2006 (S.I. No. 518 of 2006)*, in: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.
- *Hungary: Act LXXX of 2007 on Asylum (2016) [Hungary], 1 January 2008*, in: <http://www.refworld.org/docid/4979cc072.html>.

### **Sitografia**

- [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)
- [www.asgi.it](http://www.asgi.it)
- [www.cir-onlus.org](http://www.cir-onlus.org)
- [www.ecre.org](http://www.ecre.org)
- [www.europe.eu](http://www.europe.eu)
- [www.hrw.org](http://www.hrw.org)
- [www.interno.it](http://www.interno.it)
- [www.irishrefugeecouncil.ie](http://www.irishrefugeecouncil.ie)
- [www.programmintegra.it](http://www.programmintegra.it)
- [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)

- <http://www.bmbah.hu/jogszabalyok.php?id=51>
- <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.
- <http://www.yogyakartaprinciples.org/>
- <https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf>.
- <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf>.
- <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.